

AVVOCATURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Osservatorio sulle sentenze della
Corte europea dei diritti dell'uomo

QUADERNI
n. 3

**SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO CONCERNENTI LO
STATO ITALIANO**
(ANNO 2006)



XV LEGISLATURA

Luglio 2007



CAMERA DEI DEPUTATI

Il presente volume dà conto delle pronunce rese dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) nei confronti dello Stato italiano nel corso del 2006.

La nota introduttiva illustra, nelle linee principali, i filoni in cui si articolano le sentenze della Corte EDU emanate nel 2006 nell'ambito del contenzioso di cui è parte l'Italia e, in relazione a questioni di esecuzione di sentenze di tale Corte, le misure normative e gli orientamenti giurisprudenziali nazionali più significativi relativi al medesimo anno, nonché atti di Organi del Consiglio d'Europa.

Le sentenze e le decisioni della Corte di Strasburgo – pubblicate in lingua francese o inglese – vengono qui riprodotte sinteticamente in lingua italiana: per ciascuna di esse viene evidenziata la fattispecie nelle linee generali nonché i principi di diritto ed il dispositivo.

In allegato al volume sono riportate alcune tabelle statistiche recanti dati relativi al contenzioso – con riferimento all'Italia e agli altri Stati contraenti – nonché il testo della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo ed altri documenti particolarmente rilevanti in materia.

A cura dell'Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, costituito presso l'Avvocatura della Camera dei deputati, diretta dall'avv. Vito Cozzoli.

La nota introduttiva è redatta dall'avv. Carla Ciuffetti che ha sintetizzato le sentenze dalla lingua originale con la collaborazione dell'avv. Gaetano Pelella e dell'avv. Francesca Romana Girardi.

INDICE

<i>I. NOTA INTRODUTTIVA</i>	4
<i>II. TABELLE DELLE SENTENZE</i>	33
1. Abstract delle sentenze in ordine cronologico	35
2. Ripartizione delle sentenze per materia	57
<i>III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE</i>	61
1. Ordinamento penitenziario	63
2. Detenzione	67
3. Immunità parlamentari	72
4. Diritti dell'imputato	74
5. Contumacia	84
6. Diritto di accesso alla giustizia	94
<i>IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE</i>	99
1. Locazioni e procedure di sfratto	101
2. Fallimento e procedure concorsuali	108
3. Affidamento di minori	126
4. Ragionevole durata del processo e risarcimento del danno	129
<i>V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO</i>	135
1. Espropriazioni	137

2. Valutazione d'impatto ambientale	148
VI. DOCUMENTI	153
1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo	155
2. Tabelle statistiche	163
3. Documentazione internazionale	171
3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali	173
3.2. Protocollo addizionale n. 1	193
3.3. Protocollo addizionale n. 4	197
3.4. Protocollo addizionale n. 7	203
3.5. Protocollo addizionale n. 14	209
3.6. Rapporto del Gruppo dei Saggi (versione inglese)	219
3.7. Risoluzione n. 2/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	247
3.8. Risoluzione n. 3/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	253
3.9. Risoluzione n. 27/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	261
3.10. Risoluzione n. 53/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	269
3.11. Risoluzione n. 83/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)	275
3.12. Risoluzione n. 1516/2006 dell'Assemblea Parlamentare	285
4. Documentazione nazionale	295
4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89	297
4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12	303
4.3. Legge 27 dicembre 2006, n. 296	307

4.4. Lettera del Presidente della Camera dei deputati ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 30 giugno 2006	311
INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE	317

I. NOTA INTRODUTTIVA

Nota introduttiva

1. Il contenzioso italiano a Strasburgo: le sentenze emanate nel corso del 2006

Nel corso del 2006, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha emanato 103 sentenze nei confronti dello Stato italiano, delle quali due di cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole della controversia, cinque di constatazione di assenza delle violazioni per le quali era stato presentato ricorso e novantasei di accertamento di violazione di disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nell'ambito delle sentenze di constatazione di violazione possono individuarsi alcuni filoni giurisprudenziali, di seguito illustrati¹, riguardanti materie spesso ricorrenti nel contenzioso che vede come parte lo Stato italiano davanti alla Corte EDU.

Per talune materie, il carattere ripetitivo di alcune questioni sottoposte ai Giudici di Strasburgo, che danno luogo a "casi clone", ha indotto la Corte EDU ad emanare pronunce con le quali, constatata una lacuna strutturale nell'ordinamento nazionale, ha chiesto allo Stato italiano l'adozione di misure strutturali. Tale tipologia di pronunce rientra in una prassi invalsa nella giurisprudenza di Strasburgo da qualche anno e che, nel corso del 2006, ha trovato applicazione nei confronti dell'Italia nelle sentenze emanate dalla Grande Camera il 29 marzo 2006 sia in materia di espropriazione che di indennizzo per eccessiva durata dei processi.

Tale prassi si fonda su una precisa scelta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che, nell'ambito delle misure tendenti a garantire l'effettività del meccanismo stabilito dalla CEDU, ha adottato la risoluzione del 12 maggio 2004 (Res(2004)3) - da valutare nel contesto di un significativo aumento del carico di lavoro della Corte EDU a causa di una serie di ricorsi presentati a seguito di violazioni strutturali e ripetitive - sulle sentenze che riscontrano problemi strutturali negli ordinamenti nazionali. Questa risoluzione, dopo aver sottolineato l'intento di aiutare gli Stati ad individuare sia i problemi strutturali che le necessarie misure di esecuzione, ha invitato la Corte «à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle, révèle un

¹ Tale illustrazione non comprende quindi tutte le sentenze emanate nei confronti dell'Italia nel corso del 2006, delle quali, invece, si da' conto nelle sezioni successive.

problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l'exécution des arrêts».

Dalle pronunce che constatano disfunzioni strutturali o di sistema discende un vincolo conformativo a carico dello Stato destinatario della sentenza, vincolo fondato sull'appartenenza al sistema convenzionale.

1.1 In materia di espropriazioni

Il filone di sentenze più nutrito è quello in materia di espropriazione, (42 sentenze, delle quali una emanata dalla Grande Camera il 29 marzo 2006) – in cui vengono affrontate le questioni della compatibilità convenzionale sia delle disposizioni italiane in materia di quantificazione dell'indennità di esproprio, sia del quadro normativo e giurisprudenziale nazionale relativo all'espropriazione indiretta.

Le pronunce che affrontano questo secondo profilo recano considerazioni in diritto sostanzialmente analoghe a quelle delle pronunce già emanate in materia nel corso del 2005. In particolare risulta ribadito l'orientamento della Corte EDU secondo il quale l'espropriazione indiretta tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il cittadino e la stessa amministrazione a beneficio di quest'ultima. Ad avviso della Corte, che ciò avvenga in virtù di un principio giurisprudenziale o di una disposizione di legge come l'articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 non ha rilievo, non potendo costituire l'espropriazione indiretta un'alternativa ad una regolare procedura di espropriazione. Occorre notare però che, nelle sentenze Grossi e altri del 6 luglio e Maselli dell'11 luglio, nonché in quelle emanate a partire dal 3 agosto, viene meno il riferimento espresso alle disposizioni del citato D.P.R. n. 327 del 2001, pur essendo comunque richiamata la precedente giurisprudenza in materia di espropriazioni, ivi compresi gli arresti del 2005.

Sotto il profilo della compatibilità convenzionale della normativa in materia di quantificazione dell'indennità di esproprio viene in considerazione la sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006 pronunciata nella causa Scordino c. Italia n. 1. Con questa sentenza la Corte ha sanzionato la quantificazione dell'indennità di esproprio effettuata in base ai criteri che derivano dall'applicazione retroattiva dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, constatando la violazione dell'art. 1 Prot. 1 - derivante da un'ingerenza dello Stato sul diritto del singolo alla protezione dei propri beni in mancanza di quelle esigenze di riforma politica

economica o sociale che, ad avviso della Corte, possono giustificare un indennizzo che non sia pari al valore venale del bene espropriato – e dell'art. 6 CEDU, sia sotto il profilo della mancanza di equità della procedura – poiché la retroattiva applicazione dei criteri di quantificazione dell'indennità stabiliti dall'art. 5-bis, comma 7-bis, della legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva inciso un credito del soggetto espropriato senza che ne fosse stata dimostrata la ragione di pubblica utilità - sia sotto il profilo dell'eccessiva durata, poiché i ricorrenti, esperito il ricorso indennitario di cui alla legge n. 89 del 2001, avevano ottenuto un'indennità pari a circa il 10% di quella che la Corte avrebbe concesso (indennità per due terzi compensata dalle spese di giudizio).

Nel caso Scordino la Grande Camera ha riscontrato un'ulteriore manifestazione di quella pratica di ripetute violazioni da parte dell'Italia del principio della ragionevole durata dei procedimenti che, come affermato fin dalla sentenza *Bottazzi c. Italia* del 1999, costituisce un'aggravante della violazione stessa.

Inoltre, la Corte ha rilevato l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema su grande scala, risultante da una disfunzione della legislazione italiana che si riflette su una precisa categoria di cittadini, cioè quelli espropriati, per l'esistenza di un problema strutturale che richiede una soluzione legislativa. Per il fatto che la violazione dell'art.1 Prot. n.1, constatata nella fattispecie, riguarda una vasta categoria di persone e ad essa si riferiscono numerosi ricorsi, secondo la Corte la violazione è un'aggravante quanto alla responsabilità ex art. 46 CEDU, nonché una minaccia per l'effettività in futuro del meccanismo convenzionale.

Pertanto, ha proseguito la Corte, sebbene non appartenga alla propria competenza indicare le misure più idonee dal punto di vista dell'art. 46 CEDU, in questo caso, dato il carattere strutturale della situazione rilevata, è opportuno constatare che, a livello nazionale, occorrono misure generali in grado di riparare - retroattivamente se necessario in modo tale che la Corte non debba reiterare le sue pronunce - alla lacuna dell'ordinamento rilevata nella fattispecie; ciò non solo per i ricorrenti, ma per tutte le persone che si trovino nella stessa situazione, in modo tale che il sistema della Convenzione non sia compromesso dal gran numero di ricorsi dello stesso tipo. Tali misure dovrebbero condurre all'eliminazione dall'ordinamento di qualsiasi ostacolo all'ottenimento di una indennità che sia in ragionevole rapporto con il valore del bene espropriato e a garantire con disposizioni normative, amministrative e finanziarie appropriate la realizzazione effettiva e rapida del diritto per tutti gli altri ricorrenti.

In questa materia, non sono state adottate specifiche misure legislative nel corso del 2006, ma nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),

all'articolo 1, comma 1217, si prevede un diritto di rivalsa dello Stato su regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati, che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni CEDU per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte EDU nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

L'orientamento adottato dalla Grande Camera nel 2006 in tema di indennità di esproprio è confermato dalla sentenza Scordino ed altri n. 3, pronunciata dalla Quarta Sezione, sul ricorso n. 43662/98, il 6 marzo 2007, in materia di espropriazione. Questa sentenza, che liquida l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già rilevata con sentenza del 17 maggio 2005, non si limita a constatare l'esistenza di una disfunzione strutturale nell'ordinamento italiano e ad invitare genericamente lo Stato ad adottare iniziative normative, ma indica specifiche misure strutturali che, ad avviso della Corte EDU, potrebbero porre fine alla constatata disfunzione dell'ordinamento italiano.

1.2 In materia di procedure fallimentari

In questo ambito la Corte EDU ha emanato venticinque sentenze, nelle quali vengono in considerazione, oltre al problema della eccessiva durata del procedimento e della carenza di rimedi impugnatori, anche le questioni relative alle violazioni della CEDU riconducibili alle incapacità e alle limitazioni conseguenti allo *status* di fallito. In particolare, le violazioni più frequentemente constatate in tali pronunce hanno ad oggetto le libertà elettorali, di corrispondenza e di circolazione, in relazione alle disposizioni nazionali limitative della capacità del fallito.

Occorre però notare che tutte le cause sottoposte al giudizio della Corte riguardano fattispecie precedenti rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, che ha profondamente innovato la materia, anche con riferimento alle limitazioni personali.

1.3 In materia di sfratti

In tema di rilascio di immobili, la Corte EDU ha emanato otto sentenze, di cui due di cancellazione dal ruolo per amichevole composizione della controversia tra le parti e sei di constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto

ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà.

In particolare, la Corte, in questi casi, ha ritenuto che la violazione della proprietà sia prima di tutto conseguenza del comportamento illecito del conduttore, e che la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo sia di natura procedurale e successiva al comportamento dello stesso conduttore.

Richiamando le precedenti sentenze emanate in materia, a partire da quella relativa al caso Immobiliare Saffi c Italia del 28 luglio 1999, la Corte ha proseguito nell'orientamento già adottato nella sentenza Mascolo c. Italia del 2004 e nella sentenza Lo Tufo c. Italia del 2005, diretto a ravvisare un rimedio effettivo, ai fini del risarcimento dei danni materiali, nell' articolo 1591 del codice civile, nonché, ai fini dell'indennizzo dell'eccessiva durata della procedura, nel ricorso previsto dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto). Quanto a tale rimedio, la Corte EDU ha ribadito che esso è da considerare obbligatorio, ai fini della regola del previo esaurimento dei rimedi interni, solo nei casi in cui il termine per la proposizione del ricorso innanzi alla competente Corte d'appello scada successivamente al 18 giugno 2002, data della sentenza n. 11046 con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, diversamente da quanto ritenuto in precedenza, l'applicabilità della l. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive.

1.4 In materia di eccessiva durata dei processi

In materia di risarcimenti per eccessiva durata del processo la Grande Camera ha emanato, il 29 marzo 2006, otto sentenze, con le quali la Corte EDU ha invitato l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie nazionali di indennizzo per eccessiva durata dei processi si conformino, per i criteri di quantificazione, alla giurisprudenza di Strasburgo, nonché a dare seguito alle pronunce di indennizzo nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.

I casi alla base di tali sentenze sono anteriori all'indirizzo giurisprudenziale varato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con le sentenze n. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 2004, che hanno sancito l'allineamento del diritto interno ai principi e ai criteri enunciati, in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, dalla Corte di Strasburgo. La Cassazione ha infatti dichiarato che “la giurisprudenza della Corte di Strasburgo s'impone ai giudici italiani per quanto concerne l'applicazione della legge n. 89/2001”. In particolare, nella sentenza n. 1340, si afferma il principio secondo il quale “la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89/2001, pur conservando la sua natura equitativa, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto

perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo”.

La materia dell'indennizzo per eccessiva durata del processo è toccata anche dalla sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006, pronunciata nella causa Scordino c. Italia n. 1 (già citata in materia di espropriazioni sub 1.1), che reca ampie considerazioni in materia di rimedi nazionali per la durata eccessiva delle procedure. In particolare, la Corte EDU, preso atto della scelta dello Stato italiano di introdurre un ricorso di tipo indennitario con la legge n. 89 del 2001, constata, tuttavia che il miglior rimedio in assoluto è la prevenzione e che l'art. 6, par. 1, CEDU vincola gli Stati a organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale che ogni giurisdizione possa soddisfare le esigenze per le quali è istituita, specie con riferimento al termine ragionevole di conclusione delle procedure: quando un sistema giudiziario è carente da questo punto di vista, un ricorso acceleratorio costituisce la migliore soluzione possibile (par. 183 della sentenza).

E' anche evidente, però – prosegue la Corte – che, nei Paesi in cui vi sono violazioni legate alla durata dei procedimenti, un ricorso puramente acceleratorio, anche se auspicabile, non è sufficiente a recuperare una situazione in cui è chiaro che il procedimento ha avuto una durata eccessiva. In alcuni Paesi (Austria, Croazia, Spagna, Polonia e Slovacchia) sono stati istituiti rimedi che combinano entrambe le caratteristiche, acceleratoria e indennitaria, ma, in virtù del principio di sussidiarietà, gli Stati possono scegliere il tipo di rimedio da introdurre, strutturandolo in modo coerente con il proprio sistema giuridico. Tuttavia, con riferimento all'Italia, la Corte ha ritenuto di non poter escludere che l'eccessiva lentezza del ricorso indennitario non ne comprometta l'adeguatezza e la valutazione di tale adeguatezza deve comprendere anche la fase di esecuzione della decisione adottata a seguito del ricorso. Anzi, la Corte EDU ha sottolineato che, nelle cause in materia di durata della procedura, l'esecuzione costituisce una seconda fase del procedimento di merito e che il diritto rivendicato trova la sua effettiva realizzazione al momento dell'esecuzione (par. 197 della sentenza), risultando inopportuno richiedere, a chi ha ottenuto un indennizzo e ha quindi un credito nei confronti dello Stato all'esito di un procedimento giudiziario come quello della legge n. 89 del 2001, di avviare un nuovo procedimento per l'esecuzione della decisione di indennizzo. La Corte ammette che un'amministrazione pubblica possa aver bisogno di un congruo periodo di tempo per effettuare un pagamento, ma tale periodo, trattandosi di riparazione per eccessiva durata del processo, non può superare i sei mesi e lo Stato non può invocare la mancanza di risorse finanziarie per non onorare un debito fondato su una decisione giudiziaria: anzi, la previsione del ricorso indennitario deve essere accompagnata da disposizioni di bilancio che consentano che alle decisioni sui ricorsi sia dato seguito nei sei mesi successivi al deposito in cancelleria, tanto più

considerato che, ai sensi della legge n. 89 del 2001, le decisioni sui ricorsi sono immediatamente esecutive. Inoltre, secondo la Corte, poiché è la cattiva organizzazione del sistema giudiziario che induce la presentazione di ricorsi indennitari, non devono ricadere sui ricorrenti spese giudiziarie eccessive quando l'azione esperita risulta fondata (in merito la Corte ha ricordato che in Polonia, in caso di fondatezza del ricorso, al ricorrente sono rimborsate le spese): nella specie, invece, la Corte ha dovuto constatare che i ricorrenti avevano dovuto sopportare spese giudiziarie pari a due terzi dell'indennità accordata. Perciò, la Corte ha invitato (par. 240 della sentenza) lo Stato italiano – seguendo ancora una volta la prassi sperimentata in occasione di constatazione di lacune strutturali negli ordinamenti nazionali – ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le decisioni giudiziarie siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte (in tema di quantificazione dell'indennizzo), ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.

1.5 In materia di detenzione in regime di articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975

In tema di applicazione della legge sull'ordinamento penitenziario sono state emanate tre sentenze nelle quali viene rilevata la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla libertà di corrispondenza, in sede di applicazione del regime normativo vigente prima della riforma disposta dalla legge n. 95 del 2004. In una delle suddette sentenze (Viola c. Italia, ric. n. 8316/02, sentenza 9 giugno 2006) viene constatata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in relazione al mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto in sede nazionale, per la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati ai sensi del citato articolo 41-bis.

Anche nel corso del 2005 la Corte aveva constatato analoghe violazioni con le sentenze Gallico, Argenti, Salvatore e Musumeci e – individuando fin dalle sentenze Messina n. 2 del 2000 e Ganci del 2003 la *ratio* del suddetto termine di dieci giorni da un lato nella gravità dell'impatto del regime speciale sui diritti del detenuto e, dall'altro, nell'efficacia limitata nel tempo del provvedimento restrittivo – aveva richiamato il mutato orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 4599 del 2004) che aveva ritenuto sussistente l'interesse del detenuto ad ottenere una decisione sull'impugnazione anche oltre il previsto termine di dieci giorni, se pur ormai decorso il termine di efficacia della misura impugnata e ciò in ragione degli effetti che tale decisione è in grado di produrre in sede di adozione di successive misure.

Occorre notare che, nella relazione svolta in occasione del seminario in tema di giurisprudenza della Corte EDU e ordinamento nazionale tenuto presso la Camera

dei deputati il 12 aprile 2006, il Direttore generale *ad interim* della Direzione generale Diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilevato², con riferimento alla normativa nazionale in materia di regime speciale di detenzione, che tale legislazione si è rivelata incompleta nella misura in cui ha mantenuto delle scadenze non realistiche per il controllo da parte dell'autorità giudiziaria.

1.6 In materia di detenzione irregolare

In questa materia è stata emanata la sentenza Pilla c. Italia del 2 marzo 2006 - pronunciata a seguito di ricorso in cui il ricorrente si doleva di aver subito un prolungamento di detenzione senza titolo in conseguenza dell'applicazione tardiva dell'indulto e di non aver potuto esperire un rimedio riparatorio a livello nazionale - che si segnala poiché la constatazione di violazione dell'art. 5 CEDU rileva l'assenza nell'ordinamento italiano di disposizioni che prevedano un indennizzo per detenzione irregolare³.

Inoltre, si segnalano, nella sentenza Bogdanovski del 14 dicembre 2006, le considerazioni di natura interpretativa sull'art. 5 CEDU, espresse dalla Corte con riferimento alla detenzione in pendenza di procedimento di estradizione, nelle quali si ribadisce che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà di cui al paragrafo 1 di tale articolo deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione.

1.7 In materia di processo contumaciale

La Corte EDU ha emanato quattro sentenze in materia di giudizio contumaciale che si riferiscono a casi precedenti l'entrata in vigore del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17 – convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60 – che ha previsto nuove previsioni in materia di impugnazione nei giudizi contumaciali, modificando gli artt. 157 e 175 c.p.p..

Tra queste pronunce si segnala la sentenza Séjdivic della Grande Camera, con la quale, ritenuto non dimostrato che il ricorrente avesse avuto una sufficiente conoscenza delle imputazioni a suo carico e che, quindi, avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o che avesse rinunciato in modo non equivoco al suo diritto di comparire in udienza, è stata constatata la violazione dell'art. 6 CEDU. La sentenza rileva nell'ordinamento giuridico italiano – *ante* riforma *ex* legge n. 60 del 2005 - una lacuna in conseguenza della quale ogni soggetto condannato in contumacia, non essendo stato informato in modo effettivo delle imputazioni a

² Atti del citato seminario, pag. 84.

³ La fattispecie non è compresa tra quelle contemplate dall'art. 314 c.p.p., anche a seguito delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale che hanno riguardato tale articolo.

suo carico, risulta privato del diritto ad un nuovo processo. Quanto agli effetti della riforma, la Corte EDU non ha espresso alcuna valutazione, anzi ha espressamente ritenuto prematuro, in assenza di orientamenti giurisprudenziali nazionali in merito, soffermarsi sulla questione della valutazione della conformità di tale riforma legislativa agli scopi della Convenzione. Né la Corte ha ritenuto necessario indicare le misure generali a livello nazionale che sarebbero necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza, ma ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale, quando un soggetto, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un processo per il quale sono state riscontrate violazioni nell'art. 6 della Convenzione, lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a domanda dell'interessato, rappresenta, in linea di principio, un mezzo appropriato per riparare la violazione constatata.

I principi illustrati, espressi nella sentenza *Séjdovic* della Grande Chambre, sono richiamati anche nelle altre tre sentenze, emanate successivamente da Camere della Terza Sezione, nelle quali si sottolinea che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente.

Nelle quattro pronunce la Corte EDU ha ribadito l'orientamento più volte espresso secondo il quale lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU; ma ha anche affermato che le misure specifiche che ogni Stato deve adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della pronuncia emanata dalla stessa Corte e della sua giurisprudenza. D'altronde – si considera nelle sentenze – non spetta alla Corte indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.

1.8 Equità del processo

In questo ambito si riscontrano le sentenze *Carta*, *Sannino*, *Fodale*, *Majadallah*, *Hermi* (Grande Camera) e *Viola M.* (ricorso n. 45106/04) riguardanti l'equo svolgimento del processo penale, sia sotto il profilo del diritto alla difesa, per la

parte relativa al diritto di interrogare i testimoni e di essere adeguatamente assistiti, sia sotto il profilo del diritto di partecipare al processo.

In particolare, la Corte ha ribadito un principio più volte affermato secondo il quale gli elementi di prova devono, in linea di principio, essere prodotti davanti all'imputato in pubblica udienza, in vista del contraddittorio. Eccezioni a tale principio sono accettabili solo a condizione che siano salvaguardati i diritti della difesa, accordando all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico o interrogarne l'autore anche successivamente alla deposizione; ciò anche in considerazione del fatto che può essere necessario per le autorità giudiziarie ricorrere a deposizioni risalenti a fase predibattimentale. Perciò, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con l'art. 6 CEDU quando una condanna si fonda unicamente o in modo determinante su deposizioni fatte da soggetto che l'imputato non ha potuto interrogare o far interrogare in fase istruttoria o dibattimentale, mentre l'utilizzazione in sede processuale di dichiarazioni pronunciate prima del dibattimento e successivamente non ripetute non viola il principio di equità del processo se tali dichiarazioni non costituiscono né il solo elemento di prova né un elemento determinante sul quale il giudice di merito fonda una pronuncia di condanna o fungono solo da elementi utilizzati per corroborare prove a carico prodotte nel corso del pubblico dibattimento nel rispetto del contraddittorio.

Anche se non espressamente menzionata nell'art. 6 CEDU, la facoltà dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6 CEDU, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo e alla normativa che li disciplina. Tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6 CEDU all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dello svolgimento dell'intero procedimento. Perciò, anche negli ordinamenti in cui il giudice dell'appello ha piena giurisdizione, l'art. 6 CEDU non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza o, a maggior ragione, a comparire personalmente.

Sotto il profilo del diritto dell'accusato di essere informato delle accuse formulate a suo carico, la Corte ha notato che l'art. 6, par. 3, CEDU richiede una rilevante cura nella notifica dell'accusa all'imputato, pur non esigendone la traduzione scritta. Infatti, l'imputazione ha un ruolo fondamentale nel procedimento penale poiché dal momento della notifica l'imputato è informato della base legale e

fattuale dell'imputazione stessa. Lo stesso art. 6, par. 3, lett. e), CEDU prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria: tuttavia, tale disposizione non richiede una traduzione scritta di ogni atto ufficiale e fa riferimento solo all'interprete e non anche ad un traduttore.

Quanto al diritto a partecipare alle udienze, secondo la Corte, la presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto e la rinuncia dell'imputato stesso a comparire deve essere accertata in modo non equivoco e accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità, oltre a non ledere alcun interesse pubblico importante. Inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato, attraverso il suo comportamento, ad un diritto fondato sull'art. 6 CEDU, si deve valutare se questi avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento; né spetta all'imputato provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia o che la sua assenza era dovuta ad un caso di forza maggiore. Perciò, l'art. 6 CEDU pone al giudice l'obbligo di controllare se l'imputato abbia potuto conoscere la data dell'udienza e fosse informato degli adempimenti necessari per prendervi parte.

Infine, la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo il quale, se la condanna di un ricorrente è stata pronunciata all'esito di un processo non equo, in linea di principio il ristoro più appropriato per il ricorrente stesso sarebbe quello di consentire lo svolgimento in tempo utile di un nuovo processo, nel rispetto dell'art. 6 CEDU.

1.9 Immunità parlamentari

Con la sentenza Patrono, Cascini e Stefanelli del 20 aprile 2006, la Corte ha constatato, per la quinta volta negli ultimi tre anni, la violazione l'art. 6, par. 1, CEDU, avendo ritenuto che l'archiviazione dei procedimenti penali di diffamazione avviati in sede nazionale dai ricorrenti nei confronti di parlamentari - disposta a seguito delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera di appartenenza - abbia avuto l'effetto di impedire ogni azione a tutela della reputazione dei ricorrenti, senza rispettare il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo.

Con questa sentenza la Corte prosegue nell'orientamento da ultimo ribadito con le due sentenze Cordova del 2003 e con le sentenze De Iorio del 2004 e Ielo del 2005⁴, secondo il quale le limitazioni del diritto ad un giudizio di merito sono

⁴ Per le quali si vedano i Quaderni nn. 1 e 2 di questa collana.

ammissibili – cioè coerenti con l’art. 6, par. 1, CEDU – solo se perseguono uno scopo legittimo ed esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra tale fine e i mezzi impiegati per raggiungerlo; in particolare, il fine della limitazione derivante dall’art. 68 della Costituzione italiana è dato dalla garanzia della libertà del dibattito parlamentare contro azioni persecutorie e dal mantenimento della separazione dei poteri, ma, in assenza di un legame evidente con l’attività parlamentare, occorre un’interpretazione restrittiva del concetto di proporzionalità, specie quando la limitazione del diritto deriva da deliberazioni di organi politici.

Tali pronunce non sono indice di una posizione di principio della Corte in materia di immunità, tanto che la stessa Corte (Seconda Sezione), il 18 aprile 2006, ha emanato la sentenza *Rosero Bento c. Portogallo* da cui emerge un indirizzo di sostanziale apertura nei confronti dell’istituto dell’immunità. Infatti, quest’ultima pronuncia ha ravvisato la violazione dell’art. 10 CEDU, e quindi del diritto alla libertà di espressione, a seguito di condanna per diffamazione di un sindaco per aver formulato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un membro di un consiglio comunale, nell’ambito di un dibattito in seno a tale organo. Ad avviso della Corte, anche in mancanza di specifica previsione normativa di immunità, la libertà di espressione non può essere limitata se non in ragionevole proporzione in vista di uno scopo legittimo: le dichiarazioni per le quali era intervenuta la condanna, anche se non erano coperte da alcuna immunità parlamentare, erano state però pronunciate in una sede quantomeno comparabile con il Parlamento dal punto di vista degli interessi ivi rappresentati, in quanto in un contesto democratico il Parlamento o organi ad esso paragonabili costituiscono tribune indispensabili per il dibattito politico e un’ingerenza nell’ambito di tali organi potrebbe risultare giustificata solo in presenza di esigenze imperative che, nella fattispecie, difettavano.

1.10 Valutazione d’impatto ambientale

La Corte EDU ha emanato una significativa pronuncia nella causa *Giacomelli c. Italia* in materia di valutazione di impatto ambientale con riferimento ad attività di trattamento di rifiuti. La violazione dell’articolo 8 CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare è stata rilevata con riferimento al diritto al domicilio, diritto cui si estende la tutela offerta dal citato articolo. Ad avviso della Corte tale diritto va concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello spazio stesso. Perciò le minacce al medesimo diritto possono essere non solo

di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali, quali le emissioni, e l'articolo 8 trova applicazione in materia ambientale⁵, sia che l'inquinamento venga direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato stesso derivi dalla mancanza di una adeguata disciplina di un'attività privata. Nell'ambito di entrambi i paragrafi dell'art. 8 occorre un bilanciamento tra i concorrenti interessi dell'individuo e della società e lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie per il rispetto della Convenzione. Inoltre, gli obiettivi indicati al par. 2 hanno un ruolo nella ricerca del punto di equilibrio tra interessi concorrenti anche con riferimento agli obblighi positivi fondati sul par. 1.

La Corte ha più volte affermato, nelle questioni in materia ambientale, che spetta allo Stato valutare, in primo luogo l'*an* di un'ingerenza, poiché le esigenze ad essa sottese sono valutabili in modo migliore dalle autorità nazionali più che da un giurisdizione internazionale.

Il processo di valutazione che lo Stato deve porre in essere comporta la realizzazione di indagini e studi per la considerazione preventiva degli effetti, anche sugli individui, delle misure che si intende adottare. E gli stessi individui devono avere la possibilità di ricorrere ad un giudice avverso gli atti del processo decisionale.

1. Misure di carattere generale introdotte nell'ordinamento italiano e orientamenti giurisprudenziali emersi nel corso del 2006 in tema di effetti delle sentenze della Corte EDU

In via preliminare rispetto all'illustrazione di alcune misure di carattere generale introdotte nell'ordinamento italiano e di taluni orientamenti giurisprudenziali emersi nel corso del 2006, si ricorda che gli "affaires" italiani all'esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in sede di verifica dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU da parte dell'Italia, assumono un carattere significativo sia per il numero sia per il tipo di questioni che tali sentenze riguardano.

Dal documento CM/Del/Dec(2007)987 del 28 febbraio 2007, relativo alla riunione del Comitato dei Ministri del 13-14 aprile 2007, risultano 255 affari

⁵ La Corte a questo proposito cita le sentenze Powell e Rayner c. U.K. del 1990, Lopez Ostra c. Spagna del 1994, Guerra e altri c. Italia del 1998.

pendenti in sede di esecuzione, dei quali molti relativi a “casi clone”, come quelli in materia di espropriazioni.

La consistenza delle pendenze italiane in sede di esecuzione delle sentenze della Corte EDU e il fatto che da Organi del Consiglio d’Europa siano più volte giunte sollecitazioni affinché anche il Parlamento, oltre al Governo, si attivi per l’assunzione di iniziative efficaci ⁶ hanno condotto all’adozione di alcune delle misure illustrate nel paragrafo 2.1.

2.1 Disposizioni in materia di adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalla CEDU⁷

Il 19 gennaio 2006 è stata pubblicata la legge n. 12 recante disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, che, novellando l’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introduce, in tema di attribuzioni del Presidente del Consiglio, le seguenti: promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

In attuazione di tale legge, frutto di iniziativa legislativa esclusivamente parlamentare, la Presidenza del Consiglio ha periodicamente trasmesso alle Camere una comunicazione delle sentenze della Corte EDU di constatazione di violazioni e tali sentenze sono state assegnate, per l’esame, alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

⁶ Si vedano la raccomandazione n. 1684(2004) e la risoluzione 1411(2004) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Con tali atti questa Assemblea ha chiesto ai Parlamenti nazionali di attivarsi – quindi oltre e a prescindere dall’attività dei rispettivi Governi - in materia di esecuzione delle sentenze della Corte europea, prospettando, in caso di inerzia, la possibilità di applicare dell’art. 8 del suo regolamento, relativo alla sospensione di delegazioni nazionali dall’attività parlamentare, per sanzionare persistenti inadempimenti degli obblighi derivanti dall’art. 46 CEDU. Da ultimo, l’Assemblea parlamentare ha approvato la risoluzione n. 1516 (2006) su cui *infra* par. 3.

⁷ Si ricorda che il D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289, ad integrazione del testo unico sul casellario giudiziale, ha inserito nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 19, i commi 2-bis e 2-ter prevedendo l’iscrizione dello "estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono".

Il 30 giugno 2006, inoltre, la Presidenza della Camera ha ribadito, per la XIV legislatura, con lettera ai Presidenti delle Commissioni permanenti, gli indirizzi già espressi nella XIII legislatura sia in materia di esame parlamentare di atti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa riguardanti l'esecuzione delle pronunce della Corte EDU, sia in tema di introduzione della valutazione di compatibilità convenzionale, come criterio di riferimento, nell'istruttoria legislativa dei progetti di legge esaminati dalle Commissioni permanenti⁸. La Presidenza della Camera ha inoltre disposto l'applicazione analogica della procedura prevista dal Regolamento della Camera per l'esame parlamentare delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee alle pronunce della Corte EDU trasmesse alla Camera ai sensi della legge n. 12 del 2006.

Ancora, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 1217, ha previsto un diritto di rivalsa dello Stato su regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni CEDU per gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte EDU nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa con modalità specificamente indicate e la misura degli importi dovuti a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. Qualora l'obbligato sia un ente territoriale, i decreti sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi,

⁸ La compatibilità convenzionale è in tal modo oggetto di specifica valutazione da parte delle Commissioni permanenti e di dibattito parlamentare (si vedano ad esempio gli atti delle sedute del 29 e 30 novembre 2006 della VIII Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge AC 1955 in materia di sfratti, divenuto legge 8 febbraio 2007, n. 9).

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Con riferimento alla materia degli sfratti, per fronteggiare l'emergenza abitativa nelle grandi città, nel corso del 2006, sono stati adottati due decreti legge con la finalità, da un lato, di prorogare il termine relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto, di cui all'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), dall'altro di introdurre specifiche misure a sostegno dei conduttori. Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 marzo 2006 n. 86, ha ridotto ulteriormente, rispetto ai precedenti decreti n. 240 del 2004 e n. 86 del 2005, la portata applicativa della sospensione della procedura esecutiva di sfratto sia nel tempo (sei mesi) che nell'ambito territoriale (Milano Roma e Napoli) e in quello dei soggetti che vi ricadono.

Tale decreto ha previsto, inoltre, norme agevolative dal punto di vista fiscale per i proprietari degli immobili locati, nonché norme recanti interventi speciali per la realizzazione di alloggi sperimentali e di alloggi di edilizia sociale. In conseguenza della scadenza del termine di sospensione delle esecuzioni forzate disposto da tale decreto-legge veniva emanato il decreto-legge n. 261 del 2006 con il quale si prevedeva la sospensione delle procedure esecutive di sfratto fino al 30 giugno 2007, condizionandola alla predisposizione, da parte dei comuni, di un programma pluriennale di edilizia agevolata e sovvenzionata, stabilendo requisiti soggettivi per fruire della proroga e un ambito territoriale di riferimento più ampi di quelli previsti in precedenza, con previsione di misure a tutela del locatore, e, tra queste, agevolazioni di carattere fiscale. Decaduto tale decreto e presentato alle Camere un disegno di legge di iniziativa governativa in materia, è entrata in vigore la legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, pubblicata il 14 febbraio 2007, che ha disposto la sospensione per otto mesi (diciotto in specifici casi), a decorrere dalla data di entrata in vigore, delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. Sono stati mantenuti per i proprietari gli stessi benefici fiscali previsti dal citato decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23 e sono stati previsti interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la

graduazione degli sfratti, unitamente ad una concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica.

Infine, come già ricordato *sub* 1.2, il decreto legislativo n. 5 del 2006 ha riformato le procedure concorsuali, in parte sopprimendo e in parte modificando le disposizioni recanti limitazioni personali a carico del fallito.

2.2 Orientamenti della giurisprudenza nazionale in tema di effetti delle sentenze della Corte EDU

Soprattutto nella giurisprudenza della Corte di cassazione e in quella di merito può apprezzarsi un ulteriore consolidamento dell'orientamento diretto ad attribuire efficacia diretta nell'ordinamento nazionale al diritto della CEDU, quale interpretato dalla Corte EDU.

Orientamento che, già negli anni precedenti poteva cogliersi in diverse pronunce, quali le sentenze delle Sezioni Unite nn. 1338 - 1341 del 26 gennaio 2004 – in cui si stabilisce che, nella liquidazione del danno morale da durata eccessiva del processo, il giudice nazionale deve rifarsi ai criteri dei giudici di Strasburgo⁹ - e n. 28507 del 2005 - in cui si afferma che il diritto alla ragionevole durata del processo sorge dall' art. 6 CEDU, mentre l'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 istituisce solo un rimedio in attuazione dell'articolo 13 CEDU - pronuncia, quest'ultima che richiama la sentenza Cass. sez. I, n. 10542 del 2002, in cui si prospetta la possibilità per il giudice nazionale di disapplicare le norme contrastanti con la CEDU.

L'immediata precettività della Convenzione anche per la materia penale era già stata affermata dalla Corte di cassazione anche con la sentenza n. 7923 del 2005, con riferimento all'articolo 5 CEDU in relazione a casi di ingiusta detenzione.

Nel corso del 2006 tali orientamenti raggiungono un livello molto significativo, in parte anche perché supportati da elementi di diritto positivo, quali la legge n. 280

⁹Sentenze che sono state punto di riferimento per la Corte EDU a partire dalla decisione Di Sante del 21 giugno 2004, con cui la stessa Corte ha preso atto dell'innovatività della pronuncia contenuta nella sentenza n. 1340 del 2004 della Corte di Cassazione e ha ritenuto che, a decorrere dalla data del 26 gennaio 2004, data in cui è avvenuto il deposito della sentenza stessa, la via di ricorso interna abbia nuovamente acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente non solamente in teoria, ma anche nella prassi, per essere nuovamente utilizzata ai fini dell' art. 35 §1 della Convenzione. La Corte ha ritenuto che queste sentenze, e segnatamente la sentenza n. 1340, non possano più essere ignorate dal pubblico a decorrere dal 26 luglio 2004. Perciò, proprio da questa data, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, deve essere previamente esperito il ricorso in Cassazione.

del 2005, di ratifica del XIV Protocollo alla Convenzione e la legge n. 12 del 2006.

Infatti, nella sentenza Cass., I sez. pen., 12 luglio 2006, n. 32678, si afferma che “la ratifica senza riserve da parte dell'Italia di una norma pattizia di tale portata [Prot. n. 14] è chiaramente indicativa di una precisa volontà del legislatore di questo Paese di accettare incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo. La qual cosa non può che confortare l'indirizzo giurisprudenziale che sta facendosi strada, nel senso di un preciso obbligo giuridico del giudice nazionale italiano, in materia di diritti dell'uomo, a conformarsi alla giurisprudenza di quella Corte. In un certo senso si potrebbe dire che l'auspicio, formulato da una parte della dottrina, che venga varato "uno strumento che, a livello nazionale, consenta, anzi imponga l'uniformarsi a una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo" è stato realizzato proprio con l'approvazione della legge di ratifica del Protocollo n. 14, legge che, entrata in vigore il 6 gennaio 2006, prevede all'art. 2 che venga data "piena ed intera esecuzione" a tale Protocollo. Tanto più che la volontà del legislatore italiano nel senso suddetto è ulteriormente confermata dall'approvazione di un altro recentissimo e assai rilevante testo di legge: si tratta della legge 9 gennaio 2006, n. 12 [..]. In base alle argomentazioni sin qui svolte si deve ritenere che i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione, e recepiti dalla più recente normativa interna, portino necessariamente a concludere che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato.”

La sentenza n. 32678 – che interviene in ambito nazionale sul caso Somogyi sul quale si era pronunciata la Corte EDU nel 2004 constatando la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione al processo contumaciale svolto a carico del ricorrente - ha quindi richiamato la legge n. 12 del 2006 in funzione di pilastro di diritto positivo, accanto alla legge n. 280 del 2005, per sorreggere la decisione di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 comma 2 c.p.p. di un soggetto condannato con sentenza passata in giudicato. Questa pronuncia ha stabilito che per negare la restituzione nel termine per proporre impugnazione occorra la prova concreta di una pregressa conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento da parte del richiedente e non sostanzia tale prova la notifica al difensore di ufficio dell'estratto contumaciale ex art. 169 c.p.p., se non può dimostrarsi che lo stesso difensore fosse in grado di contattare il suo assistito.

Inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 37483 del 26 settembre 2006, hanno affermato che il diritto dell'imputato ad essere presente in udienza, salvo un suo espresso o non equivoco atto di rinuncia in tal senso, è principio che trova fondamento anche sul versante delle norme pattizie internazionali. Su questa base, nella sentenza si ritiene che la detenzione dell'imputato, sopravvenuta nel corso del processo per altra causa e comunicata solo in udienza, costituisca legittimo impedimento a comparire e precluda il giudizio in contumacia, anche qualora risulti che l'imputato avrebbe potuto comunicare il sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione nel processo, non essendo a suo carico, a differenza del difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento; la conoscenza di un legittimo impedimento precluda la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p..

Questa sentenza – oltre a ricordare la già menzionata pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 28507 del 2005, per l'aspetto della posizione sovraordinata delle norme convenzionali, cui consegue l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto - menziona l'orientamento della Corte EDU secondo il quale “gli Stati parti contraenti non si sono limitati, con lo strumento convenzionale, ad assumere reciprocamente una serie di obblighi, ma hanno istituito un sistema di garanzia collettiva di diritti e libertà fondamentali (CEDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, 87; id., 25 marzo 1995, Loizidou c. Turchia, 70), costituito da norme che hanno "vocazione" a spiegare i propri effetti negli ordinamenti interni dei singoli Stati e - come si annota in dottrina - "raggiungono direttamente gli individui, divenendo effettive ed operanti nel momento della loro formazione", quindi "senza l'intervento dei sistemi giuridici interni"". Nelle conclusioni, tuttavia, questa pronuncia prende atto del fatto che, nonostante l'autorevole decisione delle Sezioni Unite sul potere del giudice di disapplicare le norme interne in conflitto con quelle della Convenzione, vi sono alcuni contrasti giurisprudenziali (v. Cass. civ., m. 12810/2006, 11887/2006): perciò, nel caso esaminato, la Corte ha affermato che l'art. 6 par. 3 CEDU viene in rilievo non per disapplicare la legge interna, ma solo per interpretarla e che, a questo scopo, non è dubbio che la norma convenzionale costituisca un riferimento decisivo.

Il principio dell'intangibilità del giudicato, è stato messo in discussione, oltre che dalla citata sentenza n. 32678 del 2006, anche dalla sentenza n. 2800 del 1° dicembre 2006, con cui la sez. I della Corte di cassazione ha stabilito che “il giudice italiano è tenuto a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla [Corte EDU] e, per conseguenza, deve riconoscere il diritto al nuovo processo, anche se

ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura del procedimento penale, l'intangibilità del giudicato"; infatti, posto che "gli effetti della sentenza della Corte [EDU] hanno una incidenza non limitata alla sfera sovranazionale, ma sono costitutivi di diritti e di obblighi operanti anche all'interno dell'ordinamento nazionale, è consequenziale riconoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta, dunque, neutralizzato sino a quando non si forma un'altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo". Sulla base di queste premesse – nel corso delle quali vengono richiamate le già citate sentenze nn. 25807 del 2005 e 32678 del 2006, nonché le leggi n. 280 del 2005 e n. 12 del 2006 - la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo"¹⁰.

La sentenza evidenzia una questione più volte rilevata da Organi del Consiglio d'Europa in sede di esecuzione dei giudicati di Strasburgo da parte dello Stato italiano, cioè quella dell'opportunità che, in sede nazionale, sia riconosciuto a coloro che siano stati condannati in seguito a processo giudicato non equo a Strasburgo, il diritto di richiedere la riapertura del processo, dando così effettività al diritto ad un equo processo.

La Corte Suprema, con la sentenza n. 32678, in sede di valutazione dell'eseguibilità del giudicato ex art. 670 c.p.p., ha posto una correlazione, definita "essenziale" tra equità ai sensi dell'art. 6 CEDU e regolarità della condanna che è condizione di una regolare detenzione ai sensi dell'art. 5 CEDU.

¹⁰ La sentenza interviene in riferimento al caso relativo all'attuazione del rapporto della Commissione del 9 settembre 1998 sul ricorso Dorigo n. 33286/96 presentato contro l'Italia dal medesimo Dorigo, condannato a tredici anni di detenzione per reati di terrorismo. In questo procedimento è stata rilevata la violazione dell'art. 6 non solo sotto il profilo del paragrafo 1, ma anche del paragrafo 3 d, cioè del diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Secondo la Commissione, infatti, la condanna del ricorrente si era basata unicamente su dichiarazioni rese prima del processo da tre coimputati "pentiti" senza che il ricorrente stesso avesse potuto ottenerne l'interrogatorio. Il punto è che nel nostro ordinamento non esiste un istituto che consenta, in caso ed in sola conseguenza di accertata violazione dell'art 6 CEDU, una riapertura di procedimenti penali definitivi.

Se, in difetto di un intervento legislativo in materia¹¹, la funzione giurisdizionale ha svolto, nella fattispecie, un intervento suppletivo, in quanto tale limitato al caso singolo, d'altro canto si riscontra che la questione della mancanza di previsione nell'art. 630 c.p.p di revisione a seguito di sentenza della Corte EDU è stata affrontata da altri giudici in via generale, cioè sotto il profilo della legittimità costituzionale, rimettendo la relativa questione alla Corte costituzionale¹².

La diversità di soluzioni giurisprudenziali offerte nella materia penale con riferimento alla revisione e riapertura dei processi, che vanno dal superamento del principio di diritto interno (intangibilità del giudicato) alla rimessione della questione alla Corte costituzionale, si può riscontrare anche nella materia civile, con riferimento alle espropriazioni. Così, se con la sentenza 14 luglio 2006, n. 1403 la sez. I civ. della Corte di appello di Firenze, sulla scorta della giurisprudenza di Strasburgo, ha ritenuto di dover disapplicare, poiché considerato illegittimo, l'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992, d'altro canto, la Corte di cassazione, con le ordinanze 20 maggio 2006, n. 401, 29 maggio 2006, n. 402 e I sez. 26 settembre n. 22357, ha rimesso alla Corte costituzionale questione di costituzionalità riferita all'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto del citato articolo con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost. - anche alla luce dell'art. 6 CEDU¹³, - nonché per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 6 e dell'art. 1 del I prot. CEDU¹⁴. Anche la Corte d'Appello di

¹¹ Sia nella scorsa che nell'attuale legislatura, le Camere hanno esaminato progetti di legge in tema di revisione penale, senza però concluderne l'*iter*. Il progetto di legge presentato nella XV legislatura è stato ritirato il 18 luglio, nel corso di una travagliata seduta della Commissione giustizia della Camera in cui il rappresentante del Governo riteneva che il testo "avrebbe creato un forte scopenso interno perché avrebbe consentito la sostanziale riapertura dei processi generalizzando il ricorso ad un mezzo di impugnazione avente natura straordinaria". I progetti della XIV e XV legislatura prevedevano l'introduzione di un art. 630-*bis* che consentisse la revisione penale a seguito di sentenza della Corte EDU di accertamento di violazione dell'articolo 6 CEDU; la modifica dell'art. 634 c.p.p., per la dichiarazione di inammissibilità delle istanze proposte fuori del caso dell'art. 630-*bis*. In via transitoria, per chi avesse ottenuto una sentenza a Strasburgo prima della data di entrata in vigore della legge, si consentiva l'istanza di revisione nei sei mesi dalla stessa data, escludendo condanne per reati *ex art. 51, co. 3 bis e 3 quater*, c.p.p.

¹² Corte d'Appello Bologna, sez. I, ord. 15 marzo 2006, con riferimento agli articoli 3, primo comma e 10, primo comma, della Costituzione.

¹³ Nella parte in cui, disponendo l'applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, viola i principi del giusto processo, in particolare le condizioni di parità delle parti davanti al giudice, che risultano lese dall'intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione di una circoscritta e determinata categoria di controversie.

¹⁴ Nella parte in cui, disponendo l'applicabilità ai giudizi in corso delle regole di determinazione del risarcimento del danno per occupazione illegittima in esso contenute, ed assicurando un

Palermo, con ordinanza n. 557 del 29 giugno 2006 ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità con riferimento all'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto il comma 7-*bis* all'art. 5-*bis* della legge n. 359/1992, per contrasto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 117 Cost..

3. Atti di Organi del Consiglio d'Europa in materia di esecuzione delle sentenze della Corte europea da parte dell'Italia

Si indicano, di seguito, alcune materie oggetto di sentenze della Corte EDU, in merito alle quali, con riferimento allo stato di attuazione delle pronunce della Corte, sono state recentemente adottate deliberazioni da parte del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Tale Assemblea ha approvato la risoluzione n. 1516 (2006), risoluzione che, anche sulla base di specifico rapporto redatto da M. Erik. Jurgens, relatore della Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo costituita in seno all'Assemblea stessa¹⁵, prende atto dei progressi realizzati e delle carenze ancora perduranti presso alcuni Stati membri in materia di esecuzione di sentenze della Corte europea.

Tra tali Stati è menzionata l'Italia e, con riferimento all'ordinamento italiano, la citata risoluzione n. 1516 (2006) da un lato esprime apprezzamento per l'approvazione della legge n. 12 del 2006, considerata il fondamento giuridico di una speciale procedura di supervisione delle sentenze della Corte europea da parte del Governo e del Parlamento; dall'altro lato, deplora la persistenza di lacune strutturali che non consentono l'attuazione delle stesse sentenze. Ad avviso dell'Assemblea, la persistenza di tali lacune costituisce una grave minaccia per il principio di preminenza del diritto.

Quanto alle lacune strutturali, la risoluzione attribuisce particolare rilievo a quelle dell'eccessiva durata dei processi, della riapertura dei procedimenti penali e dell'espropriazione indiretta, questioni che l'Assemblea permanente chiede che vengano poste tra le priorità politiche nazionali.

La risoluzione ha invitato le Delegazioni nazionali presso l'Assemblea parlamentare degli Stati nei cui ordinamenti sono state riscontrate mancanze

trattamento indennitario lesivo del diritto di proprietà, viola i vincoli derivanti da obblighi internazionali.

¹⁵ Il quale, ai fini della redazione della parte del rapporto relativa all'ordinamento italiano, ha effettuato una visita ufficiale in Italia nel luglio 2006.

strutturali che comportano problemi di esecuzione delle sentenze della Corte europea, tra cui l'Italia, a presentare alla medesima Assemblea parlamentare, attraverso la Commissione delle questioni giuridiche dei diritti dell'uomo, nel termine di sei mesi, i risultati ottenuti in materia di disciplina dei problemi strutturali evidenziati ovvero prove dell'elaborazione di realistici piani d'azione che prevedano l'adozione delle misure richieste.

Nella risoluzione in questione, l'Assemblea parlamentare si riserva il diritto di utilizzare i mezzi di cui dispone, in particolare quelli previsti all'art. 8 del suo Regolamento (contestazione dei poteri di una delegazione nazionale), se lo Stato interessato continuerà a non adottare le misure richieste da sentenze della Corte europea o se il parlamento nazionale non eserciterà le pressioni necessarie sul governo affinché si conformi alle suddette sentenze.

3.1. Riapertura dei processi penali (attuazione del rapporto della Commissione del 9 settembre 1998 sul ricorso Dorigo n. 33286/96)

Con la risoluzione (2007)83, il Comitato dei Ministri ha dichiarato chiuso l'«affaire» relativo all'esecuzione del rapporto della Commissione del 9 settembre 1998 sul ricorso Dorigo n. 33286/96.

Tale atto constata che, nel 1999, le esigenze cui si ispira l'art. 6 CEDU sono state incorporate nell'art. 111 della Costituzione e che altre modifiche legislative e sviluppi giurisprudenziali hanno rinforzato l'effetto diretto della Convenzione.

In particolare nell'economia della risoluzione - che stigmatizza il ritardo nell'adempimento del giudicato di Strasburgo da parte dell'Italia, nonostante le numerose risoluzioni del Comitato stesso¹⁶ succedutesi nel tempo - assume un ruolo centrale la già ricordata sentenza n. 2800 del 2006 della Corte di cassazione che ha dichiarato illegittima la detenzione eseguita in base a condanna stabilita all'esito di processo non equo, invocando l'effetto diretto della CEDU. Di tale sentenza nella risoluzione si sottolineano le conclusioni, relative alla necessità urgente di un intervento del legislatore che introduca la possibilità di riaprire i processi penali a seguito di sentenze della Corte EDU. Sotto questo profilo la risoluzione - preso comunque atto che la materia è oggetto di questione di legittimità rimessa alla Corte costituzionale italiana - invita lo Stato italiano a ad un sollecito lavoro legislativo per introdurre tale istituto nel diritto italiano.

¹⁶ Risoluzioni interinali(99)258 del 15/04/99, (2002)30 del 19/02/02, (2004)13 del 10/02/04 e (2005)85.

3.2. Procedure fallimentari

Con la risoluzione interinale adottata 5 aprile 2007, il Comitato dei Ministri ha espresso apprezzamento per la riforma delle procedure fallimentari introdotta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 5 del 2006. Tuttavia, lo stesso Comitato ha rilevato che gli effetti di tale riforma devono essere valutati in un più ampio contesto di soluzione complessiva della questione strutturale della lentezza della giustizia in Italia, questione che riguarda anche le procedure fallimentari, causando violazioni della Convenzione, specie sotto il profilo del diritto al rispetto dei beni. In questa risoluzione il Comitato dei Ministri ha invitato l'Italia a porre in essere un'azione al massimo livello politico in vista di una nuova strategia efficace per porre rimedio a questo problema strutturale, a portare a termine quanto prima i procedimenti che durano da oltre quattordici anni relativi ai casi S.C., V.P., F.C. e E.C (definiti con sentenza del 6 novembre 2003) e a rimuovere i residui effetti derivanti dalle violazioni constatate dalla Corte EDU.

3.3 Espropriazioni indirette

Il Comitato dei Ministri, con la risoluzione interinale (2007)³ ha deciso di proseguire nella sorveglianza sull'adozione da parte dell'Italia delle misure richieste dalle sentenze della Corte e di riprenderne l'esame al più tardi in occasione della seconda riunione nel 2008.

Lo Stato italiano resta quindi "sorvegliato" in materia di espropriazioni indirette, pur avendo espresso questa risoluzione apprezzamento per la misura legislativa introdotta con la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1217, funzionale ad una dissuasione delle amministrazioni locali da prassi aventi ad effetto l'espropriazione indiretta, assicurando, così che ogni occupazione di terreni sia conforme al principio di legalità richiesto dalla CEDU. La medesima risoluzione prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo italiano in merito all'art. 43 del testo unico sulle espropriazioni – secondo le quali tale disposizione consentirebbe una « rottura » con la prassi dell'espropriazione indiretta ed escluderebbe ogni ingerenza illecita dell'amministrazione nel diritto di proprietà come tutelato dalla CEDU – ed auspica in sede nazionale sviluppi giurisprudenziali omogenei sull'applicazione di tale disposizione e conformi all'orientamento espresso in Adunanza plenaria dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2 del 2005. La risoluzione sottolinea l'importanza di una rapida esecuzione delle sentenze della Corte in materia di espropriazione indiretta, anche considerato che i casi esaminati rivelano problemi strutturali e provocano un flusso di nuovi ricorsi alla Corte. In questa materia, l'obbligo a carico dello Stato italiano di conformarsi alle sentenze

della Corte, che deriva dall'art. 46, par. 1, CEDU, comporta l'adozione di misure individuali atte a rimuovere, il più possibile, le conseguenze dannose sofferte dai ricorrenti in seguito alle violazioni constatate, assicurando la *restitutio in integrum*, nonché l'assunzione di misure di carattere generale per mettere fine e prevenire situazioni di violazione della Convenzione. Il meccanismo di riparazione che lo Stato italiano porrà in atto dovrà essere rapido ed effettivo ed idoneo a far sì che la Corte sia sollevata nel compito di cui all'art. 41 CEDU.

Su un piano più generale, la risoluzione constata lo sforzo crescente delle alte giurisdizioni italiane di attribuire effetto diretto alle sentenze della Corte EDU e "la volontà del Governo" nazionale di vedere questo effetto consolidato e sviluppato a tutti i livelli del sistema giurisdizionale e amministrativo italiano.

3.4. Sfratti

Il Comitato dei Ministri, con la risoluzione (2007)84, ha deliberato di chiudere l'esame delle misure adottate dallo Stato italiano in 159 casi relativi a sentenze della Corte EDU di constatazione di violazioni in materia di sfratti, avendo ritenuto che lo stesso Stato abbia adempiuto ai propri obblighi di esecuzione, per le misure sia individuali che generali adottate.

Quanto a queste ultime, la risoluzione constata l'effetto sostanziale di riduzione notevole del problema strutturale all'origine delle violazioni, come risulta da dati statistici sul piano nazionale e dal numero molto limitato di ricorsi simili ancora pendenti davanti alla Corte, riferibili a casi molto risalenti. Secondo il Comitato, il sistema italiano offre ormai diverse vie di indennizzo effettivo in caso di ritardo di esecuzione delle decisioni giudiziarie di espulsione dei locatari, con compensazioni automatiche in caso di sospensione di sfratti disposta per legge, di strumenti di ricorso avverso i conduttori, nonché avverso lo Stato, sia per difetto di assistenza della forza pubblica in sede di esecuzione dello sfratto, sia per l'eccessiva durata delle procedure giudiziarie e di esecuzione. Inoltre, prosegue la risoluzione, il merito e la portata di ogni nuova disposizione di sospensione dell'esecuzione degli sfratti sono ormai sottoposti al controllo della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 155 del 2004, ha constatato che la logica legislativa delle proroghe indiscriminate non può essere considerata legittima per il futuro.

3.5 Eccessiva durata delle procedure

Su questo tema gli Organi del Consiglio d'Europa sono più volte intervenuti e, anche dopo l'adozione da parte dell'Italia della legge n. 89 del 2001, il Comitato dei Ministri, con la risoluzione interinale (2005)114, ha rilevato che “la previsione di possibilità di ricorso a livello nazionale non dispensa in alcun modo gli Stati dal loro obbligo generale di risolvere i problemi strutturali alla base delle violazioni”.

Da ultimo, il Comitato dei Ministri, con la risoluzione interinale (2007)2 - constatato da un lato che numerosi casi di violazione della Convenzione oggetto di sentenze della Corte EDU hanno alla base il problema strutturale dell'eccessiva durata dei procedimenti e preso atto, dall'altro, sia delle leggi n. 89 del 2001 e n. 12 del 2006, nonché della piena consapevolezza del problema da parte delle Autorità italiane, quale emerge anche da proposte di riforma delle procedure giudiziarie, di introduzione del processo telematico e dall'insediamento di apposite commissioni ministeriali – ha ritenuto che le iniziative adottate dallo Stato italiano affrontino solo alcuni aspetti del problema complesso dell'eccessiva durata dei procedimenti. Perciò ha sollecitato le autorità italiane al più alto livello a mantenere l'impegno politico di risolvere il problema, seguendo un'azione multidisciplinare e coinvolgendo i principali attori, allo scopo di costruire una strategia nuova e dotata di effettività. I progressi che saranno raggiunti in questa direzione saranno valutati dal Comitato dei Ministri nel 2008.

II. TABELLE DELLE SENTENZE

1. Abstract delle sentenze in ordine cronologico

<i>N. Ricorso</i>	<i>Data</i>	<i>Sentenze 2006</i>
14793/02	12/01/06	<i>Sciarrotta ed altri</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
9119/03	02/02/06	<i>Genovese ed altri</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
15535/02	02/02/06	<i>Chizzotti</i> , in materia di soddisfazione di crediti da lavoro dipendente in sede di amministrazione straordinaria, che constata la violazione dell'articolo 13 della CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo
15491/02	09/02/06	<i>Comellini</i> , sentenza di cancellazione della causa dal ruolo, per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile.
17644/44	09/02/06	<i>Otello De Luca</i> , sentenza di cancellazione della causa dal ruolo, per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile.

69907/01	09/02/06	<i>Prenna ed altri</i> in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
35638/03	23/02/06	<i>Immobiliare Cerro</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
56581/00	01/03/06	<i>Sejdovic</i> , in materia di giudizio contumaciale, che constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
20935/03	02/03/06	<i>Izzo</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.

64088/00	02/03/06	Pilla , in materia di esecuzione della pena della reclusione: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, in conseguenza della tardiva applicazione dell'indulto e all'assenza di rimedio indennitario per l'irregolare detenzione subita.
77924/01	23/3/06	Albanese, in materia di fallimento, che constatata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
77962/01	23/03/06	Vitiello , in materia di fallimento, che constatata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
77955/01	23/03/06	Campagnano , in materia di fallimento, che constatata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n° 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
36813/97	29/03/06	Scordino (n° 1) , in materia di espropriazione, che constatata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo alla durata del processo e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, rilevando, nelle considerazioni in diritto, una disfunzione strutturale nella legislazione italiana relativa alla quantificazione dell'indennità di espropriazione.

62361/00	29/03/06	Riccardi Pizzati , in materia di ragionevole durata del processo, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
64699/01	29/03/06	Musci , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria..
64705/01	29/03/06	Giuseppe Mostacciolo (n°1) , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
65102/01	29/03/06	Giuseppe Mostacciolo (n°2) in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche

		eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
64886/01	29/03/06	Cocchiarella , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
64890/01	29/03/06	Apicella , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
64897/01	29/03/06	Ernestina Zullo , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria..
65075/01	29/03/06	Giuseppina e Orestina Procaccini , in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte,

		ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
35941/03	30/03/06	Gianni e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
69502/01	06/04/06	Mazzei , in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione della proprietà.
4548/02	20/04/06	Carta , in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni, in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento qualora non determinanti ai fini della condanna.
10180/04	20/04/06	Patrono, Cascini e Stefanelli , in materia di immunità parlamentare, che constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, diritto ad un equo processo, in relazione a fattispecie di archiviazione di procedimenti a seguito di delibere parlamentari di insindacabilità.
176/04	20/04/06	De Sciscio , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un

		livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
30961/03	27/04/06	Sannino , in materia di diritto all'assistenza di difensore: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, a causa della mancata informazione ai difensori d'ufficio dell'avvenuta nomina, nonché della mancata disposizione di rinvii d'udienza con conseguente impossibilità per l'imputato di interrogare i testimoni.
21120/02	24/05/06	Pantuso , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
25513/02	24/05/06	Bova , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
20662/02	24/05/06	Pernici , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
7774/02	24/05/06	Minicozzi , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
3656/02	24/05/06	Marrone , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al

		diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
10399/02	24/05/06	Moretti Francesco , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
3647/02	24/05/06	Cosimo Francesca , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
3643/02	24/05/06	Carmine Francesca , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
68011/11	01/06/06	Mosconi , in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
68345/01	01/06/06	Ciucci , in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
69143/01	01/06/06	Magherini , in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.

70148/01	01/06/06	Fodale , in materia di detenzione provvisoria: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza in relazione alla mancata notifica all'imputato di atti processuali relativi al procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare.
42053/02	08/06/06	Matteoni , in materia di fallimento, che constatata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, relativo al diritto alla libertà di circolazione.
27394/02	08/06/06	Ziccardi , in materia di fallimento, che constatata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
10644/02	08/06/06	Collarile , in materia di fallimento, che constatata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
67917/01 68859/01	15/06/06	Federici Mario n. 2 , in materia di sfratti, che constatata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
213/04	22/06/06	Ucci , in materia di espropriazione, che constatata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.

29871/02	29/06/06	Vertucci , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
17175/02	29/06/06	Calicchio e Urriolabeitia in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
15483/02	29/06/06	Scorzolini , in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
8316/02	29/06/06	Viola , in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41- <i>bis</i> della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione degli articoli 6 e 8 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza.
3653/02	29/06/06	La Frazia , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.

3649/02	29/06/06	Chiumiento , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
6597/03	06/07/06	Ciaramella , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
18791/03	06/07/06	Grossi e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
21757/02	06/07/06	Campello , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
61211/00	06/07/06	Maselli , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
59638/00	11/07/06	Bastone , in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU,

		relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza.
63239/00	11/07/06	La Rosa e Alba , (n. 5) in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
24358/02	11/07/06	Campisi , in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza.
3638/02	13/07/06	Taiani Vincenzo , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
12912/04	13/07/06	Lo Bue e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
12894/04	13/07/06	Zaffuto e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà poiché l'espropriazione indiretta

		non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
3641/02	20/07/06	Taiani , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
3528/03	03/08/06	Capozzi , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
68585/01	03/08/06	Carratu Janes , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
52980/99	08/08/06	Stornaiuolo , in materia di espropriazione, che constata la violazione degli articoli 6 della CEDU, paragrafo 1, della CEDU, relativo alla durata del processo e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, rilevando, nelle considerazioni in diritto, una disfunzione strutturale nella legislazione italiana.

10481/02	21/09/06	Gasser , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1, dell'articolo 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 della CEDU, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
14828/02	21/09/06	Croci e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
19403/03	21/09/06	Dedda e Fragassi , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
33447/02	28/09/06	Martellacci , in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
5941/04	28/09/06	Hu , constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge

		n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
45106/04	05/10/06	Viola Marcello , in materia di diritto a partecipare al processo: dichiara non sussistere violazione dell'art. 6 par. 3 CEDU in caso di partecipazione all'udienza in videoconferenza; in materia di ne bis in idem: dichiara non sussistere, nella fattispecie, violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7 per sostanziale diversità dei fatti posti a base di differenti processi.
69878/01	05/10/06	Gianazza , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
64264/01	05/10/06	Notarnicola , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
30227/01	05/10/06	Capoccia , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di

		legalità.
67125/01	05/10/06	Preziosi , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
69872/01	05/10/06	Spampinato , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
37338/03	05/10/06	Fendi e Speroni , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
70508/01	05/10/06	Medici e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
10022/02	05/10/06	Labruzzo , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo

		alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
9512/04	05/10/06	Messeni Nemagna e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
41248/04	05/10/06	De Nigris (n. 1) , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
1595/02	05/10/06	De Blasi , in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1, dell'articolo 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 della CEDU, e degli articoli 6, 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
18114/02	18/10/06	Hermi , in materia di partecipazione al processo: dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione a fattispecie in cui l'imputato detenuto non aveva partecipato all'udienza in appello asseritamente a causa della mancata traduzione, in lingua a lui nota,

		dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere il trasferimento alla sede di udienza.
21457/04	19/10/06	Ceglia , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
62094/00	19/10/06	Majadallah , in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento, qualora determinanti ai fini della condanna.
68610/01	19/10/06	Gautieri e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
71310/01	26/10/06	Calandra Emanuele ed altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.

12263/01	26/10/06	Ippoliti , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
59909/00	02/11/06	Giacomelli , in materia di valutazione di impatto ambientale con riferimento ad attività di trattamento di rifiuti, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione alla tutela del domicilio.
73575/01	02/11/06	Di Pietro , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
77156/01	02/11/06	Milazzo , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.

35174/03	02/11/06	<i>Matthias e altri</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
15348/03	02/11/06	<i>Perrella (n. 2)</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
25106/03	16/11/06	<i>Trapani Lombardo ed altri</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà. , poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità
162/04	16/11/06	<i>Ippoliti Rita</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
19041/04	16/11/06	<i>Immobiliare Podere Trieste S.R.L.</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione

		della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
10427/02	21/11/06	Roda e Bonfatti , in materia di provvedimenti di allontanamento di minore dal nucleo familiare a tutela del minore stesso, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
72177/01	14/12/06	Bogdanovski , in materia di detenzione in attesa di estradizione, che dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà personale.
1398/03	14/12/06	Markovic e altri , in materia di richieste di risarcimento di parenti di vittime di operazioni militari Nato nell'ex Jugoslavia, effettuate avvalendosi di supporto logistico italiano, che dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso alla giustizia.
13396/03	14/12/06	Iuliano e altri , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
24691/04	14/12/06	Ay Ali , constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in

		vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
68852/01	21/12/06	<i>De Angelis e altri</i> , in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
14405/05	21/12/06	<i>Zunic</i> , constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.

2. Ripartizione delle sentenze per materia

N.	ARGOMENTO	NOMINATIVI
42	Espropriazione illegittima – violazione art. 1 Prot. 1 – constatazione	Sciarrotta ed altri (n. 14793/02) Genovese ed altri (n. 9119/03) Prenna ed altri (n. 69907/01) Immobiliare Cerro (n. 35638/03) Izzo (n. 20935/03) Scordino (n. 1) - Grande Chambre (n. 6813/97) Gianni + 8 altri (n. 35941/03) De Sciscio (n. 176/04) Ucci (n. 213/04) Grossi ed altri (n. 18791/03) Maselli (n. 61211/00) La Rosa e Alba (n. 5) – (n. 63239/00) Lo Blue e altri (n. 12912/04) Zaffuto e altri (n. 12894/04) Capozzi (n. 3528/03) Carratu Janes (n. 68585/01) Stornaiuolo (n. 52980/99) Croci e altri (n. 14828/02) Dedda e Fragassi (n. 19403/03) Gianazza (n. 69878/01) Notarnicola (n. 64264/01) Capoccia (n. 30227/01) Preziosi (n. 67125/01) Spampinato (n. 69872/01) Fendi e Speroni (n. 37338/03) Medici e altri (n. 70508/01) Labruzzo (n. 10022/02) Messeni Nemagna e altri (n.9512/04) De Nigris (n.1) (n. 41248/04) Ceglia (n. 21457/04)

		Gautieri e altri (n. 68610/01) Calandra E. e altri (n. 71310/01) Ippoliti (n. 12263/01) Di Pietro (n. 73575/01) Milazzo (n. 77156/01) Matthias e altri (n. 35174/03) Perrella (n. 2) (n. 15348/03) Trapani Lombardo e altri (n. 25106/03) Ippoliti Rita (n. 162/02) Immobiliare Podere Trieste s.r.l. (n. 19041/04) Iuliano (13396/03) De Angelis (68852/01)
2	Cancellazione dal ruolo per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile	Comellini (n. 15491/02) Otello De Luca (n. 17644/03)
1	Dipendente di società in amministrazione straordinaria – violazione art. 14 in danno di lavoratore per crediti da lavoro - constatazione	Chizzotti (n. 15535/02)
25	Fallimento	Albanese (n. 77924/01) Vitiello (n. 77962/01) Campagnano (n. 77962/01) Pantuso (n. 21120/02) Bova (n. 25513/02) Pernici (n. 20662/02) Minicozzi (n. 7774/02) Marrone (n. 3656/02) Moretti F. (n. 10399/02) Cosimo F. (n. 3647/02) Carmine F. (n. 3643/02) Matteoni (n. 42053/02) Ziccardi (n. 27394/02) Collarile (n. 10644/02) Vertucci (n. 29871/02) Cavicchio e Urriolabeitia La Frazia (n. 3653/02)

		Chiumiento (n. 3649/02) Ciaramella (n. 6597/03) Campello (n. 21757/02) Taiani Vincenzo (n. 3638/02) Taiani (n. 3641/02) Gasser (n. 10481/02) Martellacci (n. 33447) De Blasi (n. 1595/02)
4	Condanna in contumacia	Sejdovic – Grande Chambre – (n.56581/00) Hu (n. 5941/04) Ay Ali (24691/04) Zunic (14405/05)
1	Detenzione illegittima	Pilla (n. 64088/03)
8	Diritto ad equo processo – sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento giudiziario	Grande Chambre: Riccardi Pizzati (n. 62361/00) Musci (n.64699/01) Mostacciuolo G. (1) (n. 64705/01) Mostacciuolo G. (2) (n. 65102/01) Cocchiarella (n. 64886/01) Apicella (n. 64890/01) Zullo E. (n. 64897/01) Procaccini G. e O. (n. 65075/01)
1	Diritto ad un equo processo sotto il profilo del diritto di interrogare i testimoni a carico	Carta (n. 4548/02)
6	Sfratti	Mazzei (n. 69502/01) Mosconi (n. 68011/01) Ciucci (n. 68345/01) Magherini (n. 69143/01) Federici M. (2) (nn. 67917/01 – 68859/01) Scorzolini (n. 15483/02)
1	Immunità parlamentare	Patrono, Cascini e Stefanelli (n. 101180/04)
1	Violazione del diritto alla difesa	Sannino (n. 30961/03)
1	Diritto ad un ricorso sulla legittimità della detenzione	Fodale (n. 70148/01)

	che consenta un procedimento equo in contraddittorio	
3	Regime speciale di detenzione	Bastone (n. 59638/00) Campisi (n. 24358/02) Viola (n.8316/02)
1	Partecipazione al processo	Viola M. (n. 45106/04)
1	Procedimento penale	Majadallah (n. 62094/00)
1	Valutazione ambientale – trattamento rifiuti impatto attività	Giacomelli (n. 59909/00)
1	Diritto alla difesa	Hermi (n. 18114/02) Grande Chambre
1	Misure allontanamento minori dal nucleo familiare	Roda e Bonfatti (10427/02)
1	Violazione diritto alla libertà personale	Bogdanovski (n. 72177/01)
1	Violazione diritto accesso alla giustizia	Markovic (1298/03) Grande Chambre

***III. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
PENALE***

1. Ordinamento penitenziario

Causa Marcello Viola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 8316/02)

(in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975: constatata la violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, nonché al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza)

Fatto. Ricorso proposto, ai sensi degli artt. 3 (*proibizione della tortura*), 6 (*diritto ad un equo processo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 14 CEDU (*divieto di discriminazione*), da un detenuto condannato alla pena della reclusione per dodici anni per il delitto di associazione mafiosa e alla pena dell'ergastolo per omicidio e sequestro di persona. A partire dal 22 luglio 2000, il ricorrente era stato sottoposto al regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni, misura reiterata con otto distinti provvedimenti, tutti oggetto di separati ricorsi proposti dal ricorrente. L'organo competente si era pronunciato, in occasione di ogni ricorso, oltre i termine di dieci giorni previsto dalla citata legge. Nel caso del ricorso contro il quarto provvedimento il tribunale adito aveva dichiarato l'impugnazione irricevibile, essendo spirato il termine di efficacia del provvedimento stesso. Tutti gli altri ricorsi erano stati respinti. La corrispondenza del ricorrente era stata sottoposta a regime di controllo a partire dal 3 agosto del 2000, misura più volte prorogata dal giudice dell'esecuzione, da ultimo con atto del 24 dicembre 2004. I reclami del ricorrente avverso tali misure erano stati dichiarati irricevibili dal medesimo giudice dell'esecuzione.

Decisione. La Corte ha preliminarmente richiamato, quanto alle fonti di diritto nazionale, le sentenze *Ospina Vargas c. Italia del 2004* e *Ganci c. Italia del 2003*. Ha richiamato, inoltre, la sentenza n. 4599 del 2004 della Corte di Cassazione italiana con la quale è stata affermata la sussistenza dell'interesse del detenuto ad ottenere una decisione, anche tardiva, sul proprio reclamo avverso un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge n. 354 del 1975, considerati gli effetti di tale decisione su provvedimenti dello stesso tenore adottati successivamente.

Con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sull'art. 3 CEDU, la Corte ha ricordato che il trattamento per il quale si ricorre deve presentare un minimo di gravità, il cui apprezzamento ha natura relativa ed è effettuato astraendo dalla

natura del reato addebitato, poiché il divieto previsto dall'articolo in questione è assoluto. Nel caso del ricorrente, le motivazioni dei provvedimenti adottati nei suoi confronti non apparivano sproporzionate rispetto ai fatti che gli erano stati addebitati e la sofferenza o l'umiliazione per il ricorrente stesso non avevano superato quel livello che, inevitabilmente, comporta una specifica legittima forma di trattamento o di pena. Inoltre, il ricorrente non aveva addotto, avanti la Corte, elementi che consentissero di ritenere ingiustificata la proroga delle misure restrittive subite.

Pertanto, avuto riguardo all'età e allo stato di salute del ricorrente, la Corte ha ritenuto che il regime ex art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario non avesse raggiunto quel minimo di gravità necessaria per ricadere nell'ambito sanzionato dall'art. 3 CEDU, del quale non ha ravvisato violazione.

Con riferimento alle doglianze fondate sull'art. 8 CEDU, la Corte ha ritenuto infondate quelle riferite alle restrizioni delle visite di familiari sulla base delle argomentazioni già svolte con riferimento all'art. 3 CEDU. Comunque la Corte ha ricordato di essersi già pronunciata sulla compatibilità di tali restrizioni con l'art. 8 CEDU con la sentenza sul caso *Messina c. Italia* del 2000: con tale pronuncia aveva rilevato che il regime ex art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario mirava a spezzare i legami tra detenuto e ambiente criminale d'origine, considerato che, specie per i reati di mafia, le relazioni familiari giocano un ruolo primordiale.

La Corte ha, invece, ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU con riferimento alle misure di controllo della corrispondenza: infatti, pur preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 95/2004, che ha modificato la legge sull'ordinamento penitenziario, con specifico riferimento alla regolamentazione del controllo della corrispondenza dei detenuti, ha constatato che le citate modifiche legislative non incidono sulle violazioni intervenute in precedenza, riconducibili all'assenza di una norma che prevedesse presupposti, durata, estensione delle misure restrittive e modalità di esercizio del potere di irrogazione.

La Corte, pertanto, ha attestato la violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, rilevando che la constatazione delle violazioni intervenute costituisce sufficiente soddisfazione del danno morale lamentato.

La Corte ha poi ravvisato la violazione dell'art. 6 CEDU, par. 1, con riferimento alle doglianze del ricorrente fondate sul fatto che i suoi ricorsi fossero stati esaminati oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge. Le valutazioni della Corte hanno in particolare posto l'accento sulla declaratoria di irricevibilità del ricorso avverso il quarto provvedimento poiché, in tal caso, la mancanza di qualsiasi decisione nel merito aveva annullato l'effetto del controllo giudiziario sul provvedimento stesso. D'altronde, se la legge nazionale prevede un termine di dieci

giorni per la decisione dei ricorsi, la ragione della brevità del termine è da ricondurre all'impatto del regime speciale sui diritti dei detenuti e alla limitazione nel tempo della validità dei provvedimenti adottati.

È stato, invece, ritenuto infondato il motivo di ricorso basato sull'art. 14, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di aver subito un trattamento diverso e deteriore rispetto a persone condannate per fatti di pari gravità.

Causa Bastone c. Italia – Terza Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 59638/00)

(in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975: constata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) CEDU in relazione all'intervenuta autorizzazione del Giudice a procedere al controllo della corrispondenza del ricorrente, sottoposto al temporaneo regime speciale di detenzione ex art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975.

Decisione. La Corte ha ribadito gli orientamenti in materia già espressi in precedenti pronunce ed ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 della CEDU in relazione al controllo indiscriminato della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004 e, specificamente, della novella di cui all'art. 18 *ter* della stessa legge.

Quanto ai danni morali, la Corte ha rilevato che la sola constatazione della violazione commessa costituisce essa stessa una equa soddisfazione, sufficiente a riparare il pregiudizio subito.

Causa Campisi c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 24359/02)

(in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975: constatata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 3 (*proibizione della tortura*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU in relazione: all'intervenuta autorizzazione del Giudice a procedere al controllo della corrispondenza del ricorrente, sottoposto al temporaneo regime speciale di detenzione ex art. 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975; alla contrarietà del regime sopra menzionato alle norme della CEDU relative a pene e trattamenti inumani o degradanti; alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

Decisione. La Corte ha ribadito gli orientamenti in materia già espressi in precedenti pronunce ed ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione al controllo indiscriminato della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004 e, specificamente, della novella di cui all'art. 18 *ter* della stessa legge. Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte ha ritenuto che la sottoposizione del ricorrente al regime speciale dell'art. 41-*bis* non fosse sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità dei reati dallo stesso commessi. Pertanto, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in merito alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo, la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione dell'art. 13 CEDU.

Quanto ai danni morali, la Corte ha rilevato che la sola constatazione della violazione commessa costituisce essa stessa, nella fattispecie, una equa soddisfazione, sufficiente a riparare il pregiudizio subito.

2. Detenzione

Causa Pilla c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 marzo 2006 (ricorso n. 64088/00)

(in materia di esecuzione della pena della reclusione: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, in conseguenza della tardiva applicazione dell'indulto e all'assenza di rimedio indennitario per l'irregolare detenzione subita)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 5 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) e dell'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*). Il ricorrente era stato arrestato nel 1997 in esecuzione di due condanne definitive alla pena della detenzione e, successivamente all'arresto, aveva presentato istanza per il riconoscimento della continuazione tra i reati a base delle due condanne, al fine di beneficiare dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 22 dicembre 1990. Nel dicembre 1997, la Corte d'appello di Napoli, decidendo su tale istanza, riconosceva il vincolo della continuazione e determinava in due anni e quattro mesi il periodo di detenzione. Tuttavia, rigettava la domanda di indulto poiché non era possibile stabilire quali fatti fossero stati commessi prima del termine fissato dal citato D.P.R. n. 394 del 1990 per l'applicazione del beneficio. La Corte di Cassazione, adita dal ricorrente, accoglieva le sue istanze, con sentenza del 30 novembre 1998, ritenendo che, anche in caso di reato continuato, occorresse far applicazione del principio del *favor rei*. Alla luce di tale principio, secondo la Suprema Corte, risultava superfluo distinguere tra i fatti commessi prima e quelli commessi dopo il 24 ottobre 1989, data entro la quale era efficace l'indulto, che doveva quindi essere accordato. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Napoli, in applicazione del principio indicato dalla Corte di Cassazione, riteneva superflua la determinazione di quali fatti fossero stati commessi prima del 25 ottobre 1989 e, con sentenza del 14 dicembre 1999, accordava l'indulto per nove mesi e quattro giorni. In applicazione di tale decisione, il ricorrente – che nel frattempo era stato liberato anticipatamente il 7 luglio 1998 per buona condotta – avrebbe dovuto essere rimesso in libertà il 14 febbraio 1998. Presentava quindi ricorso alla Corte EDU per detenzione irregolare, per il periodo successivo al febbraio 1998, in conseguenza dell'applicazione tardiva dell'indulto, dolendosi anche della mancata riparazione per il periodo di detenzione senza titolo.

Decisione. La Corte, ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti a livello non teorico, ma concreto ed effettivo, ha affermato che le ipotesi di privazione della libertà previste dall'art. 5 CEDU sono soggette ad interpretazione restrittiva, al fine di garantire che nessuno sia privato arbitrariamente della libertà personale. Ha quindi rilevato, alla luce del disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 394 del 1990, che, qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite per l'indulto, i giudici non hanno alcuna discrezionalità nell'applicazione dell'istituto. Pertanto, ad avviso della Corte, la decisione sull'indulto è intervenuta tardivamente, dopo che il ricorrente aveva già scontato una pena superiore a quella eseguibile qualora il beneficio fosse stato tempestivamente applicato, con conseguente violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU. Esaminando la fattispecie anche sotto il profilo del par. 5 di tale articolo (diritto a riparazione per detenzione ingiusta), la Corte ha constatato l'assenza nell'ordinamento italiano di disposizioni che consentissero al ricorrente di chiedere un indennizzo in sede nazionale per detenzione irregolare. Ha quindi dichiarato la violazione del citato articolo anche alla luce del par. 5, mentre non ha ritenuto di affrontare i motivi di ricorso relativi all'art. 13 CEDU.

Quanto ai danni, la Corte non ha ravvisato legame di causalità tra le violazioni constatate e i danni materiali invocati, mentre ha ritenuto che il ricorrente avesse subito danni morali certi e ha conseguentemente accordato €11.000,00 a tale titolo, nonché €3.000,00 per spese di giudizio.

Causa Fodale c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1°giugno 2006 (ricorso n. 70148/01)

(in materia di detenzione provvisoria: constatata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza in relazione alla mancata notifica all'imputato di atti processuali relativi al procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 5, par. 3 (*diritto alla libertà e alla sicurezza*), 6 par. 1 e 3 c) (*diritto ad un equo processo*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, in riferimento a vicende processuali relative ad ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del ricorrente.

In particolare, questi era stato tratto in detenzione provvisoria in forza di ordinanza emessa il 12 luglio 1999, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., nella quale si faceva presente sia che il ricorrente, grazie all'appartenenza ad un'organizzazione criminale, disponeva di contatti che gli avrebbero consentito di commettere altri reati, di

sottrarsi alla giustizia o di nuocere alla genuinità delle prove; sia che, essendo stato il ricorrente medesimo accusato del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. doveva presumersi, salvo prova contraria. In sede di appello da parte del ricorrente, il suddetto provvedimento veniva annullato, con ordinanza del 2 agosto dello stesso anno, in base alla motivazione che non erano stati correttamente valutati gli indizi a carico dello stesso ricorrente che, pertanto, veniva posto in libertà.

Avverso quest'ultima ordinanza il pubblico ministero presentava ricorso alla Corte di Cassazione e la citazione a comparire non veniva notificata all'imputato. La Suprema Corte cassava con rinvio l'ordinanza impugnata, ritenuta illogica e contraddittoria. In sede di rinvio, il difensore dell'imputato eccepeva la nullità della sentenza della Corte di Cassazione, in quanto non era stato informato dell'udienza a seguito della quale era stata pronunciata, sostenendo che l'art. 627, comma 4¹⁷ – del quale chiedeva che non si facesse applicazione – comportava una violazione del diritto alla difesa.

Il giudice del rinvio, rigettata tale eccezione, confermava parzialmente l'ordinanza del 12 luglio e il ricorrente veniva nuovamente tratto in arresto e posto in detenzione provvisoria. Avverso il provvedimento del rinvio presentava ricorso in Cassazione il ricorrente stesso, sollevando questione di costituzionalità del citato art. 627, comma 4, c.p.p., ricorso respinto con sentenza dell'11 dicembre 2000.

Nel frattempo si svolgeva il giudizio di merito che si concludeva con l'assoluzione definitiva dell'imputato.

Decisione. La Corte – fin dalla fase della ricevibilità – ha ritenuto di esaminare la fattispecie oggetto del ricorso non sotto il profilo delle disposizioni invocate dal ricorrente, bensì con riferimento a quella contenuta nel par. 4 dell'art. 5 (legalità della detenzione), disposizione considerata *lex specialis* in materia di detenzione rispetto alle esigenze generali di cui agli artt. 13 e 6.

Sotto questo profilo la Corte ha osservato che, qualora gli Stati prevedano un sistema giurisdizionale articolato in più gradi per l'esame della legalità della detenzione, nel corso dei relativi procedimenti devono essere rispettate le esigenze sia di sostanza che di forma necessarie ai fini del concetto di legalità. Poiché il ricorso in Cassazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 2 agosto 1999 tendeva alla conferma della precedente ordinanza di detenzione provvisoria, l'esito del procedimento in Cassazione risultava determinante ai fini della decisione della legittimità della detenzione del ricorrente. Per tali motivi la Corte ha constatato la violazione dell'art. 5, par. 4 e ha respinto la difesa dello Stato italiano, secondo la

¹⁷ Ai sensi del quale le nullità verificatesi nei precedenti giudizi non possono essere fatte valere nel giudizio di rinvio.

quale la citata disposizione doveva considerarsi non applicabile, sia perché il ricorrente era in libertà all'epoca del procedimento in Cassazione, sia perché la stessa Corte di Cassazione si era limitata a fissare principi per il giudizio di rinvio, giudizio al quale il ricorrente aveva potuto partecipare.

Nel constatare la violazione, la Corte ha rilevato che, quando un giudice esamina un ricorso in materia di detenzione, il relativo procedimento deve svolgersi in contraddittorio e garantire la “parità delle armi” tra le parti. Tale regola deriva dall'art. 6 CEDU, nella “parte penale” che tutela anche la facoltà delle parti di conoscere le argomentazioni e gli elementi di prova prodotti dall'altra parte e di dibatterli; inoltre, la nozione di “accusa penale” contenuta nell'art. 6, par. 1, riguarda anche le fasi anteriori al processo di merito.

Poiché la constatazione di violazione dell'art. 5, par. 4, non implica – ad avviso della Corte – che la detenzione sia stata illegittima o comunque contraria alla Convenzione, la stessa Corte non ha ravvisato alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e i danni materiali di cui il ricorrente aveva chiesto il risarcimento. Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto sufficiente ed equa riparazione la constatazione della violazione e ha inoltre concesso al ricorrente € 1.500,00 a titolo di spese per le procedure giudiziarie nazionali e €3.500,00 per le spese per il procedimento avanti la Corte stessa.

Causa Bogdanovski c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 72177/01)

[\(in materia di detenzione in attesa di estradizione: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà personale\)](#)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'articolo 5, par. 1 e 5, CEDU (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) in relazione all'eccessiva e irragionevole durata della detenzione in attesa dell'extradizione. Il ricorrente lamentava, in particolare, che: il suo stato di carcerazione si era prolungato illegittimamente; dopo il ritiro dell'ordine di estradizione da parte del Ministro della giustizia non era stato posto immediatamente in libertà; non avrebbe potuto ottenere la riparazione dei danni subiti. Lo Stato italiano sosteneva, invece, l'assenza di limiti temporali alla detenzione in attesa dell'extradizione, considerando pienamente legittima la durata della privazione della libertà, in quanto era in corso la procedura che avrebbe portato la Corte d'appello ad adottare la decisione finale, tenuto anche conto della complessità del caso e della mancanza di collaborazione del ricorrente.

Decisione. La Corte ha prima di tutto eccepito l'inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 5, par. 3 della Convenzione, affermando che il diritto di ogni persona arrestata o detenuta di essere giudicata entro un termine ragionevole o liberata durante il processo – riconosciuto dalla suindicata norma – non si estende all'individuo per il quale sia in corso un procedimento di estradizione. Infatti, l'ambito di applicazione del par. 3 è espressamente circoscritto alle sole ipotesi previste dall'art. 5, par. 1, lett. c) – vale a dire al caso di un individuo arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi siano motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi siano motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso.

La norma di riferimento è pertanto da rinvenirsi nell'art. 5, par. 1 lett. f) in forza del quale solo lo svolgimento della procedura di estradizione può legittimare la privazione della libertà. Ne discende che, se la procedura non è condotta dalle autorità con la diligenza richiesta, la detenzione non è più giustificata ai sensi del suindicato articolo.

Quanto alla eccessiva e irragionevole durata del processo lamentata dal ricorrente, la Corte ha osservato che il ritardo di sei mesi, accumulato dalle autorità italiane nella procedura di estradizione, non poteva essere considerato eccessivo. Né poteva essere addebitata alle stesse la responsabilità per l'ulteriore ritardo derivante dalla sospensione dell'esecuzione dell'extradizione, stante la primaria necessità di preservare il ricorrente dal rischio di un danno grave e irreparabile per la sua persona.

Sul punto, la Corte ha rilevato come le autorità in questione non fossero tenute a liberare il ricorrente prima di avere raccolto le notizie necessarie relative al suo *status* di rifugiato ed ai pericoli nei quali sarebbe incorso ove fosse stato estradato in Jugoslavia. Peraltro, il ricorrente era stato rimesso in libertà due mesi e ventitré giorni dopo il provvedimento di sospensione: termine che la Corte non ha ritenuto né eccessivo o irragionevole, anche alla luce della complessità del caso, della mancanza di cooperazione e della reticenza del ricorrente durante la procedura *de quo*.

In ogni caso, sebbene la procedura di estradizione avrebbe potuto svolgersi più velocemente, la detenzione del ricorrente in pendenza della suddetta procedura è sempre stata giustificata alla luce dell'art. 5, par. 1, lett. f), CEDU.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 5, par. 1 CEDU, la Corte, nel ricordare che lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, ha affermato che l'elenco delle restrizioni del diritto alla libertà contenuto nell'articolo 5, par. 1, deve ritenersi tassativo e di stretta interpretazione. Nel caso di specie, la decisione assunta dal Ministro della giustizia

di ritirare il provvedimento di estradizione, stante la sua incompatibilità con lo *status* di rifugiato, non poteva essere paragonata ad un ordine di liberazione immediata. Quello del ministro era solamente un atto del potere politico che le autorità giudiziarie dovevano esaminare ed interpretare per determinare le ripercussioni sulla validità della misura di prevenzione applicata al ricorrente.

Per quanto riguarda, infine, l'asserita violazione dell'art. 5, par. 5, in merito al risarcimento dei danni subiti per le violazioni della Convenzione denunciate dal ricorrente, la Corte ha rilevato che, in assenza di una pronuncia delle autorità nazionali o delle istituzioni CEDU che accerti l'esistenza di una violazione di uno dei paragrafi dell'art. 5, non è possibile accordare alcuna riparazione.

Pertanto, la Corte non ha ravvisato alcuna violazione dell'art. 5 CEDU, par. 1 e 5.

3. Immunità parlamentari

Causa Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 10180/04)

(constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, diritto ad un equo processo, in relazione a fattispecie di archiviazione di procedimenti a seguito di delibere parlamentari di insindacabilità)

Fatto. Ricorso presentato da tre magistrati per violazione degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo avanti un'istanza nazionale*), 14 (*divieto di discriminazioni*) CEDU, in relazione all'archiviazione di procedimenti penali intentati dai medesimi magistrati nei confronti di due deputati, per diffamazione aggravata conseguente a dichiarazioni rese alla stampa da parte degli stessi deputati¹⁸. L'archiviazione di detti procedimenti era stata disposta a

¹⁸ La vicenda può essere ricostruita come segue: i magistrati in questione, collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, erano stati assegnati all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia fino all'ottobre 2001. Nel corso di tale mese, durante i lavori parlamentari sul progetto di legge sulle rogatorie internazionali, un senatore faceva riferimento all'esistenza di una nota interna del suddetto Ufficio che sarebbe stata di tenore critico nei confronti del progetto di legge in esame. Nello stesso mese veniva disposto un avvicendamento di personale nell'Ufficio legislativo e i magistrati Patrono, Cascini e Stefanelli venivano ricollocati in ruolo. Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre, due deputati rilasciavano interviste a quotidiani nazionali contenenti dichiarazioni ritenute diffamanti dai suddetti magistrati che, pertanto, sporgevano querela per diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato nei confronti dei due deputati. Nel corso dei relativi procedimenti penali, intervenivano

seguito di deliberazioni della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse da parte dei suddetti parlamentari. Nel procedimento contro uno dei due deputati, un ricorrente aveva presentato atto di opposizione all'archiviazione, chiedendo che venisse sollevato conflitto di attribuzione avanti la Corte costituzionale, ma tale richiesta era stata respinta.

Decisione. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano avuto alcuna possibilità, data l'archiviazione dei procedimenti, di ottenere una qualsiasi forma di riparazione per il pregiudizio sofferto per la violazione del diritto ad un equo processo, diritto che non è assoluto, ma che non può essere limitato fino al punto da essere minacciato nella sua stessa sostanza. Le limitazioni del diritto ad un giudizio di merito sono ammissibili – cioè coerenti con l'art. 6, par. 1, CEDU – solo se perseguono uno scopo legittimo ed esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra tale fine e i mezzi impiegati per raggiungerlo. Nella specie, il fine della limitazione derivante dall'art. 68 della Costituzione italiana è dato dalla garanzia della libertà del dibattito parlamentare contro azioni persecutorie e dal mantenimento della separazione dei poteri. In assenza di un legame evidente con l'attività parlamentare, occorre un'interpretazione restrittiva del concetto di proporzionalità, specie quando la limitazione del diritto deriva da deliberazioni di organi politici¹⁹.

Alla luce di tali considerazioni²⁰ la Corte ha ritenuto che l'archiviazione dei procedimenti, disposta a seguito delle deliberazioni di insindacabilità adottate dalla Camera, abbia avuto l'effetto di impedire ogni azione a tutela della reputazione dei

le deliberazioni della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse da parte dei suddetti parlamentari e, conseguentemente, veniva emesso decreto di archiviazione da parte dei GIP competenti.

¹⁹ Due giorni prima dell'emanazione della sentenza Patrono, Cascini e Stefanelli, una Camera della Seconda Sezione della Corte ha emanato la sentenza Rosero Bento c. Portogallo che ha dimostrato un orientamento di sostanziale apertura nei confronti dell'istituto dell'immunità. Infatti, ha ravvisato la violazione dell'art. 10 CEDU, e quindi del diritto alla libertà di espressione, a seguito di condanna per diffamazione di un sindaco per aver formulato espressioni ritenute diffamatorie nei confronti di un membro di un consiglio comunale, nell'ambito di un dibattito in seno a tale organo. Infatti, ad avviso della Corte, anche in mancanza di specifica previsione normativa di immunità, la libertà di espressione non può essere limitata se non in ragionevole proporzione in vista di uno scopo legittimo. Secondo la Corte, infatti, le dichiarazioni per le quali era intervenuta la condanna, anche se non erano coperte da alcuna immunità parlamentare, erano state pronunciate in una sede quantomeno comparabile con il parlamento dal punto di vista degli interessi ivi rappresentati, in quanto in un contesto democratico il parlamento o gli organi ad esso paragonabili costituiscono tribune indispensabili per il dibattito politico e un'ingerenza nell'ambito di tali organi potrebbe risultare giustificata solo in presenza di esigenze imperative che, nella fattispecie, difettavano.

²⁰ Che si pongono in assoluta continuità con l'orientamento giurisprudenziale in materia finora espresso dalla Corte, come emerge, con riferimento all'Italia, dalle sentenze Cordova del 2003, De Iorio del 2004 e Ielo del 2005, per le quali si vedano i Quaderni nn. 1 e 2 di questa collana.

ricorrenti, senza rispettare il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di salvaguardia dell'interesse pubblico e i diritti fondamentali dell'individuo.

La Corte ha ricordato che già nelle sentenze *Cordova del 2003* e *De Iorio del 2004* aveva preso atto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che, a partire dalla sentenza n. 10 del 2000, aveva ritenuto illegittima un'estensione dell'immunità a dichiarazioni che non fossero in rapporto di sostanziale connessione con precedenti atti parlamentari. D'altro canto, pur constatando che, nella fattispecie, il Gip aveva ritenuto che le dichiarazioni rese alla stampa rientrassero nelle funzioni parlamentari e fossero coperte dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, la Corte europea ha considerato, da un lato, spettante alle autorità nazionali l'interpretazione della legislazione interna, e, dall'altro, di propria competenza la verifica della compatibilità con la CEDU degli effetti derivanti da tale interpretazione. Nella fattispecie, ha constatato che tale interpretazione aveva violato l'art. 6 della Convenzione.

Gli altri motivi di ricorso sono stati considerati sostanzialmente assorbiti, avendo la Corte ritenuto preminente l'esame dei fatti alla luce dell'art. 6 CEDU.

A seguito della constatazione della violazione di tale articolo, la Corte ha concesso, a ciascun ricorrente, € 8.000,00 a titolo di danno morale e € 2.000,00 per le spese di giudizio.

4. Diritti dell'imputato

Causa Carta c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 4548/02)

(in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni, in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento qualora non determinanti ai fini della condanna)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. d) CEDU (*diritto ad un equo processo e diritto ad interrogare i testimoni a carico*) sulla base della doglianza che la condanna riportata dal ricorrente fosse fondata su dichiarazioni di un testimone che il ricorrente stesso non aveva avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare nel corso del procedimento.

Decisione. La Corte ha preliminarmente affermato il principio secondo il quale gli elementi di prova devono, in linea di principio, essere prodotti davanti all'imputato in pubblica udienza, in vista del contraddittorio. Eccezioni a tale principio sono accettabili solo a condizione che siano salvaguardati i diritti della difesa, accordando all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico o interrogarne l'autore anche successivamente alla deposizione; ciò anche in considerazione del fatto che può essere necessario per le autorità giudiziarie ricorrere a deposizioni risalenti a fase predibattimentale. Tuttavia, i diritti della difesa risultano limitati in modo incompatibile con l'art. 6 CEDU quando una condanna si fonda unicamente o in modo determinante su deposizioni fatte da soggetto che l'imputato non ha potuto interrogare o far interrogare in fase istruttoria o dibattimentale. Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che – se sulla base degli artt. 500 e 513 c.p.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti, l'autorità giudiziaria nazionale aveva potuto utilizzare dichiarazioni pronunciate prima del dibattimento da parte di un coimputato che successivamente si era avvalso della facoltà di non rispondere – tuttavia tali dichiarazioni non avevano costituito né il solo elemento di prova sul quale il giudice di merito aveva fondato la condanna del ricorrente, né un elemento determinante. Infatti, le dichiarazioni in questione avevano costituito solo elementi utilizzati per corroborare prove a carico prodotte nel corso del pubblico dibattimento nel rispetto del contraddittorio.

Pertanto la Corte ha ritenuto non violato l'art. 6, par. 1 e 3, lett. d), CEDU.

Causa Majadallah c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 62094/00)

(in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento, qualora determinanti ai fini della condanna)

Fatto. Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione ad un processo penale in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese fuori del processo da persone successivamente irreperibili. Tali dichiarazioni erano state ritenute credibili dal giudice che ne aveva autorizzato la lettura in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p., in quanto confermate da una testimonianza resa da un poliziotto. La condanna era stata confermata in appello e il ricorso in cassazione del condannato era stato dichiarato inammissibile. Ad avviso del ricorrente, il processo

non era stato equo essendo stata la condanna fondata esclusivamente su dichiarazioni di persone che, in modo del tutto prevedibile, si erano rese irreperibili successivamente allo svolgimento dei fatti.

Decisione. La Corte – premesso che non appartiene alla propria competenza la valutazione in ordine all'ammissibilità delle prove o alla colpevolezza del ricorrente, avendo, invece, la facoltà di considerare se il procedimento nel suo insieme sia stato equo e siano stati rispettati i diritti della difesa – ha affermato che l'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) postulano che l'imputato abbia un'occasione adeguata e sufficiente per contestare testimonianze a carico e interrogarne l'autore al momento della deposizione o successivamente. Perciò, i diritti della difesa subiscono una restrizione incompatibile con le garanzie dell'art. 6 CEDU quando una condanna si fonda unicamente o in misura determinante su deposizioni di persone che l'incolpato non ha potuto interrogare o far interrogare. Nella fattispecie, la condanna era fondata anche sulla testimonianza di un poliziotto che non aveva assistito ai fatti e che, quindi, si era limitato a riferire le dichiarazioni fatte dalle persone irreperibili. Inoltre, il proprietario del locale in cui i fatti si erano svolti, chiamato a deporre dalla difesa, non si era presentato in udienza e la difesa stessa aveva rinunciato alla sua testimonianza.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d) CEDU, considerato che le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dalle persone irreperibili non risultavano corroborate da altre prove a carico del ricorrente in pubblico dibattimento e nel rispetto del contraddittorio.

Quanto ai danni materiali asseriti dal ricorrente, la Corte ha ritenuto di non poter individuare alcun nesso di causalità tra essi e la violazione constatata, non potendosi valutare a quale risultato sarebbe pervenuto il procedimento penale se la violazione della Convenzione non si fosse verificata. Del resto, ad avviso della Corte, nella fattispecie la constatazione di tale violazione costituisce una soddisfazione equa e sufficiente.

La Corte ha ribadito, inoltre, che quando riscontra che la condanna di un ricorrente è stata pronunciata all'esito di un processo non equo, in linea di principio il ristoro più appropriato per il ricorrente stesso sarebbe quello di consentire lo svolgimento in tempo utile di un nuovo processo, nel rispetto dell'art. 6 CEDU.

Infine, la Corte ha disposto il versamento al ricorrente di €7.300,00 da parte dello Stato italiano per spese giudiziarie.

Causa Sannino c. Italia – Terza Sezione – sentenza 27 aprile 2006 (ricorso n. 30961/03)

(in materia di diritto all'assistenza di difensore: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, a causa della mancata informazione ai difensori d'ufficio dell'avvenuta nomina, nonché della mancata disposizione di rinvii d'udienza con conseguente impossibilità per l'imputato di interrogare i testimoni)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*). Il ricorrente lamentava, in particolare, che il processo che aveva portato alla sua condanna non era stato equo e che non gli era stato garantito un secondo grado di giudizio. Durante il processo era stato difeso da diversi avvocati, sia di fiducia che d'ufficio. Condannato a 2 anni di reclusione, il ricorrente aveva proposto senza successo diverse impugnazioni.

Decisione. La Corte ha rilevato che il difensore nominato d'ufficio al ricorrente era stato informato della data della successiva udienza, ma non della propria nomina. Tale mancanza da parte delle autorità ha comportato per il ricorrente lo svantaggio di essere rappresentato da un diverso difensore ad ogni udienza. Sebbene non vi fosse alcuna prova che i difensori in sostituzione fossero pienamente a conoscenza del caso del loro assistito, ad avviso della Corte, le autorità hanno omesso di disporre un rinvio per permettere loro di approfondire il caso. Inoltre, i medesimi difensori non avevano richiesto che fossero ascoltati i testimoni a favore della difesa, la cui audizione era stata autorizzata dal Tribunale su istanza dei primi due avvocati. In considerazione del fatto che le autorità italiane non si erano assicurate che l'imputato fosse adeguatamente difeso e rappresentato, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 6 CEDU.

Per questo motivo, non ha ritenuto necessario procedere ad esaminare la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art. 2, Prot. n. 7.

Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisse di per sé una soddisfazione equa e sufficiente, riconoscendo al ricorrente la somma di €9.000,00 per le spese sostenute.

La Corte si è quindi soffermata sulla propria giurisprudenza relativa a cause intentate nei confronti della Turchia (*Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004), in materia di indipendenza e imparzialità delle corti, per ricordare che, in via di principio, la riparazione più appropriata nei confronti del ricorrente sarebbe costituita dallo svolgimento di un nuovo giudizio, in tempi utili, a richiesta del ricorrente stesso. Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte anche in cause relative all'Italia, nelle quali la constatazione di violazione dell'art. 6 CEDU riguardava il diritto di partecipare al processo e

quello di interrogare i testimoni a carico. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Grande Camera con la sentenza *Ocalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e con la già citata sentenza *Sejdovic* del 1° marzo 2006.

Pertanto, posto che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento adeguato per riparare una violazione dell'art. 6 CEDU, tuttavia le misure specifiche da adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della sentenza emanata dalla Corte, tenendo conto della sua giurisprudenza.

D'altronde – prosegue la sentenza – non spetta alla Corte medesima indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.

Causa Marcello Viola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 45106/04)

(in materia di diritto a partecipare al processo: dichiara non sussistere violazione dell'art. 6 par. 3 CEDU in caso di partecipazione all'udienza in videoconferenza; in materia di *ne bis in idem*: dichiara non sussistere, nella fattispecie, violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7 per sostanziale diversità dei fatti posti a base di differenti processi)

Fatto. Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*) e 4 del Prot. n. 7 (*diritto di non essere giudicato o punito due volte*) da un detenuto condannato a seguito di processo al cui dibattimento aveva partecipato in videoconferenza, il che, a suo avviso, era avvenuto in violazione del diritto ad un equo processo. Il ricorrente, che era stato condannato anche per abuso di porto d'armi, asseriva di essere già stato imputato per tale reato in un precedente processo conclusosi con assoluzione.

Decisione. La Corte, esaminando l'art. 6 CEDU, ha rilevato che le esigenze sottese al paragrafo 3 rappresentano aspetti particolari del diritto ad un equo processo garantito dal paragrafo 1. La presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto, sia per il suo diritto ad essere ascoltato sia per l'esigenza di controllare l'esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con quelle della vittima e dei testimoni; ciò anche se l'art. 6 non richiede espressamente che siano presi in considerazione gli interessi di

tali soggetti, in quanto comunque tutelati da altri articoli della Convenzione. Pertanto, i principi che presiedono ad un equo processo richiedono che gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a deporre. Anche se non espressamente menzionata nell'art. 6, la facoltà dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo ed alla normativa che li disciplina. Tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6 all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dell'intero procedimento e del ruolo che vi ha svolto il giudice dell'appello. Perciò, anche quando tale giudice ha piena giurisdizione, l'art. 6 non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza o, a maggior ragione, a comparire personalmente. È di importanza cruciale, invece, che l'imputato sia adeguatamente difeso sia in primo che in secondo grado, ma l'art. 6 non precisa le condizioni di esercizio della difesa, lasciando agli Stati la scelta dei mezzi più idonei per assicurare il diritto alla difesa, mentre spetta alla Corte valutarne la compatibilità con le esigenze di un equo processo, nella prospettiva di una tutela di diritti concreti ed effettivi e non teorici od illusori. In particolare, la compressione del diritto alla riservatezza della comunicazione dell'imputato con il difensore va valutata, con riferimento al diritto ad un equo processo, avendo riguardo all'intero procedimento e misure restrittive in materia di equo processo possono essere applicate solo se necessarie.

La Corte, preso atto delle disposizioni internazionali in materia di partecipazione al processo penale a mezzo di videoconferenza (II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000 e risoluzione in materia di protezione dei testimoni nel quadro della lotta contro la criminalità organizzata adottata dal Consiglio europeo il 23 novembre 1995) ha rilevato che le disposizioni nazionali in materia (art 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p. *partecipazione al dibattimento a distanza*) – valutate non contrastanti con la Costituzione e la CEDU dalla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 342 del 1999 – erano state correttamente applicate. Nel caso concreto, poi, il ricorrente non si doleva di non aver potuto seguire il dibattimento, ma delle modalità della sua partecipazione, allegando che il mezzo tecnico prescelto avesse creato difficoltà di difesa, senza dimostrare però che altri imputati in situazione analoga alla propria fossero stati trattati in modo differente. Perciò la Corte ha valutato tali modalità e – considerato che la partecipazione a

mezzo di videoconferenza di un imputato per delitti legati ad attività mafiose consente la realizzazione di fini legittimi ai sensi della CEDU, cioè difesa dell'ordine pubblico, prevenzione di reati, salvaguardia dei testimoni e delle vittime, nonché garanzia di una durata ragionevole del processo – ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione dell'articolo 6.

Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7, la Corte ha poi rilevato che l'imputazione di porto abusivo di armi oggetto del secondo processo conclusosi con condanna si riferiva a fatti relativi ad un periodo successivo a quello cui aveva riguardo l'imputazione del primo processo conclusosi con assoluzione e che, pertanto, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7.

Causa Hermi c. Italia – Grande Camera – sentenza 18 ottobre 2006 (ricorso n. 18114/02)

(in materia di partecipazione al processo: dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione a fattispecie in cui l'imputato detenuto non aveva partecipato all'udienza in appello asseritamente a causa della mancata traduzione, in lingua a lui nota, dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere il trasferimento alla sede di udienza)

Fatto. A seguito di ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione ad una condanna penale asseritamente emanata in lesione dei diritti di difesa, veniva pronunciata da una Camera della Quarta Sezione della Corte di Strasburgo la sentenza 28 giugno 2005. Il ricorrente, cittadino tunisino arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e indagato per traffico di stupefacenti, aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato previsto dagli articoli 438 e 443 del c.p.p. ed era stato condannato a sei anni di reclusione e a circa € 20.000 di ammenda. Il ricorrente aveva quindi presentato appello per motivi di diritto. La Corte di appello, dopo aver rigettato la richiesta della difesa di tradurre il ricorrente in udienza – richiesta presentata nel corso della medesima udienza – aveva confermato il giudizio di primo grado. Era stato quindi proposto ricorso per cassazione in relazione alla mancata partecipazione personale dell'imputato all'udienza di appello e alla mancata traduzione in lingua araba della citazione a comparire in appello. La Cassazione aveva respinto il ricorso, affermando che la traduzione degli atti giudiziari nella lingua dell'accusato non era obbligatoria; che il medesimo poteva farsi assistere gratuitamente da un interprete; che la presenza dell'imputato in udienza non era obbligatoria e che, comunque, l'interessato non aveva comunicato la propria volontà di partecipare all'udienza.

La sentenza del 28 giugno 2005 della Quarta Sezione, rilevato che la nozione di equo processo implica la facoltà per l'imputato di assistere al dibattimento e che la valutazione in merito all'applicazione al grado di appello dei principi dell'equo processo stabiliti dalla CEDU dipende dalla considerazione dell'effettiva disciplina disposta in sede nazionale per lo specifico grado di giudizio, osservava la necessità di verificare se il ricorrente avesse rinunciato a esercitare il proprio diritto di partecipare all'udienza di appello. La Corte prendeva atto che: il giudice nazionale aveva ritenuto esservi stata la rinuncia a partecipare all'udienza, rinuncia coincidente con la mancata espressione della volontà di comparire all'udienza a seguito della notifica di un avviso relativo alla facoltà di chiedere il trasferimento alla sede di udienza; tale avviso non era stato tradotto in una lingua parlata dall'imputato; non era stato stabilito in quale misura l'interessato avesse capacità di comprensione dell'italiano; l'imputato era stato condotto d'ufficio al dibattimento in primo grado e poteva quindi ragionevolmente attendersi il medesimo trattamento in appello; che, in ogni caso, l'avvocato dell'imputato aveva chiesto in udienza il trasferimento dell'imputato stesso alla sala di udienza, manifestando quindi la volontà dell'imputato. Di conseguenza la Corte, con l'opinione dissenziente di tre giudici, riteneva che il ricorrente non avesse rinunciato al diritto a partecipare all'udienza di appello e constatava la violazione dell'articolo 6 della CEDU, escludendo tuttavia la sussistenza di un possibile nesso di causa tra tale violazione e l'esito del processo penale e accordando al ricorrente € 1000,00 per danni morali e € 4000,00 per spese e onorari, oltre agli interessi.

Il 23 settembre 2005, il Governo italiano chiedeva il rinvio della causa Hermi c. Italia alla Grande Camera, istanza accolta il 30 novembre 2005.

Decisione . La Corte, in composizione di Grande Camera, ha considerato, sotto il profilo del diritto a partecipare alle udienze, che la presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto. Inoltre, anche se non espressamente menzionata nell'art. 6, la facoltà dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo e alla normativa che li disciplina. Tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6

all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dell'intero procedimento e del ruolo che vi ha svolto il giudice dell'appello. Perciò, anche quando tale giudice ha piena giurisdizione, l'art. 6 non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza o, a maggior ragione, a comparire personalmente.

Sotto il profilo del diritto dell'accusato di essere informato delle accuse formulate a suo carico, la Corte ha notato che l'art. 6 par. 3 CEDU richiede una rilevante cura nella notifica dell'accusa all'imputato, pur non esigendone la traduzione scritta. Infatti, l'imputazione ha un ruolo fondamentale nel procedimento penale poiché dal momento della notifica l'imputato è informato della base legale e fattuale dell'imputazione stessa. Lo stesso art. 6 par. 3 CEDU lett. e) prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria: tuttavia, tale disposizione non richiede una traduzione scritta di ogni atto ufficiale e fa riferimento all'interprete e non ad un traduttore.

Sotto il profilo della rinuncia al diritto a comparire, la Corte ha rilevato che tale rinuncia deve essere stabilita in modo non equivoco e accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità, oltre a non ledere alcun interesse pubblico importante. Inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato, attraverso il suo comportamento, ad un diritto fondato sull'art. 6 CEDU, si deve valutare se questi avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento; né spetta all'imputato provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia o che la sua assenza era dovuta ad un caso di forza maggiore. Perciò, l'art. 6 CEDU pone al giudice l'obbligo di controllare se l'imputato abbia potuto conoscere la data dell'udienza e fosse informato degli adempimenti necessari per prendervi parte.

Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva partecipato alle udienze del primo grado, svoltosi con il rito del giudizio abbreviato; rito caratterizzato da un indebolimento delle garanzie procedurali, ma che consente di ottenere una sentenza entro un termine ragionevole, così semplificando e accelerando i processi penali. Quanto al giudizio di appello, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva il diritto di essere presente ai sensi della normativa italiana, ma che questa constatazione non implica necessariamente che tale presenza sia richiesta dall'art. 6 par. 1 CEDU, poiché le esigenze di tale disposizione sono autonome rispetto a quelle della legislazione nazionale. La cognizione devoluta dall'appellante al giudice dell'appello aveva ad oggetto la definizione giuridica dei fatti e l'interpretazione della legge interna e il condannato non aveva negato in alcun momento del procedimento i fatti a base dei capi d'accusa. Perciò, ad avviso della Corte, la presenza fisica del ricorrente in udienza non avrebbe potuto influire

sui fatti posti a fondamento della condanna. La Corte ha anche considerato che, poiché il pubblico ministero non può presentare appello contro le sentenze di condanna emesse ad esito del giudizio abbreviato che non modificano la definizione giuridica del reato, il giudice dell'appello non poteva compiere alcuna *reformatio in peius*.

Inoltre, la Corte ha rilevato che, dagli atti di causa, risultava che il ricorrente avesse una conoscenza della lingua italiana sufficiente per comprendere il significato dell'avviso recante informazione della data d'udienza e che, quindi, non fosse necessaria alcuna traduzione o interpretazione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto spiacevole che tale avviso non indicasse la facoltà del ricorrente di richiedere, almeno cinque giorni prima, di essere condotto in udienza; ma, comunque, ha fatto presente che non costituisce un obbligo dello Stato indicare dettagliatamente in ogni atto della procedura i diritti e le facoltà dell'imputato, mentre, invece, spetta al difensore informare il proprio cliente di come avvalersene. La Corte ha anche deplorato l'assenza di comunicazione tra il ricorrente e i propri avvocati, constatando, però, che non può essere data allo Stato la responsabilità delle incapacità degli avvocati scelti o d'ufficio.

Pertanto, la valutazione da parte del giudice dell'appello dell'omissione di richiesta di traduzione in udienza in termini di rinuncia implicita del ricorrente alla partecipazione alla medesima appare ragionevole e non arbitraria. Del resto, il trasferimento di un detenuto richiede l'adozione di misure organizzative e di sicurezza, il che giustifica la previsione di un termine per la presentazione della richiesta di traduzione da parte del detenuto stesso.

La Corte ha quindi dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU.

5. Contumacia

Causa Sejdivic c. Italia – Grande Camera – sentenza 1° marzo 2006 (ricorso n. 56581/00)

(constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU)

Fatto. A seguito di ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione a una condanna penale ritenuta lesiva dei diritti di difesa, veniva emanata da una Camera della Prima Sezione della Corte di Strasburgo la sentenza 10 novembre 2004. La fattispecie riguardava un soggetto che, inquisito su base testimoniale per omicidio e divenuto latitante a seguito di un mandato di arresto ineseguito per irreperibilità, non aveva partecipato alle udienze dibattimentali del procedimento penale. A seguito dell'impossibilità di notificare l'invito a nominare un difensore di fiducia, il ricorrente era stato difeso nel procedimento da un avvocato d'ufficio; successivamente alla condanna a 21 anni e 8 mesi di reclusione, il difensore d'ufficio aveva deciso di non interporre appello. Il ricorrente era stato quindi tratto in arresto in Germania e il Governo italiano ne aveva chiesto l'extradizione; le Autorità tedesche, preso atto che non risultava che l'interessato avesse avuto ufficialmente conoscenza delle accuse a lui rivolte, avevano rigettato la domanda di estradizione, motivando che l'ordinamento italiano non avrebbe garantito al ricorrente, con un sufficiente grado di certezza, la possibilità di riapertura del processo; l'interessato era stato quindi posto in libertà e aveva presentato ricorso alla Corte europea.

La sentenza del 10 novembre 2004 aveva constatato la violazione dell'art. 6 CEDU e aveva preso atto che la suddetta violazione conseguiva a una disfunzione dell'ordinamento italiano in materia di processo in contumacia; aveva quindi affermato l'obbligo dell'Italia di garantire, con opportune misure, la tutela del diritto del contumace ad avere un giusto processo, laddove manchi la prova che questi fosse a conoscenza del processo stesso o che ad esso si fosse volontariamente sottratto; aveva inoltre dichiarato che la constatazione

dell'intervenuta violazione rappresentava una sufficiente soddisfazione equitativa del danno morale sofferto; aveva infine posto a carico dell'Italia il versamento, a favore del ricorrente, di €6.000,16 per spese di giudizio, con interessi.

Il 7 febbraio 2005, il Governo italiano chiedeva il rinvio della causa Sejdovic c. Italia alla Grande Camera, istanza accolta il 30 marzo 2005. Nel giudizio è intervenuto, in qualità di terzo, ai sensi dell'art. 36 CEDU, il governo slovacco.

Decisione. La Corte ha ricordato che ogni soggetto condannato in un procedimento in cui è assente ha il diritto di ottenere che, di nuovo, venga giudicato sul merito dell'accusa dopo essere stato ascoltato, a meno che non sia stato accertato che abbia rinunciato al diritto di comparire e di difendersi. La Corte non ha accolto la tesi del Governo italiano secondo la quale il ricorrente non aveva diritto al rinnovamento del processo, poiché aveva tentato di sottrarsi alla giustizia. Tale tesi non è stata ritenuta condivisibile poiché fondata solo sull'elemento dell'assenza dell'imputato dal luogo di residenza abituale, assenza vista alla luce delle prove a carico nel presupposto che il ricorrente fosse coinvolto o responsabile del reato. Ciò, ad avviso della Corte, contrasta con la presunzione di innocenza: infatti, l'accertamento della colpevolezza dell'imputato costituisce l'obiettivo del procedimento penale, procedimento che, nella fattispecie, all'epoca dell'assenza dell'imputato, si trovava alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, ad avviso della Corte, non si poteva ritenere dimostrato che il ricorrente avesse avuto una sufficiente conoscenza delle imputazioni a suo carico, né si poteva concludere nel senso che questi avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o che avesse rinunciato in modo non equivoco al suo diritto di comparire in udienza. Quanto al punto di valutare se il diritto italiano offrisse al ricorrente la possibilità di ottenere il rinnovo del processo, la Corte ha ritenuto inefficace il ricorso previsto dall'art. 670 c.p.p., in materia di incidente di esecuzione. Quanto al mezzo che il ricorrente avrebbe potuto esperire ai sensi dell'art. 175 c.p.p., nel testo vigente all'epoca dei fatti, la Corte ha affermato che anch'esso non potesse andare a buon fine e che urtasse contro ostacoli oggettivi, quali l'obbligo di provare che il ricorrente non si era volontariamente rifiutato di conoscere gli atti del procedimento e che non aveva cercato di sottrarsi alla giustizia.

Pertanto la Corte, rilevato che il ricorrente non aveva avuto la possibilità di ottenere il rinnovamento del processo nel rispetto del suo diritto alla difesa, ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU.

Con riferimento all'art. 46 CEDU – vale a dire alle misure per la riparazione del pregiudizio sofferto dal ricorrente – la Corte ha notato, riferendosi a misure di

carattere generale, che la violazione del diritto del ricorrente ad un equo processo derivava da un problema proprio della legislazione italiana riferito all'istituto del processo in contumacia; problema risultante dalle previsioni dell'art. 175 c.p.p. relative ai presupposti per la richiesta di restituzione in termini, vigenti all'epoca dei fatti. Ad avviso della Corte si poteva riscontrare nell'ordinamento giuridico italiano una lacuna in conseguenza della quale ogni soggetto condannato in contumacia, non essendo stato informato in modo effettivo delle imputazioni a suo carico, risultava privato del diritto ad un nuovo processo. Tuttavia, la Grande Camera ha rilevato che, successivamente allo svolgimento del processo a carico del sig. Sejdivic, era stata adottata la legge n. 60 del 2005 che aveva modificato il citato art. 175 c.p.p.. Nonostante tale rilievo, la Corte ha ritenuto prematuro, in assenza di orientamenti giurisprudenziali nazionali in merito, soffermarsi sulla questione della valutazione della conformità di tale riforma legislativa agli scopi della Convenzione²¹. Né la Corte ha ritenuto necessario indicare le misure generali da adottare livello nazionale ai fini dell'esecuzione della sentenza, ma ha ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale, quando un soggetto, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un processo per il quale sono state riscontrate violazioni nell'art. 6 CEDU, lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a domanda dell'interessato, rappresenta, in linea di principio, un mezzo appropriato per riparare la violazione constatata.

In merito alle misure individuali in favore del ricorrente, la Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione rappresenti una sufficiente soddisfazione equitativa del danno morale sofferto per il ricorrente al quale ha concesso, a carico dello Stato italiano, €8.000,00 per spese di giudizio, con interessi.

²¹ Argomentazione già adottata dalla Corte nella sentenza R.R. c. Italia del 9 giugno 2005.

Causa Hu c. Italia – Terza Sezione – sentenza 28 settembre 2006 (ricorso n. 5941/04)

(constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*) in relazione a procedimento penale, cui il ricorrente, residente in Olanda, non aveva preso parte. Il processo in primo grado si era concluso con sentenza di condanna in contumacia del ricorrente.

Dal 23 giugno 1994, data della prima ordinanza di custodia cautelare emanata nei confronti del ricorrente, fino al 28 luglio 1995, data in cui il medesimo era stato dichiarato latitante, erano state svolte, infruttuosamente ricerche dell'imputato ed era stato quindi nominato un difensore d'ufficio al quale, successivamente alla menzionata data del 28 luglio 1995, erano stati notificati tutti gli atti processuali. Al difensore era stata poi notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio sia in lingua italiana che nella traduzione nella lingua del ricorrente. Nel corso di un'operazione di polizia, svolta durante la fase dibattimentale, l'imputato veniva identificato, ma non arrestato e, presso il suo domicilio, venivano rinvenuti documenti dai quali risultava che aveva svolto servizio militare in Cina. Il 7 maggio 1998 veniva emanata una sentenza di condanna fondata su dichiarazioni testimoniali e risultati investigativi. Il 13 agosto il ricorrente veniva arrestato in Olanda e posto in detenzione in vista di estradizione; veniva quindi rimesso in libertà il 25 novembre 2003 e, il 9 dicembre 2003, l'Olanda respingeva la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia. Il 31 ottobre 1998 la sentenza di condanna, notificata al difensore d'ufficio solo in lingua italiana e non impugnata, passava in giudicato.

Decisione. La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di non esaurimento delle vie di ricorso interne e della mancanza del requisito di "vittima" ai sensi della Convenzione, sollevate dal Governo italiano.

Quanto al previo esaurimento delle vie di ricorso interne, vale a dire dei rimedi costituiti dalla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. comma 2 (testo previgente alla riforma contenuta nel d.l. n. 17 del 2006 come convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 60) e dall'incidente di esecuzione di cui

all'art. 670 c.p.p., la Corte ha richiamato i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, con riferimento ad entrambe le citate disposizioni.

Il ricorso di cui all'art. 175 c.p.p. è stato ritenuto dalla Corte EDU un rimedio privo di effettiva utilità, per la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di acquisire conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia; si tratta di prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appariva incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere. Per di più, nella fattispecie, si poteva ritenere che il ricorrente avesse avuto conoscenza effettiva del giudizio poco dopo l'arresto e la detenzione connessa al procedimento di estradizione. Dagli atti, secondo la Corte, non risultava nemmeno che egli fosse stato informato della possibilità di avvalersi dell'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. e del termine ivi previsto.

In merito all'incidente di esecuzione, la Corte ha rilevato che un ricorso ex art. 670 c.p.p. avrebbe potuto essere accolto solo se si fosse constatato un vizio nelle notificazioni all'imputato irreperibile: poiché, nella specie, nulla consentiva di ritenere che la citazione a giudizio non fosse stata regolarmente notificata, il rimedio dell'incidente di esecuzione non poteva ritenersi di alcuna utilità.

Quanto alla mancanza del requisito di "vittima" ai sensi della Convenzione, la Corte – ricordata la propria giurisprudenza secondo la quale, se le autorità nazionali hanno constatato una violazione e la decisione da queste adottata costituisce una riparazione adeguata e sufficiente di questa violazione, il soggetto che si ritiene leso non può più pretendere di considerarsi vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU – ha rilevato che lo Stato italiano non aveva riconosciuto, in relazione al ricorrente, alcuna violazione del diritto ad un giusto processo e il fatto che le autorità olandesi avessero negato l'extradizione e concesso al ricorrente un indennizzo per la privazione di libertà subita nel corso del procedimento di estradizione, non incideva sulla qualità di vittima del ricorrente. al fine di valutare il suo diritto a forme di riparazione.

La Corte ha quindi affrontato il merito del ricorso e ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come già rilevato nelle sentenze *T. c. Italia* del 12 ottobre 1992 e *Somogyi c. Italia* del 18 maggio 2004, la Corte ha ricordato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza equivoco la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle

accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non era risultato nella fattispecie che il ricorrente avesse avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che egli avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o avesse rinunciato in modo non equivoco al diritto a comparire in udienza. Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 c.p.p. non possano essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Con riferimento alla doglianza del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU (presunzione di innocenza), la Corte ha ritenuto di non soffermarsi su tale motivo di ricorso, avendo già constatato la violazione dei par. 1 e 3 del medesimo articolo.

In merito alla richiesta di danni materiali avanzata dal ricorrente per il fatto di non aver potuto curare i propri affari durante il periodo di detenzione in relazione al procedimento di estradizione e per l'incertezza della propria vita legata al pericolo di arresto, la Corte ha ritenuto di respingerla, poiché la violazione constatata a carico dello Stato italiano ha riguardato l'articolo 6 CEDU solo con riferimento all'impossibilità per il ricorrente di ottenere la riapertura del processo. Nessun inadempimento, invece, è stato riscontrato nell'attività di ricerca dell'imputato, con la conseguenza che non può esser posta a carico dello Stato italiano la detenzione legata al procedimento di estradizione, non rilevandosi alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e la stessa detenzione subita dal ricorrente.

Quanto alla richiesta di danni morali, la Corte ha ritenuto che la mera constatazione della violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, CEDU costituisca in sé un'equa e sufficiente soddisfazione e, quanto alle spese di procedura, ha concesso al ricorrente € 5.000,00.

La Corte si è quindi soffermata sulla giurisprudenza delle Camere relativa a cause intentate nei confronti della Turchia (*Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004), in materia di indipendenza e imparzialità delle corti, per ricordare che, in via di principio, la riparazione più appropriata nei confronti del ricorrente sarebbe costituita dallo svolgimento di un nuovo giudizio, in tempi utili, a richiesta del ricorrente stesso. Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte anche in cause relative all'Italia, nelle quali la constatazione di violazione dell'art. 6 CEDU riguardava il diritto di partecipare al processo e quello di interrogare i testimoni a carico. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Grande Camera con la sentenza *Ocalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e con la già citata sentenza *Sejdovic* del 1° marzo 2006.

Pertanto, posto che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento adeguato per riparare una violazione dell'art. 6 CEDU, tuttavia le misure specifiche da adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della sentenza emanata dalla Corte, tenendo conto della sua giurisprudenza.

D'altronde – prosegue la sentenza – non spetta alla Corte medesima indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.

Causa Ay Ali c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 24691/04)

(constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*) in materia di giudizio contumaciale. In particolare, il ricorrente lamentava di essere stato giudicato in contumacia, senza avere avuto la possibilità di difendersi. Nel mese di giugno 1994, l'autorità giudiziaria disponeva la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente indagato per il reato di traffico internazionale di stupefacenti. Stante la sua irreperibilità, le autorità italiane ritenevano che il ricorrente si fosse volontariamente sottratto alla giustizia e lo dichiaravano latitante. Il 3 giugno 1998 il ricorrente veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e condannato a venti anni di carcere. Questi veniva poi arrestato in Lituania ed estradato in Italia nel novembre del 2000. Le impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse nei suoi confronti – in cui lamentava di non essere stato informato del processo penale a suo carico e della sua condanna – venivano tutte rigettate.

Decisione. La Corte, in via preliminare, ha respinto l'eccezione sollevata dal Governo relativa al mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interne, vale a dire del rimedio costituito dalla richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 175 c.p.p. commi 2 e 3, nella versione antecedente alla novella apportata dalla legge n. 60 del 2006. Sul punto, la Corte ha richiamato i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, nella quale si afferma che la rimessione in termini non costituisce un valido rimedio, stante la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di prendere conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia; prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appare incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere.

Nel merito, la Corte ha confermato l'orientamento espresso nelle sentenze *T. c. Italia* del 12 ottobre 1992 e *Somogyi c. Italia* del 18 maggio 2004, in cui si affermava che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe ritenersi sufficiente a questi fini. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza alcun dubbio la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi.

Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che il rimedio previsto dall'art. 175 c.p.p. non garantisca al condannato – con un grado sufficiente di certezza – la possibilità di avere un nuovo processo nel quale poter esercitare il proprio diritto alla difesa. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, par. 1 e 3.

In merito alla richiesta di danni materiali avanzata dal ricorrente, la Corte ha rigettato la relativa domanda, non avendo ravvisato l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale lamentato. Per quanto attiene, invece, ai danni morali, la Corte ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisca di per sé una soddisfazione equa e sufficiente. Infine, relativamente alle spese, la misura indicata dal ricorrente è apparsa eccessiva; pertanto gli è stato concesso l'importo di €8.000,00.

La Corte ha quindi richiamato la propria giurisprudenza relativa a cause intentate nei confronti della Turchia (*Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004), in materia di indipendenza e imparzialità delle corti, per ricordare che, in via di principio, la riparazione più appropriata nei confronti del ricorrente sarebbe costituita dallo svolgimento di un nuovo giudizio, in tempi

utili, a richiesta dello stesso. Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte anche in cause contro l'Italia, nelle quali la constatazione di violazione dell'art. 6 CEDU riguardava il diritto di partecipare al processo e quello di interrogare i testimoni a carico. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Grande Camera con la sentenza *Ocalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e con la già citata sentenza *Sejdovic* del 1° marzo 2006. Pertanto, posto che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU, le misure specifiche da adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della sentenza emanata dalla Corte e della sua giurisprudenza. D'altronde – prosegue la sentenza – non spetta alla Corte indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.

Causa Zunic c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 dicembre 2006 (ricorso n. 14405/05)

(constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*) da un cittadino bosniaco condannato in contumacia. Il 26 settembre 1997, il ricorrente, dichiarato irreperibile per impossibilità di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno, veniva rinviato a giudizio e successivamente condannato. Inutilmente le autorità tentavano di notificare la sentenza al medesimo indirizzo. In entrambi i casi, gli atti venivano notificati agli avvocati d'ufficio del ricorrente nominati dal Tribunale. Non essendo stato presentato alcun ricorso in appello, la condanna diveniva definitiva.

Il 19 agosto 2002, il ricorrente veniva arrestato in Croazia, estradato in Italia e tratto in detenzione in esecuzione della sentenza. Dal 2004 il ricorrente presentava ricorsi nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano diretti all'annullamento della condanna e alla riapertura del procedimento per essere stato condannato in contumacia senza aver ricevuto alcuna notifica relativa al suo processo: in particolare, due incidenti di esecuzione ai sensi dell'art. 670 del c.p.p. e una domanda di restituzione nel termine ai sensi dell'articolo 175 c.p.p. come modificato dalla legge n. 60 del 2005. Tutti i ricorsi venivano respinti.

Decisione. La Corte ha respinto l'eccezione sollevata dal Governo italiano riguardo al "non esaurimento delle vie di ricorso interne" e successivamente è entrata nel merito richiamando come principi generali in materia di processi in contumacia quelli enunciati nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del marzo 2006.

La Corte si è posta la questione di verificare se il ricorrente, pur non avendo ricevuto la notifica ufficiale del procedimento a suo carico da parte delle autorità italiane, potesse comunque avere una conoscenza delle imputazioni e del processo sufficiente a consentirgli di decidere di rinunciare al suo diritto a comparire o di sottrarsi alla giustizia. Nei precedenti casi di condanna in contumacia esaminati, la Corte ha stabilito che "avvisare qualcuno delle azioni intentate contro di lui costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a condizioni di forma e di merito atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e non ufficiale non può essere sufficiente". Inoltre, la Corte non ha ravvisato, nel caso di specie, fatti o circostanze (ad es. sfuggire ad un tentativo di arresto) che dimostrino inequivocabilmente una qualche conoscenza dell'azione giudiziaria da parte del ricorrente e dunque la sua precisa volontà di sottrarsi o di non comparire in giudizio. La semplice assenza dell'imputato all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno o la discordanza delle versioni fornite da terzi riguardo i suoi spostamenti non sono significative a questo proposito.

La Corte ha rilevato, dunque, la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, CEDU nella misura in cui il ricorrente è stato dichiarato ingiustamente contumace e non ha potuto ottenere dalle autorità italiane la riapertura del processo.

La Corte ha deciso di non concedere al ricorrente il risarcimento dei danni materiali perché la constatazione della violazione della Convenzione non implica necessariamente che la condanna nel merito emessa dall'autorità interna sia infondata. Ha poi affermato che l'accertamento della violazione costituisce di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno morale, non spettando ad essa ma all'Alta Parte contraente indicare le modalità e le forme di un nuovo eventuale processo.

La Corte ha citato in merito la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “in linea di principio, il risarcimento più appropriato consisterebbe nel far giudicare di nuovo il ricorrente a sua richiesta e in tempo utile (si veda tra le altre *Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004). È utile anche notare che una posizione simile è stata adottata in alcune cause contro l’Italia in cui la constatazione di violazione delle esigenze di equità poste dall’art. 6 derivava da un attacco al diritto di partecipare al processo *Somogyi c. Italia* 18 maggio 2004 e *R.R. c. Italia* 9 giugno 2005), al diritto di interrogare i testimoni a carico *Bracci c. Italia* del 13 ottobre 2005) o ancora al diritto alla difesa e alla rappresentanza da parte di un avvocato (*Sannino c. Italia* del 27 aprile 2006). La Grande Camera ha fatto proprio l’indirizzo generale adottato nella giurisprudenza citata (*Öcalan c. Turchia* [GC] del 12 maggio 2005 e *Sejdovic* cit.)”.

La Corte ha ribadito, quindi, che quando un privato, come nella fattispecie, è stato condannato in seguito ad un procedura viziata ex art. 6 CEDU, lo strumento più appropriato di risarcimento è un nuovo processo o la riapertura del precedente. Tuttavia, sarà lo Stato condannato a dover individuare le decisioni da adottare, commisurandole alle specifiche circostanze della causa e alle conclusioni della sentenza.

La Corte ha infine condannato lo Stato italiano a versare al ricorrente €3.849,50 a titolo di risarcimento delle spese legali sopportate.

6. Diritto di accesso alla giustizia

Causa Markovic ed altri c. Italia – Grande Camera – sentenza del 14 dicembre 2006 (ricorso n. 1398/03)

(in materia di richieste di risarcimento di parenti di vittime di operazioni militari Nato nell’ex Jugoslavia, effettuate avvalendosi di supporto logistico italiano: dichiara non sussistente la violazione dell’articolo 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso alla giustizia)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell’art. 6 e dell’art. 1 CEDU da dieci cittadini della Serbia-Montenegro in relazione della sentenza della Corte di Cassazione italiana che aveva dichiarato le giurisdizioni interne incompetenti ad esaminare la richiesta di risarcimento danni avanzata dai medesimi ricorrenti in seguito ad un bombardamento aereo NATO su Belgrado, capitale dell’allora Repubblica Federale Yugoslava. Infatti, il 23 aprile 1999 un missile lanciato da un

aereo NATO durante un bombardamento distruggeva due dei quattro piani di un edificio che ospitava la RTS (*Radio Televizije Srbije*), causando la morte di 6 persone, cinque delle quali parenti dei ricorrenti.

Il 31 maggio 2000 quattro ricorrenti (cui si sono aggiunti dopo pochi mesi gli altri sei) avevano esperito azione per risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile presso un Tribunale italiano, considerando che il decesso dei loro parenti investisse la responsabilità civile del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Difesa italiani oltre che del Comando delle Forze Alleate dell'Europa del sud della NATO (AFSOUTH). L'azione giudiziaria intentata dai ricorrenti si basava sulla considerazione che l'azione militare fosse stata organizzata e si fosse in parte svolta in territorio italiano e che l'Italia avesse concesso l'utilizzo delle basi aeree da dove erano decollati gli aerei che avevano colpito Belgrado e la RTS.

Il Governo italiano aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano dichiarato il difetto di giurisdizione l'8 febbraio 2002, sostenendo che "con riferimento ad alcuni tipi di atti (che costituiscono manifestazioni di una funzione politica) nessun giudice ha il potere di controllare il modo in cui la funzione è esercitata". La decisione aveva posto fine *ipso jure* alla procedura dinanzi al Tribunale.

Il 28 aprile 2005 una Camera della Terza Sezione della Corte Europea dei diritti dell'uomo rinunciava alla giurisdizione in favore della Grande Camera. Il Governo di Serbia e Montenegro e successivamente quello del Regno Unito venivano entrambi autorizzati ad intervenire nella procedura in qualità di terzi.

Decisione. Sotto il profilo dell'ammissibilità, la Corte ha rigettato le eccezioni del Governo italiano riguardo al non esaurimento delle vie di ricorso interno e sulla non applicabilità dell'art. 6 CEDU al caso di specie.

Infatti il Governo italiano aveva sostenuto che i ricorrenti non avessero esaurito le vie di ricorso interne non avendo esperito nuova azione giudiziaria nei confronti della NATO, ma la Corte, in assenza di precedenti, ha ritenuto non sostenibile che, seguendo tale via, i ricorrenti avrebbero avuto maggiori probabilità di successo. Peraltro, secondo la Corte, se un'azione civile è proposta dinanzi alle giurisdizioni interne, l'Alta Parte contraente deve assicurare in quel procedimento il rispetto dei diritti protetti dall'art. 6 CEDU. Nella fattispecie, dal momento che i ricorrenti avevano proposto un'azione civile dinanzi ai giudici italiani, la Corte ha dichiarato che indiscutibilmente esiste un "legame giurisdizionale" ai sensi dell'art. 1 CEDU. Nel merito, i ricorrenti avevano richiesto un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del codice civile per far valere la responsabilità statale e avevano rinforzato la loro azione fondandola sull'articolo 6 del codice penale, sull'articolo 174 del codice

penale militare in tempo di guerra e sulle disposizioni del Protocollo n. 1 del 1977 addizionale alle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione di Londra del 1951. I ricorrenti avevano fatto riferimento ad una serie di precedenti che tuttavia, secondo la Corte, non erano identici al caso di specie perché relativi alla responsabilità individuale di singoli membri delle forze armate. Ugualmente, la giurisprudenza relativa agli “atti politici” richiamata dal Governo è stata considerata dalla Corte non sufficientemente simile da poter essere considerata un precedente. Solo con il caso Markovic, dunque, per la prima volta, - ad avviso della Corte - i giudici nazionali sono stati chiamati a decidere se la questione in esame rilevasse ai fini dell’articolo 2043 c.c..

La Corte ha comunque considerato che fin dall’inizio della procedura si era in presenza di una contestazione “reale e seria” sull’esistenza di un diritto che i ricorrenti affermavano riconducibile al regime della responsabilità civile. Di conseguenza, ha considerato applicabile al caso di specie l’art. 6 CEDU, rigettando tutte le eccezioni di irricevibilità del Governo italiano.

Nel merito la Corte ha evidenziato prima di tutto che non è stato impedito ai ricorrenti di portare la loro contestazione dinanzi ai tribunali nazionali: la Corte di Cassazione si era pronunciata in maniera chiara, sebbene laconica, sulla questione della giurisdizione affermando che l’atto incriminato era un atto di guerra e dunque la manifestazione di una decisione politica e che, di conseguenza, nessun giudice aveva il potere di controllare il modo in cui questa venisse esercitata. Inoltre, le leggi che davano applicazione ai trattati di diritto internazionale invocati non contenevano espressa disposizioni che garantissero alle parti lese di poter chiedere allo Stato il risarcimento di un danno subito in violazione del diritto internazionale. Ad avviso della Corte spetta, comunque, in primo luogo alle autorità nazionali interpretare ed applicare il diritto interno, anche quando esso rinvii a norme di diritto internazionale generalmente riconosciute o ad accordi internazionali. Il ruolo della Corte si limita a verificare la compatibilità degli effetti di tale interpretazione con la Convenzione (*Waite e Kennedy, Streletz, Kessler e Krenz c/ Germania* [GC] *Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c/ Germania*).

La Corte ha affermato quindi, con riguardo alle convenzioni internazionali, di non aver ravvisato errori di interpretazione nelle conclusioni della Corte di Cassazione (in particolare l’art. VIII par. 5 della Convenzione di Londra invocato dai ricorrenti riguarda atti che hanno causato “danni a terzi sul territorio dello Stato di soggiorno”, mentre i danni subiti dai ricorrenti si sono verificati in Serbia e non in Italia).

Inoltre, la Corte ha rigettato la tesi secondo cui spetterebbe unicamente ad essa constatare le violazioni della CEDU ed ha ribadito che la salvaguardia dei diritti dell’uomo è compito in primo luogo delle autorità nazionali mentre la procedura di ricorso dinanzi alla Corte ha carattere sussidiario.

La Corte ha stabilito, nella fattispecie, che né l'interpretazione del diritto interno, né l'applicazione nell'ordinamento interno dei trattati internazionali permettono di constatare l'esistenza di un "diritto" al risarcimento fondato sulla responsabilità dello Stato e che la decisione della Corte di Cassazione non ha comportato il riconoscimento di un'immunità per il Governo, bensì ha fornito indicazioni quanto all'estensione del controllo che un giudice può esercitare su un atto di politica estera qual è un atto di guerra. L'impossibilità per i ricorrenti di procedere contro lo Stato non è dipesa quindi da una sancita immunità, ma dai principi che regolano il diritto di azione nell'ordinamento interno.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale nazionale all'epoca del procedimento, non era riconosciuta nessuna possibilità di invocare la responsabilità dello Stato in simili cause e dunque i ricorrenti non potevano sostenere di essere stati privati del diritto di ottenere una decisione sulla fondatezza delle loro contestazioni, che invece sono state oggetto di un esame equo alla luce dei principi applicabili nell'ordinamento interno.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

***IV. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO E PROCEDURA
CIVILE***

1. Locazioni e procedure di sfratto

Causa Comellini c. Italia – Terza Sezione – sentenza 9 febbraio 2006 (ricorso n. 15491/02)

Causa Otello de Luca c. Italia – Terza Sezione – sentenza 9 febbraio 2006 (ricorso n. 17644/03)

(sentenze di cancellazione della causa dal ruolo, per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile)

Nei ricorsi in titolo si lamentava l'impossibilità prolungata per i proprietari di rientrare in possesso dei propri appartamenti per mancata assistenza della forza pubblica e per l'eccessiva durata del procedura di sfratto, invocando a tal fine l'art. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole*) e l'art. 1, Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) CEDU.

Entrambi i ricorsi sono stati cancellati dal ruolo a seguito della composizione amichevole della controversia tra parti in causa, con la corresponsione da parte dello Stato italiano della somma di €10.000,00 e di €9.905,00 rispettivamente al sig. Comellini e al sig. de Luca.

Causa Mazzei c. Italia – Terza Sezione, sentenza 6 aprile 2006 (ricorso n. 69502/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*) e dell'art. 1 del Prot. 1 (*protezione della proprietà*) in relazione al procedimento intentato dai proprietari di un appartamento per ottenerne il rilascio da parte del conduttore. Il procedimento era iniziato nel 1986 e si era concluso in favore dei proprietari che, dopo ventidue tentativi di espulsione da parte dell'ufficiale giudiziario senza assistenza della forza pubblica, avevano recuperato l'appartamento nel 2000.

Decisione. Richiamate le precedenti sentenze emanate in materia, a partire da quella relativa al caso *Immobiliare Saffi c Italia* del 28 luglio 1999, la Corte ha proseguito nell'orientamento già adottato nella sentenza *Mascolo c. Italia* del 2004 e nella sentenza *Lo Tufo c. Italia* del 2005.²²

Infatti la Corte ha affermato la possibilità per i ricorrenti di avvalersi del rimedio offerto dall'ordinamento nazionale di cui all'art. 1591 del codice civile e ha ritenuto che la violazione della proprietà sia prima di tutto conseguenza del comportamento illecito del conduttore e che la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo sia di natura procedurale e successiva al comportamento dello stesso conduttore.

Perciò, considerato che l'ordinamento italiano consente di eliminare le conseguenze materiali della violazione, la Corte ha rigettato la richiesta di equa riparazione per i danni materiali, concedendo a questo titolo solo il parziale ristoro delle spese per la procedura di esecuzione, limitatamente a quelle per il ritardo nell'espulsione.

Quindi a ciascun ricorrente sono stati concessi €320,00 per danni materiali, nonché 3000€ ciascuno per danni morali e complessivi € 2.000,00 per spese di procedimento avanti la Corte.

Causa Magherini c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 69143/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Il caso ha origine da un ricorso presentato da due cittadine italiane per asserita violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dal conduttore il rilascio di un immobile di proprietà delle ricorrenti. La convalida di sfratto era stata disposta il 12 febbraio 1991 dal Tribunale di Firenze, ma i successivi tentativi dell'ufficiale giudiziario di rientrare in possesso dell'immobile – risultati infruttuosi per la mancata assistenza della forza pubblica – erano cominciati il 24 aprile 1992. Solo il 12 ottobre del 2000 le proprietarie erano rientrate in possesso dell'appartamento.

²² Si veda pag. 55, nota 19, del Quaderno n. 2 di questa collana.

Decisione. Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari del governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte delle ricorrenti.

Per quanto attiene in particolare all'asserita mancanza di attivazione del rimedio previsto dalla legge n. 89 del 2001, c.d. legge Pinto, la Corte, facendo riferimento alla già citata causa *Mascolo c. Italia*, ha ribadito che tale misura preventiva è divenuta obbligatoria solo per quei casi, tra i quali non rientra quello in esame, in cui il termine per proporre il relativo ricorso innanzi alla competente Corte d'appello fosse successivo al 18 giugno 2002, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, diversamente da quanto ritenuto in precedenza, l'applicabilità della l. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive.

La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione del mancato ricorso ai sensi dell'art. 1591 c.c. da parte delle interessate (*danni per ritardata restituzione*), posto che, invece, esso era stato concretamente esperito. Infatti, con sentenza del Tribunale di Firenze, poi confermata dalla Corte d'appello, le ricorrenti avevano ottenuto la liquidazione di € 2.241,47 per i lavori di ristrutturazione risultati necessari a seguito dello sgombero dell'immobile e di €25.045,89 per la mancata disponibilità dell'immobile stesso durante il periodo di ritardata consegna da parte del conduttore. Tali somme, tuttavia, non erano mai state recuperate dalle ricorrenti dato il sopravvenuto stato d'insolvenza del conduttore.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione sia dell'articolo 6 della Convenzione sia dell'art. 1 del Prot. n. 1, posto che gli otto anni e cinque mesi occorsi per rientrare in possesso dell'immobile sono apparsi incompatibili e con una durata ragionevole del processo e con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha disposto la liquidazione di danni pecuniari, avendo constatato che le autorità italiane avevano comunque statuito il pagamento di ingenti somme per i danni subiti a seguito del mancato utilizzo dell'immobile, danni che sono conseguenza della condotta illecita del locatario, che, a prescindere dalla cooperazione dello Stato nelle procedure esecutive attraverso l'utilizzo della forza pubblica, ha un preciso dovere di restituire il bene al suo legittimo proprietario alla scadenza del contratto. Che poi le ricorrenti non siano riuscite concretamente a recuperare le somme liquidate dai giudici italiani a causa dello stato d'insolvenza del conduttore non costituisce - ad avviso della Corte - fatto imputabile allo Stato italiano.

La Corte ha invece disposto il pagamento di € 9.000,00 per i danni non patrimoniali e di €1.500,00 per le spese di giustizia.

Causa Mosconi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 68011/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Il caso ha origine da un ricorso presentato da un cittadino italiano per asserita violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dai conduttori il rilascio di due immobili di proprietà del ricorrente. Dalla convalida dello sfratto, disposta il 16 aprile 1992, dopo infruttuosi tentativi dell'ufficiale giudiziario di immissione del proprietario nel possesso degli immobili senza assistenza di forza pubblica e in seguito a sospensioni delle procedure di rilascio disposte dalla legislazione di settore, solo tra il 25 novembre del 2002 ed il 2003 il ricorrente era rientrato in possesso degli appartamenti.

Decisione. Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto, solo perché tardiva, l'eccezione preliminare del Governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte del ricorrente (con particolare riferimento all'azione ai sensi dell'articolo 1591 c.c. *danni per ritardata restituzione*).

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1, posto che gli anni occorsi per rientrare in possesso degli immobili sono apparsi incompatibili con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha disposto la liquidazione di danni pecuniari, visto che il ricorrente avrebbe potuto adire il rimedio giurisdizionale interno *ex art. 1591 c.c.*, che consente al proprietario di pretendere la liquidazione dei danni dal conduttore che abbia ritardato colpevolmente la restituzione dell'immobile locato. I magistrati di Strasburgo, infatti, hanno evidenziato che, a prescindere dalla cooperazione dello Stato nelle procedure esecutive attraverso l'utilizzo della forza pubblica, sussiste un preciso dovere da parte del locatario di restituire il bene al suo legittimo proprietario alla scadenza del contratto.

La Corte ha invece disposto il pagamento di € 6.000,00 per i danni non patrimoniali e di €1.000,00 per le spese di giustizia.

Causa Ciucci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 1° giugno 2006 (ricorso n. 68345/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1, Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione ad un procedimento volto ad ottenere dal conduttore il rilascio di un immobile di proprietà del ricorrente. Il suddetto procedimento era iniziato l'11 ottobre 1990 (data della convalida di sfratto da parte del Tribunale di Firenze), ma i successivi tentativi dell'ufficiale giudiziario di rientrare in possesso dell'immobile stesso – risultati però sempre infruttuosi per la mancata assistenza della forza pubblica – erano cominciati il 23 giugno 1992. Solo il 6 dicembre del 2000 il proprietario era rientrato in possesso dell'appartamento.

Decisione. Dopo aver rinviato alla causa *Mascolo c. Italia* per ciò che concerne l'individuazione della legislazione statale rilevante in materia, la Corte ha innanzitutto respinto le eccezioni preliminari del governo italiano in ordine al mancato esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni da parte delle ricorrenti.

Per quanto attiene in particolare all'asserita mancanza di attivazione del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto, la Corte, facendo riferimento alla già citata causa *Mascolo c. Italia*, ha ribadito che tale misura preventiva è divenuta obbligatoria solo per quei casi, tra i quali non rientrava quello in esame, in cui il termine per proporre il relativo ricorso innanzi alla competente Corte d'appello fosse successivo al 18 giugno 2002, data in cui la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito, diversamente da quanto ritenuto in precedenza, l'applicabilità della l. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive.

La Corte ha inoltre rigettato, perché tardiva, l'eccezione del mancato ricorso ai sensi dell'art. 1591 c.c. da parte dell'interessato (*danni per ritardata restituzione*).

Per quanto riguarda il merito della vicenda, i giudici europei hanno ritenuto sussistente nel caso di specie la violazione sia dell'articolo 6 della Convenzione sia dell'art. 1 del Prot. n. 1, posto che i nove anni e cinque mesi occorsi per rientrare in possesso dell'immobile sono apparsi incompatibili e con una durata ragionevole del processo e con il diritto al pacifico godimento dei propri beni.

La Corte non ha però disposto la liquidazione dei danni, poiché la relativa richiesta ai sensi dell'art. 41 CEDU non era stata effettuata secondo le norme del Regolamento di procedura interno.

Causa Federici Mario – Terza sezione – sentenza 15 giugno 2006 (ricorsi n. 67917/01 e n. 68859/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione a procedimenti intentati in sede nazionale dal ricorrente per ottenere il rilascio di due immobili. Nonostante ventiquattro tentativi di espulsione da parte dell'ufficiale giudiziario, senza assistenza della forza pubblica, gli immobili erano stati rilasciati dal conduttore a seguito del versamento di somme in suo favore da parte del ricorrente. In considerazione di ciò il ricorrente affermava di non aver potuto adire la via giurisdizionale ai sensi dell'art. 1591 del codice civile.

Diritto. In via preliminare la Corte ha respinto l'eccezione del Governo italiano relativa al non esaurimento del rimedio interno costituito dall'azione *ex art.* 1591 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del conduttore, in quanto ha ritenuto l'eccezione stessa riservata alla fase dell'ammissibilità e, quindi, non proponibile in fase di merito.

Ricordato che il diritto e la prassi nazionale in materia di sfratti erano state illustrate nelle sentenze *Mascolo c. Italia* del 16 dicembre 2004 e *Lo Tufo c. Italia* del 21 aprile 2005, la Corte ha quindi richiamato precedenti pronunce emanate in materia, la prima delle quali è costituita dalla sentenza *Immobiliare Saffi c. Italia* del 23 luglio 1999²³ e, preso atto della durata dei procedimenti nazionali per il rilascio degli immobili, durati circa sette anni, ha constatato la violazione degli articoli 1 del Prot. n.1 e 6 CEDU.

La Corte ha poi preso atto del fatto che le argomentazioni difensive del Governo italiano non recavano alcuna considerazione in merito alla possibilità, che appare sviluppata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di avviare un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato in sede nazionale in conseguenza dell'assenza non motivata dell'assistenza della forza pubblica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto di non poter compiere valutazioni in merito né alla data in cui gli immobili sarebbero stati recuperati se non fossero state versate somme da parte del locatore al conduttore, né all'adeguatezza delle suddette somme. Inoltre, ad avviso della Corte, non è risultato provato da parte del ricorrente che il

²³ V. nota n. 12 del Quaderno n. 1 di questa collana, pag. 12.

versamento di tali somme fosse conseguenza diretta della non esecuzione dell'ordine di espulsione.

Secondo la Corte, il ricorrente avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1591 c.c. per ottenere il risarcimento del danno subito per la restituzione tardiva degli immobili. Infatti, la Corte ha constatato che il diritto nazionale – il riferimento è al citato art. 1591 c.c. – consente di risarcire i danni materiali risentiti nella fattispecie e, perciò, ha respinto la richiesta di risarcimento di danni materiali. Ha, invece, disposto, la corresponsione di € 10.000,00 a titolo di danno morale e di € 5.000,00 per spese giudiziarie.

Causa Scorzolini – Terza sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 15483/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'art. 1 Prot. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata*), in relazione al procedimento intentato in sede nazionale dal ricorrente per ottenere il rilascio di un immobile. Ottenuta l'ordinanza di rilascio nel 1988 e dopo ventisette tentativi di espulsione da parte dell'ufficiale giudiziario, senza assistenza della forza pubblica, il ricorrente perveniva nel 2001 alla stipula di un nuovo contratto di locazione con il conduttore ad un canone tre volte superiore al precedente. Ad avviso del ricorrente la conclusione del nuovo contratto era conseguenza della durata del procedimento di rilascio dell'immobile.

Diritto. Ricordato che il diritto e la prassi nazionale in materia di sfratti erano state illustrate nelle sentenze *Mascolo c. Italia* del 16 dicembre 2004 e *Lo Tufo c. Italia* del 21 aprile 2005, la Corte ha quindi richiamato precedenti pronunce emanate in materia, la prima delle quali è costituita dalla sentenza *Immobiliare Saffi c. Italia* del 23 luglio 1999²⁴ e, considerata la durata del procedimento nazionale di rilascio, durato oltre sette anni, ha constatato la violazione degli articoli 1 del Prot. n. 1 e 6, par. 1, CEDU.

La Corte ha poi preso atto del fatto che le argomentazioni difensive del Governo italiano non recano alcuna considerazione in merito alla possibilità, che appare

²⁴ V. nota n. 12 del quaderno n. 1 di questa collana, pag. 12.

svilupata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, di avviare un'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato in sede nazionale in conseguenza dell'immotivata mancanza dell'assistenza della forza pubblica.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 1591 c.c. per ottenere il risarcimento del danno subito per il periodo precedente alla conclusione del nuovo contratto di locazione. Pertanto, ad avviso della Corte, il diritto nazionale consente di risarcire i danni materiali risentiti nella fattispecie. Si tratta, infatti, di danni che derivano dal comportamento illegale del conduttore che, indipendentemente dalla cooperazione dello Stato nella messa in esecuzione delle decisioni giudiziarie di espulsione, avrebbe dovuto restituire l'immobile al conduttore. La violazione del diritto del ricorrente al rispetto del proprio bene è prima di tutto conseguenza del comportamento illegale del conduttore. La violazione dell'art. 6 CEDU da parte dello Stato è di ordine procedurale e posteriore al comportamento del conduttore.

Pertanto, la Corte ha respinto la richiesta del ricorrente relativa ai danni materiali. Ha, invece, disposto, la corresponsione di €3.000,00 a titolo di danno morale e di € 2.000,00 per spese giudiziarie.

2. Fallimento e procedure concorsuali²⁵

Causa Chizzotti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 febbraio 2006 (ricorso n. 15535/02)

(in materia di soddisfazione di crediti da lavoro dipendente in sede di amministrazione straordinaria: constatata la violazione dell'articolo 13 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*) da un dipendente di una società posta in amministrazione straordinaria nel 1995. Nel 1999 veniva depositato, presso il competente tribunale, l'elenco dei creditori, dal quale risultavano anche i crediti derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente, elenco che diveniva definitivo in assenza di ricorsi nel prescritto termine di 15 giorni. Nel 2005 veniva inoltre depositato presso il medesimo tribunale un piano di

²⁵ Le sentenze di seguito illustrate riguardano la materia delle limitazioni a carico del fallito e si riferiscono a fattispecie precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma delle procedure concorsuali.

ripartizione dell'attivo in favore dei creditori privilegiati e, non essendo disponibili ulteriori risorse, non potevano prevedersi ulteriori pagamenti, in quanto il recupero di risorse della società era subordinato all'esito delle azioni revocatorie intraprese dal commissario liquidatore.

Pertanto, il dipendente presentava ricorso dolendosi di non aver potuto disporre di alcuno strumento per ottenere il pagamento dei suoi crediti nei confronti del datore di lavoro nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, della quale rilevava l'eccessiva durata, prima del deposito del piano di riparto. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la mancanza di una sede giurisdizionale nell'ambito della quale far valere i propri diritti costituisce una violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Decisione. La Corte ha rilevato che, ai sensi della normativa in materia di amministrazione straordinaria risultante dalla legge n. 95 del 1979 e dal regio decreto n. 267 del 1942, prima delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 270 del 1999, nessun creditore, anche se privilegiato, poteva agire per la tutela giurisdizionale del proprio credito nel corso della procedura di amministrazione controllata fino al deposito, presso il tribunale, del bilancio di liquidazione e del piano di ripartizione tra i creditori; infatti, solo dalla data della pubblicazione dell'avviso di deposito decorreva il termine per la presentazione di ricorso al tribunale da parte dei creditori²⁶. Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo è stata data facoltà ai creditori di ricorrere avverso gli atti dei commissari liquidatori.

Valutata la fattispecie alla luce della normativa vigente alla data di svolgimento della procedura di amministrazione straordinaria, la Corte ha ritenuto di non discostarsi da quanto deciso con la sentenza *Saggio c. Italia* del 25 ottobre 2001. In tale arresto si riteneva che le disposizioni in materia di amministrazione straordinaria, vigenti fino al 1999, unitamente alla lunghezza del procedimento di verifica dello stato dei crediti, avessero ingiustificatamente ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo.

²⁶ Con la sentenza n. 154 del 14 aprile 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 213, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che reca tale previsione, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei creditori, il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, invece che dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge. Ad avviso della Corte costituzionale, infatti, tale norma compromette in modo grave ed ingiustificato il diritto dei creditori di conoscere tempestivamente il piano di riparto per agire contro di esso.

Pertanto, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 13 CEDU e ha valutato come rimedi non adeguati gli strumenti di contestazione di atti dei commissari liquidatori propri della fase amministrativa della procedura, in quanto attraverso tali strumenti il creditore non avrebbe potuto, in nessun caso, ottenere la determinazione e il pagamento del proprio credito.

La Corte non ha poi ritenuto di doversi pronunciare sulla compatibilità convenzionale delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 270 del 1999, ricordando che non appartiene alla propria competenza la valutazione in astratto di legislazioni e prassi, spettandole, invece, il compito di indagare se il modo in cui sono state applicate abbia prodotto in concreto per i ricorrenti violazioni della Convenzione.

È stata respinta la richiesta del ricorrente di risarcimento di danni materiali, sulla base della considerazione che la constatazione della violazione dell'art. 13 CEDU non implica necessariamente che il credito avrebbe dovuto essere immediatamente pagato al ricorrente e che, non essendo conclusa la procedura di amministrazione straordinaria, non ne sono, allo stato, valutabili i possibili esiti nei confronti dei creditori.

La Corte ha, invece, ritenuto sussistente il danno morale, concedendo a tale titolo € 5.000,00 e ha accordato €2.500,00 per spese legali.

Causa Calicchio e Urriolabeitia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 17175/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) nonché dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: le interdizioni disposte nei loro confronti in pendenza della procedura fallimentare avevano violato il loro diritto alla privacy; non avevano avuto a disposizione alcun mezzo di impugnazione per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle proprie doglianze; la sentenza dichiarativa di fallimento li aveva di fatto privati dei loro beni; le limitazioni della loro libertà di circolazione si erano fatte più pesanti anche a causa del protrarsi della procedura.

Decisione. Dei motivi proposti la Corte ha accolto solo quelli concernenti la violazione degli artt. 8 e 13, dichiarando invece irricevibili quelli relativi all'art. 1,

Prot. n. 1 e all'art. 2, Prot. n. 4. La Corte ha quindi ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni di cui si discute, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU. Considerato che la sola constatazione della violazione commessa costituiva essa stessa una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente solo la somma di €2.000 per le spese sostenute.

Causa Vertucci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 29871/02)

Causa Chiumiento c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 3649/02)

Causa La Frazia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 29 giugno 2006 (ricorso n. 3653/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), nonché dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4, (*libertà di circolazione*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: la limitazione dei diritti elettorali costituisse una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito; a causa dell'iscrizione del nome nel registro dei falliti, non potessero esercitare nessuna attività professionale o commerciale; la procedura per ottenere la riabilitazione fosse di eccessiva durata; l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le interdizioni disposte nei loro confronti comportasse la violazione del diritto ad un ricorso effettivo; la sentenza dichiarativa di fallimento li avesse privati dei propri beni; le limitazioni alla libertà di circolazione, fossero rese ancora più pesanti a causa del protrarsi della procedura.

Decisione. La Corte ha ritenuto che – in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un

controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione – l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU. La Corte ha poi affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle tre le sentenze la Corte ha liquidato i danni morali nella misura di €1.500 e ha concesso la somma di €2.000 per le spese sostenute.

Causa Ciaramella c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 6597/03)

Causa Campello c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 21757/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, nonché dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4, (*libertà di circolazione*). Il ricorso Ciaramella era presentato anche per il motivo tratto dall'art. 6, par. 1 (*diritto ad un processo equo*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: a causa dell'iscrizione del nome nel registro dei falliti, non potessero esercitare nessuna attività professionale o commerciale; fosse eccessiva la durata della procedura per ottenere la riabilitazione; fosse violato il diritto ad un ricorso effettivo, stante l'impossibilità di impugnare i provvedimenti concernenti le incapacità disposte nei loro confronti; la sentenza dichiarativa di fallimento li avesse privati dei loro beni; le limitazioni alla libertà di circolazione fossero rese ancora più pesanti a causa del protrarsi della procedura.

Decisione. Dei motivi proposti, la Corte ha considerato ammissibili solo quelli concernenti la violazione degli artt. 8 e 13, dichiarando invece irricevibili quelli relativi all'art. 1, Prot. n. 1 e all'art. 2, Prot. n. 4. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle incapacità in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento

nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Quanto ai danni morali, la Corte, nella sentenza Ciaramella, ha ritenuto che il solo accertamento della violazione commessa costituisca di per sé una soddisfazione equa e sufficiente, riconoscendo al ricorrente la somma di €2.000,00 per le spese sostenute. Nella sentenza Campello, la Corte ha liquidato i danni morali nella misura di €7.000 e ha concesso la somma di €2.000 per le spese sostenute.

Causa Gasser c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 10481/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in materia di protezione della proprietà, dell'articolo 2 del Protocollo n. 4, in materia di libertà di circolazione e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 (*protezione della proprietà*) del Prot. n. 1, dell'art. 2 (*libertà di circolazione*) del Prot. n. 4 e degli artt. 8 (*libertà di corrispondenza*) e 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*), con riferimento alle limitazioni personali derivanti in capo al ricorrente in conseguenza di sentenza dichiarativa di fallimento. In particolare, il ricorrente lamentava che: a seguito della pronuncia di fallimento era stato privato dei suoi beni; la corrispondenza a lui indirizzata era stata consegnata al rappresentante; non si era potuto allontanare dal luogo di residenza; la durata della procedura fallimentare fosse stata eccessiva; mancassero mezzi di ricorso efficaci avverso la durata delle interdizioni conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Decisione. La Corte ha constatato che la durata della procedura fallimentare, pari a circa 19 anni, aveva portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, consistenti nella pretesa al rispetto dei propri beni, della libertà di corrispondenza e della libertà di circolazione.

Avendo rilevato che le ingerenze esercitate nei diritti e nelle libertà del ricorrente erano del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. 1 e degli artt. 8 e 2 del Prot. n. 4, nonché dell'art. 13 CEDU.

A titolo di equa riparazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di €30.000,00 per danni morali e di €2.000,00 per le spese.

Causa Martellacci c. Italia – Terza Sezione – sentenza 28 settembre 2006 (ricorso n. 33447/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto alla vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. In particolare, il ricorrente sosteneva che le interdizioni disposte nei suoi confronti in pendenza della procedura fallimentare avessero violato il suo diritto alla privacy e che non avesse avuto a disposizione alcun mezzo di ricorso per poter esporre all'autorità giudiziaria le ragioni delle sue doglianze.

Decisione. La Corte ha ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Ritenuto che la mera constatazione della violazione costituisca nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente solo la somma di €2.000 per le spese sostenute.

Causa Albanese c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77924/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 par. 1 (*diritto ad una ragionevole durata del processo*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*) 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, nonché 1 e 3, Prot. n. 1, (*protezione della proprietà e diritto alla libertà elettorale*), 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento del ricorrente svolta ai sensi del R.D. n. 267 del 1942.

Decisione. Dopo una decisione di parziale irricevibilità del ricorso emessa da una Camera della Prima Sezione, erano stati comunicati al Governo italiano solo i motivi di ricorso relativi agli artt. 8 e 13 CEDU, nonché 1 e 3 del Prot. n. 1 e 2 del Prot. n. 4, con la previsione che di tali motivi sarebbero stati esaminati, ai sensi dell'art. 29, par. 3, CEDU congiuntamente la ricevibilità e il merito.

La Camera della Terza Sezione ha successivamente ritenuto l'irricevibilità dei motivi relativi agli artt. 8, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4, invocati in ragione della durata del procedimento, non essendo state previamente esaurite le vie di ricorso interne di cui all'art. 35 CEDU. Per giungere a tale conclusione sono state richiamate, in qualità di precedenti, la sentenza *Mascolo c. Italia* del 2003 – nella quale si riteneva che la violazione del diritto alla protezione dei beni fosse strettamente legata alla durata della procedura, nella specie di sfratto, della quale costituiva conseguenza indiretta – la decisione *Provvedi c. Italia* del 2004 – nella quale si considerava che il ricorso fondato sulla c.d. legge Pinto fosse una via da perseguire ai fini dell'art. 35 CEDU non solo per le doglianze relative all'art. 6 CEDU, ma anche per quelle di cui all'art. 1 Prot. 1 avanzate nella procedura in questione relativa alla materia degli sfratti – nonché la sentenza *Sgattoni* del 2005. In quest'ultima pronuncia la Corte aveva preso atto della sentenza n. 362 del 14 gennaio 2003 della Corte di Cassazione²⁷ che aveva ritenuto utilizzabile il ricorso ex legge Pinto in materia di eccessiva durata della procedura di fallimento e aveva conseguentemente ritenuto che la via di ricorso interna prevista dalla suddetta legge avesse acquisito un grado di certezza giuridica sufficiente, non solo in teoria, ma anche in pratica per poter e dover essere utilizzato ai fini della regola di cui all'art. 35 CEDU. Tenuto conto delle necessarie esigenze di conoscibilità di tale pronuncia della Corte di Cassazione, la Corte europea aveva ritenuto che, a partire dal 14 luglio 2003, la pronuncia stessa non potesse più essere considerata ignorata dal

²⁷ Già con la sentenza n. 17261 del 2002, la Corte di Cassazione aveva affermato che il fallito è titolare del diritto alla durata ragionevole del procedimento, tenuto conto, in particolare, delle limitazioni personali alle quali è sottoposto durante la procedura fallimentare, quali risultano dagli artt. 42, 43, 48, 49 e 50 della legge sul fallimento, così come quelle che derivano da altre disposizioni. Con la sentenza n. 362 del 2003, la Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale è il risultato di una valutazione del Giudice, svolta secondo equità, che deve tener conto di ogni circostanza del caso concreto. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che, nella fattispecie esaminata, il danno morale costituiva il risultato di una situazione di malessere del ricorrente dovuta al prolungamento, al di là del ragionevole termine del procedimento, dello *status* di fallito e delle limitazioni ad esso relative riguardanti la libertà di circolazione, i diritti elettorali, la possibilità di esercitare libere professioni e che la liquidazione di un tale danno non può farsi che a mezzo di una valutazione equitativa che tenga conto, oltre che della durata del procedimento, della natura particolare dei diritti della persona in tutto o in parte colpiti.

pubblico e che, da tale data, si dovesse richiedere ai ricorrenti il previo esperimento del mezzo di cui alla L. n. 89 del 2001²⁸.

Nel merito, la Corte ha ritenuto la violazione dell'art. 3 del Prot. n. 1 in materia di libertà elettorale con riferimento alla limitazione di elettorato derivante dallo *status* di fallito ai sensi dell'art. 2, alinea 1, lett. a) del D.P.R. n. 223 del 1967 e successive modificazioni. Infatti, se la limitazione del diritto di voto può avere un fine di prevenzione in materia penale, in materia civile, nel caso del fallimento, ha solo un senso meramente afflittivo, di diminuzione e biasimo morale del fallito incompatibile con la Convenzione.

Con riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti, la Corte ha constatato, inoltre, la violazione dell'art. 8. Tali incapacità, ad avviso della Corte, incidendo sulla possibilità dell'individuo di sviluppare relazioni, limitano il diritto alla vita privata tutelato dall'art. 8, posto che la vita privata cui esso fa riferimento include il diritto dell'individuo di sviluppare relazioni anche nell'ambito professionale e commerciale.²⁹ In più le incapacità in questione – sulla cui legittimità la Corte ha espresso dubbi sottolineando la prevalente natura di sanzione morale, nonché l'esigenza che l'ingerenza dello Stato sulla sfera dell'individuo che esse comportano risulti necessaria per i fini indicati nel par. 2 dello stesso art. 8 – non sono stabilite in base a decisione del giudice, essendo di applicazione automatica e quelle che derivano dall'iscrizione nel registro dei falliti cessano solo con la cancellazione del nome dallo stesso registro, a seguito di un giudizio morale sulla condotta del fallito tenuta per cinque anni dalla chiusura del procedimento.

Infine, la Corte ha accertato anche la violazione dell'art. 13 CEDU, ritenendo che i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale in materia di fallimento non costituiscano rimedi effettivi.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la constatazione delle violazioni costituisca un'equa soddisfazione del danno morale, mentre non ha ravvisato nesso di causalità tra le violazioni stesse e il danno materiale allegato dal ricorrente. Ha fissato in € 2.000,00 la somma dovuta al ricorrente da parte dello Stato italiano per spese di giudizio davanti alla Corte.

²⁸ La Corte adotta un'argomentazione che era già stata utilizzata in occasione della decisione di ricevibilità *Di Sante c. Italia* del 24 giugno 2004 (per il contenuto di tale decisione si veda il n. 1 di questo Quaderno, pag. 44).

²⁹ A questo proposito la Corte fa riferimento anche all'art. 1 par. 2 della Carta sociale europea, entrata in vigore il 1° settembre 1999, ai sensi del quale “per assicurare l'esercizio effettivo del diritto al lavoro, le Parti si impegnano (...) a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi da vivere con un lavoro liberamente intrapreso”.

Causa Vitiello c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77962/01)

Causa Campagnano c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77955/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione dell'art. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 10 (*libertà di espressione*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, nonché degli artt. 1 (*protezione della proprietà*) e 3 (*libertà elettorale*) del Prot. n. 1, dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), in ragione della durata della procedura di fallimento dei ricorrenti svolta ai sensi del R.D. n. 267 del 1942.

Decisione. La Corte ha adottato per il ricorso Vitiello decisioni analoghe a quelle stabilite nell'ambito della causa Albanese, sia quanto alle violazioni constatate, sia in materia di equa riparazione e spese giudiziarie.

Per il ricorso Campagnano, invece, la Corte ha ritenuto che la durata del procedimento di fallimento (circa tre anni e otto mesi) non abbia comportato la rottura di quell'equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente al rispetto della corrispondenza, dei propri beni e della libertà di circolazione, anche tenendo conto del fatto che non poteva essere riscontrato alcun ritardo da parte delle autorità giudiziarie nello svolgimento del procedimento. Pertanto, la Corte non ha constatato, sotto questo profilo, deve violazione della Convenzione.

Cause Minicozzi c. Italia (ricorso n. 774/02), Carmine Francesca c. Italia (ricorso n. 3643/02) Cosimo Francesca c. Italia (ricorso n. 3647/02) Marrone c. Italia (ricorso n. 3656/02) Francesco Moretti c. Italia (ricorso n. 10399/02) Pernici c. Italia (ricorso n. 20662/02), Pantuso c. Italia (ricorso n. 21120/02), Bova c. Italia (ricorso n. 25513/02);

Terza Sezione, sentenze 24 maggio 2006

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione degli artt. 8 (*diritto alla vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU; i ricorsi Pantuso e Bova sono stati presentati anche con riferimento all'art. 3 del Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), in relazione alle limitazioni derivanti dalle procedure di fallimento che avevano riguardato i ricorrenti. I ricorsi Moretti e Pantuso sono stati presentati anche in relazione agli artt. 1 del Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) con riferimento all'eccessiva durata del procedimento e quindi dei vincoli da esso derivanti. Il ricorrente Pantuso ha invocato l'art. 8 CEDU anche sotto tale profilo.

Decisione. La Corte ha dichiarato l'irricevibilità, alla luce dell'art. 35 CEDU, dei motivi del ricorso Pantuso relativi agli artt. 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 in quanto riferiti all'eccessiva durata della procedura. Analoga declaratoria è stata effettuata per il ricorso Moretti in relazione agli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura.³⁰

Con riferimento a tutti i ricorsi, in merito al motivo riferito all'art. 8, relativamente al rispetto della vita privata, la Corte ha rilevato che le incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti comportano in sé un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, ingerenza che – tenuto conto della natura automatica della stessa iscrizione, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione del regime delle incapacità, nonché del tempo necessario per ottenere la riabilitazione – non è necessaria in una società democratica ai sensi del citato articolo del quale, pertanto, è stata constatata la violazione.

³⁰ Tale irricevibilità deriva dalla possibilità per i ricorrenti – anche in materia di fallimento - di utilizzare il rimedio della legge Pinto per dolersi dell'eccessiva durata del procedimento. Sul punto, v. *supra* la sentenza Albanese.

Con riferimento ai ricorsi Bova e Pantuso, in merito al motivo riferito all'art. 3 del Prot. n. 1, la Corte ne ha ravvisato la violazione in quanto il diritto di elettorato sia attivo che passivo ha un valore cruciale in una società democratica; poiché il procedimento fallimentare ha rilievo civile e non penale, essendo estranea la nozione di dolo o colpa al fallimento in quanto non si versa nell'ipotesi del delitto di bancarotta semplice o fraudolenta, la limitazione dei diritti elettorali persegue una finalità meramente afflittiva, di diminuzione e biasimo morale del fallito, che non costituisce un obiettivo legittimamente perseguibile ai sensi del citato articolo del quale, pertanto, è stata constatata la violazione, tanto più che ai ricorrenti era stata impedita la partecipazione alle elezioni del 13 aprile 2001.

La Corte ha inoltre ravvisato, per tutti i ricorsi, la violazione dell'art. 13.

Sono stati concessi ai ricorrenti Bova e Pantuso € 1.500,00 a titolo di danno morale, mentre per gli altri ricorrenti è stata ritenuta equa riparazione la constatazione di violazione. La Corte non ha, invece, ravvisato alcun nesso causale tra le violazioni accertate e il danno materiale invocato dai ricorrenti. Sono stati concessi a tutti i ricorrenti €2.000,00 euro per spese legali.

Causa Collarile c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 10644/02)

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli articoli 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza*), 10 (*libertà di espressione*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU, 1 e 3 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà e libertà elettorale*), 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) in relazione alla procedura di fallimento del ricorrente iniziata nel 1995 e pendente alla data di svolgimento del giudizio presso la Corte.

Decisione. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione in questione riguardava la corrispondenza, la Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione con la quale la medesima Corte di Cassazione aveva stabilito che, nella quantificazione del danno

morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto.

La Corte ha poi ritenuto tardivo il motivo di ricorso riferito all'art. 3 del Prot. n. 1 sulla base della seguente argomentazione; poiché la perdita del diritto di voto successiva alla dichiarazione di fallimento non può superare cinque anni dalla stessa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto presentare la relativa doglianza entro il medesimo termine.

In merito alla denunciata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare alcuna attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Relativamente alla violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,³¹ la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, considerato che la mera constatazione della violazione costituisce nella fattispecie una equa soddisfazione, sufficiente a riparare ai danni morali subiti, la Corte ha liquidato a favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 per le spese sostenute.

Causa Ziccardi c. Italia – Terza sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 27394/02)

³¹ Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.

(constatazione di violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso presentato per violazione dell'articolo 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), dell'articolo 1 del Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) in ragione alla durata della procedura di fallimento svolta ai sensi del R.D. 267 del 1942, nonché dell'articolo 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*).

Il ricorrente, infatti, era stato dichiarato fallito, in quanto amministratore di una società, in data 4 dicembre 1993, data a partire dalla quale era cominciata la procedura di vendita dei beni e di ripartizione dell'attivo. Il successivo 17 novembre 1994 egli era stato inoltre cancellato dall'albo dei geologi, avendo perduto il godimento dei diritti civili in base alla legge italiana. Respinto il ricorso presentato all'Ordine nazionale dei geologi avverso la predetta cancellazione, l'interessato aveva adito il Tribunale di Napoli, la cui prima udienza era stata fissata il 3 maggio 2006. Dalle informazioni fornite alla Corte dal ricorrente stesso, la procedura di fallimento risultava ancora pendente alla data del 26 aprile 2006.

Decisione. La Corte ha innanzi tutto rigettato il ricorso nella parte in cui esso assumeva la violazione dell'art. 8 CEDU (con riferimento al diritto al rispetto della corrispondenza) nonché degli articoli 1, Prot. n. 1, e 2, Prot. n. 4, in relazione all'eccessiva durata della procedura giudiziaria. I giudici europei hanno infatti evidenziato che era ancora pendente presso la Corte di Cassazione italiana il giudizio attivato dal ricorrente ai sensi della c.d. legge Pinto e che dunque, nella fattispecie, non erano stati ancora esauriti i rimedi giurisdizionali interni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 CEDU.

La Corte ha invece constatato la violazione degli articoli 8 (sotto il profilo del mancato rispetto della vita privata) e 13 CEDU. Essa, infatti, ha rilevato di aver già affermato nella sentenza *Bottaro c. Italia* del 2003 la sostanziale assenza di un effettivo ricorso interno con cui poter porre rimedio alle incapacità personali derivanti dall'iscrizione del fallito nell'apposito registro fino alla riabilitazione civile. La Corte ha inoltre affermato che la cancellazione dall'albo dei geologi costituisce un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata, la quale – tenuto conto della natura automatica dell'iscrizione stessa, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle conseguenti incapacità nonché del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione – costituisce misura non necessaria in una società democratica, ai sensi dell'articolo 8, par. 2, della Convenzione.

La Corte ha infine disposto il pagamento di €6.000,00 per i danni morali e di €2.000,00 per le spese di giudizio.

Causa Matteoni c. Italia – Terza Sezione – sentenza 8 giugno 2006 (ricorso n. 42053/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà di circolazione)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli artt. 6 (*diritto ad un equo processo*) e 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza*), nonché dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), con riferimento all'eccessiva durata della procedura fallimentare, che, nella specie, era durata oltre quattordici anni, poiché iniziata nel 1985 e conclusa nel 2000.

Decisione. La Corte, respinta l'eccezione del Governo italiano fondata sull'art. 35 CEDU, relativa sia al termine decadenziale di sei mesi per la presentazione del ricorso, sia all'obbligo del previo esaurimento dei rimedi interni, ha considerato ricevibile il ricorso con riferimento ai motivi relativi agli artt. 8 CEDU e 2 del Prot. n. 4. Infatti, ha ritenuto il ricorso stesso tempestivo e ha rilevato che solo con la sentenza n. 362 del 2003 – che può ritenersi a tutti nota a decorrere dal 14 luglio 2003 – la Corte di Cassazione aveva stabilito che, nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure.

Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dei citati articoli, in quanto la durata del procedimento aveva comportato la rottura dell'equilibrio che deve necessariamente sussistere tra gli interessi dei creditori del fallimento e gli interessi del ricorrente al rispetto della corrispondenza e della libertà di circolazione.

La Corte ha, invece, ritenuto irricevibile il ricorso relativamente alla pretesa violazione dell'art. 6 CEDU, con riferimento all'obbligo del previo esaurimento dei rimedi interni prescritto dall'art. 35 CEDU e, quindi, al ricorso *ex lege* Pinto.

Ha quindi concesso €25.000,00 a titolo di danno morale, mentre ha ritenuto non sussistente alcun nesso causale tra le violazioni rilevate e il danno materiale

asserito dal ricorrente; ha altresì concesso a quest'ultimo € 4.000,00 a titolo di spese legali.

Causa Vincenzo Taiani c. Italia – Terza Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 3638/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto alla vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) nonché dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU. Il ricorrente lamentava, in particolare, che: le interdizioni disposte nei suoi confronti in pendenza della procedura fallimentare avevano violato il suo diritto al rispetto della corrispondenza; non aveva avuto a disposizione alcun mezzo di impugnazione per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle proprie doglianze; la limitazione dei diritti elettorali costituiva una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito.

Decisione. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione in questione riguardava la corrispondenza, la Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, che statuiva che nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto. Ne è pertanto derivata la dichiarazione di irricevibilità del suddetto motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Per quanto riguarda la violazione del diritto a libere elezioni, la Corte sebbene abbia riconosciuto che i diritti di voto e di eleggibilità non sono diritti assoluti, ha riservato a sé la competenza a verificare che le condizioni previste dagli ordinamenti giuridici dei singoli paesi per l'esercizio di tali diritti non finiscano per svuotarne la sostanza. La Corte ha poi affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire

il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Relativamente alla violazione del diritto alla privacy, la Corte ha ritenuto che - in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione - l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente fosse incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito sufficienti argomentazioni.

Infine, relativamente al risarcimento dei danni morali patiti e alla rifusione delle spese sopportate, la Corte li ha liquidati, rispettivamente, nella misura di €1.500,00 e €2.000,00.

Causa Pio ed Ermelinda Taiani c. Italia – Terza Sezione – sentenza 20 luglio 2006 (ricorso n. 3641/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto alla vita privata e familiare*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) nonché dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: le interdizioni disposte nei loro confronti in pendenza della procedura fallimentare avessero violato il proprio diritto al rispetto della corrispondenza; non avessero avuto a disposizione alcun mezzo di impugnazione per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle proprie doglianze; la limitazione dei diritti elettorali

costituisse una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito.

Decisione. La Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, che statuiva che nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto. Ne è pertanto derivata la dichiarazione di irricevibilità del suddetto motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Relativamente alla violazione del diritto alla privacy, la Corte ha ritenuto che - in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione - l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Per quanto riguarda la violazione del diritto a libere elezioni, la Corte, nel riservare a sé la competenza a verificare che le condizioni previste dagli ordinamenti giuridici dei singoli paesi per l'esercizio di tali diritti non finiscano per svuotarne la sostanza, ha affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 13 della Convenzione, la Corte, nel rilevare che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, ha constatato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni ritenute sufficienti.

Infine, a titolo di equa riparazione la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di €1.500,00 e di €2.000,00 per le spese.

Causa De Blasi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 1595/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in materia di protezione della proprietà, dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 CEDU in materia di libertà di circolazione, e degli articoli 6, 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, alla vita privata e familiare libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 1 (*protezione della proprietà*) del Prot. n. 1, dell'art. 2 (*libertà di circolazione*) del Prot. n. 4, e degli artt. 6 (*diritto ad un equo processo*), 8 (*diritto alla vita privata e familiare*) e 13 CEDU (*diritto ad un ricorso effettivo*). In particolare, il ricorrente lamentava che: a seguito della pronuncia di fallimento era stato privato dei suoi beni; la corrispondenza a lui indirizzata era stata consegnata al rappresentante; non si era potuto allontanare dal luogo di residenza; la durata della procedura fallimentare era stata eccessiva; l'ordinamento giuridico italiano non offriva mezzi di ricorso efficaci avverso la durata delle interdizioni conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Decisione. La Corte ha constatato che la durata della procedura fallimentare, pari a circa 10 anni, ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e gli interessi individuali del richiedente, consistenti nella pretesa al rispetto dei propri beni, della libertà di corrispondenza e della libertà di circolazione.

Avendo rilevato che le ingerenze esercitate nei diritti e nelle libertà del ricorrente erano del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo perseguito, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1, dell'art. 1, Prot. 1 e degli artt. 8 e 2 del Prot. n. 4, nonché dell'art. 13 CEDU.

La Corte ha inoltre ritenuto che, in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione, l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata del richiedente è incompatibile con la Convenzione.

Pertanto, ha dichiarato, anche in base a tali titoli, la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

A titolo di equa riparazione, ha riconosciuto al ricorrente la somma di €13.000,00 per danni morali e di €2.000,00 per le spese.

3. Affidamento di minori

Causa Roda e Bonfatti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 novembre 2006 (ricorso n. 10427/02)

(in materia di provvedimenti di allontanamento di minore dal nucleo familiare a tutela del minore stesso: constatata la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Fatto. Ricorso presentato per violazione degli art. 3 (*trattamenti inumani o degradanti*) e 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) da una madre e dal figlio, anche nell'interesse di una minore, rispettivamente loro figlia e sorella, in relazione all'allontanamento della minore stessa dal nucleo familiare, disposto dalle autorità nazionali. A tali ricorrenti si è successivamente aggiunto il padre.

Il ricorso trae origine da una vicenda giudiziaria relativa ad abusi sessuali su minori, tra i quali era risultata anche la minore in questione. Nella vicenda erano indagati parenti della minore stessa, tra i quali il padre, al quale, pur risultando non colpevole all'esito del procedimento giudiziario, era stata tolta la patria potestà. A tutela della minore era stato disposto l'affidamento ai servizi sociali e, successivamente, l'inserimento in una famiglia d'accoglienza. Inoltre, dopo un periodo di sospensione di ogni rapporto della minore con i componenti del proprio nucleo familiare, era stata disposta la ripresa dei rapporti con la madre, secondo precise modalità di incontro. Dal 1998, anno di inizio dell'intera vicenda, al 2006, il percorso seguito dalle competenti autorità nazionali, attraverso le misure adottate a tutela della minore, non aveva condotto quest'ultima a manifestare la volontà di ricongiungersi con il proprio nucleo familiare.

Decisione. La Corte – che ha ammesso il ricorso anche nella parte in cui era presentato nell'interesse della minore, nella prospettiva di una tutela effettiva dei diritti stabiliti dalla Convenzione – ha circoscritto l'esame del ricorso alle doglianze riferite all'art. 8 CEDU. Di tale articolo ha chiarito la portata, affermando che esso non solo tutela la persona dalle ingerenze dei pubblici poteri, ma crea anche obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Perciò tale articolo tutela il diritto del genitore ad ottenere misure idonee affinché possa riunirsi con il proprio figlio, nonché l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure. Quest'obbligo, tuttavia, afferma la Corte, non è assoluto perché deve essere posto in relazione al caso specifico; d'altro canto, la comprensione e la collaborazione delle persone coinvolte costituiscono sempre un importante fattore che le autorità nazionali hanno una limitata possibilità di ottenere con la coercizione, poiché occorre tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle stesse persone, con particolare riferimento ai minori. Nel caso in cui i contatti con i genitori possano compromettere i suddetti diritti, spetta alle

autorità nazionali assicurare un giusto equilibrio tra le posizioni soggettive. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, ma sia per gli uni che per gli altri lo Stato stesso gode di un certo margine di discrezionalità e, comunque, occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi verificato se, nella fattispecie, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure che ragionevolmente da esse si potevano esigere.

Quanto alle misure di allontanamento della minore e di affidamento ai servizi sociali ha rilevato che tali provvedimenti rientrano tra gli strumenti di cui le autorità nazionali hanno il diritto di disporre in materia di abusi sessuali; infatti, minori e incapaci hanno diritto, nei confronti dello Stato, di ottenere protezione attraverso un'efficace prevenzione contro gravi forme di ingerenza in aspetti essenziali della vita privata. Perciò, dato il contesto delittuoso particolarmente complesso, i cui protagonisti risultavano membri dell'*entourage* familiare, le autorità nazionali potevano ragionevolmente ritenere pregiudizievole il mantenimento della minore nella casa della madre. Quindi, ad avviso della Corte, poiché entrambe le misure (allontanamento della minore e affidamento ai servizi sociali) possono considerarsi proporzionate e necessarie in una società democratica per la protezione della salute e dei diritti del bambino, non vi è stata, sotto questo profilo, alcuna violazione dell'articolo 8 CEDU.

Quanto alla mancanza di contatti tra i primi due ricorrenti e la minore, nonché all'organizzazione degli incontri tra le medesime persone, la Corte ha preliminarmente rilevato che l'affidamento del minore va considerato misura temporanea e finalizzata a consentire la riunione tra il minore stesso e i genitori. Un'interruzione prolungata di contatti tra l'uno e gli altri o incontri troppo distanziati nel tempo rischierebbero di compromettere ogni seria opportunità di aiuto al superamento delle difficoltà della vita familiare.

Esaminate le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie, pur rilevando che queste erano state prese dopo adeguata riflessione e verifiche di esperti e di soggetti appartenenti a servizi sociali, la Corte ha rilevato che lo scorrere del tempo, a partire dalla ripresa dei contatti tra madre e figlia, non aveva favorito il riavvicinamento: la figlia, infatti, non aveva accettato le decisioni giudiziarie che prevedevano contatti frequenti e meno rigidi con la madre e, successivamente, era stato nuovamente stabilito, da parte del competente organo giudiziario, il principio più restrittivo di incontri mensili in luogo protetto.

Vista l'evoluzione non positiva della situazione, la Corte ha concluso che le misure adottate per consentire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei primi due ricorrenti non erano state sufficienti. Perciò, ha constatato la violazione

dell'articolo 8 CEDU in conseguenza dell'interruzione prolungata dei rapporti e della difettosa organizzazione degli incontri tra i primi due ricorrenti e la minore.

La Corte ha quindi concesso ad ogni ricorrente €3.000,00 a titolo di danno morale e €6.000,00 congiuntamente ai primi due ricorrenti per spese giudiziarie. Non ha riconosciuto nesso causale tra i danni materiali pretesi dai ricorrenti e la violazione constatata.

4. Ragionevole durata del processo e risarcimento del danno

Cause Apicella c/ Italia (ricorso n. 64890/01), Cocchiarella c/ Italia (ricorso n. 64886/01), Ernestina Zullo c/ Italia (ricorso n. 64897/01), Giuseppe Mostacciolo c/ Italia (n. 1) (ricorso n. 64705/01), Giuseppe Mostacciolo c/ Italia (n. 2) (ricorso n. 65102/01), Giuseppina e Orestina Procaccini c/ Italia (ricorso n. 65075/01), Musci c/ Italia (ricorso n. 64699/01), Riccardi Pizzati c/ Italia (ricorso n. 62361/00):

Grande Camera, Sentenze del 29 marzo 2006.

(constatano la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo e invitano l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.)

Fatto. Ricorsi proposti per la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*) sotto il profilo della ragionevole durata di procedimenti svolti nel corso di un rilevante arco di tempo, come può desumersi dalla seguente tabella:

RICORRENTE	GRADI DI GIUDIZIO	DURATA
<i>Apicella c. Italia</i>	due	oltre 12 anni
<i>Cocchiarella c. Italia</i>	due	otto anni e sei mesi
<i>Ernestina Zullo c. Italia</i>	due	oltre 9 anni e tre mesi
<i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n° 1)</i>	uno	15 anni e 6 mesi
<i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n° 2)</i>	uno	14 anni e 8 mesi
<i>Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia</i>	uno	13 anni
<i>Musci c. Italia</i>	due	oltre 18 anni
<i>Riccardi Pizzati c. Italia</i>	uno	oltre 26 anni e 6 mesi

I ricorrenti avevano presentato ricorso avanti alle competenti Corti d'appello nazionali, ai sensi della legge n. 89 del 2001, cosiddetta legge Pinto, per ottenere equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi nei quali erano coinvolti. Accertata la violazione del diritto alla durata ragionevole del procedimento, le suddette Corti d'appello avevano concesso riparazioni di entità variabile tra € 1.000,00 e €5.000,00.

Valutata insufficiente la riparazione ottenuta, i ricorrenti avevano chiesto alla Corte europea di riprendere l'esame dei propri ricorsi, già presentati avanti tale Organo, comunicando che non intendevano ricorrere in Cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione riservato alle sole questioni di diritto.

La Camera della Corte europea, che aveva trattato le singole cause, aveva ritenuto che l'indennizzo concesso in sede nazionale non costituisse una riparazione appropriata e sufficiente. Pertanto, in applicazione dell'art. 41 CEDU, aveva disposto, con sentenze del 10 novembre 2004, il pagamento da parte dello Stato italiano delle seguenti somme:

<i>RICORRENTI</i>	<i>DANNO MORALE</i> <i>(in €)</i>	<i>SPESE GIUDIZIARIE</i> <i>(in €)</i>
<i>Apicella c. Italia</i>	<i>7.300</i>	<i>1.500</i>
<i>Cocchiarella c. Italia</i>	<i>4.600</i>	<i>2.000</i>
<i>Ernestina Zullo c. Italia</i>	<i>5.164,57</i>	<i>1.500</i>
<i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n° 1)</i>	<i>10.900</i>	<i>200</i>
<i>Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (n° 2)</i>	<i>13.400</i>	<i>1.300</i>
<i>Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia</i>	<i>5.875</i>	<i>750</i>
<i>Musci c. Italia</i>	<i>8.400</i>	<i>2.000</i>
<i>Riccardi Pizzati c. Italia</i>	<i>20.200</i>	<i>-</i>

Successivamente, ai sensi dell'art. 43 CEDU, il Governo italiano ha chiesto il rinvio delle cause in oggetto alla Grande Camera che si è pronunciata il 29 marzo 2006.

Decisione. Dopo aver ricordato le norme contenute nella legge c.d. Pinto nonché alcuni estratti di importanti sentenze della Cassazione concernenti l'interpretazione di detta legge (su cui v. *infra*), la Grande Camera ha evidenziato come l'Italia sia da sempre "sotto osservazione" per ciò che attiene alla questione dell'eccessiva durata dei processi. In proposito, i giudici europei hanno sottolineato che: *a)* i rapporti annuali sull'eccessiva durata dei processi concernenti l'Italia hanno in ogni occasione stigmatizzato il fatto che il rimedio c.d. Pinto costituisce una misura puramente indennitaria, ma non provvede affatto a rimuovere il problema di fondo della lentezza dei procedimenti giudiziari ed anzi rischia di intasare ulteriormente gli uffici giudiziari e segnatamente le Corti d'appello; *b)* l'*interim resolution* n. 114 del 2005, adottata dal Comitato dei Ministri in relazione a 2183 casi di denuncia dell'Italia per l'eccessiva durata dei processi, ha rimarcato ulteriormente il fatto che la legge Pinto non introduce alcuna misura acceleratoria dei procedimenti e non garantisce neppure un efficace ristoro alle "vittime" delle violazioni. Essa ha inoltre espresso l'avviso che l'Italia sia ben lontana dal risolvere il problema in esame nel prossimo futuro e che ciò determini evidenti rischi di violazione continua del

principio di legalità; c) la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha più volte segnalato che i meccanismi puramente indennitari sono troppo deboli e non stimolano adeguatamente gli Stati a risolvere in modo strutturale i problemi dei ritardi dei processi.

La Grande Camera ha inoltre definitivamente rigettato l'eccezione sollevata dal Governo italiano circa il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne; eccezione presentata per il fatto che nessuna delle parti in causa aveva depositato ricorso in Cassazione avverso le decisioni delle Corti d'appello adite ai sensi della legge Pinto.

Al riguardo, i giudici europei hanno confermato l'ormai consolidato orientamento per cui l'impugnazione presso la Corte di Cassazione delle sentenze delle Corti d'appello concernenti l'eccessiva durata dei processi non ha costituito, almeno fino alla data del 26 luglio 2004, "ricorso effettivo" da esperirsi necessariamente prima dell'attivazione della giurisdizione europea. Ciò nonostante che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26 gennaio 2004, la Corte di Cassazione abbia statuito che la giurisprudenza della Corte europea debba ritenersi vincolante per i giudici italiani quanto alla determinazione dei danni non patrimoniali sofferti a seguito dell'eccessiva durata dei processi e, dunque, che l'irragionevole discostarsi dai parametri fissati dai giudici di Strasburgo costituisca violazione di legge censurabile in Cassazione. Fino all'emanazione di tali sentenze, invece, la Suprema Corte italiana di legittimità aveva sempre ritenuto di non poter contestare la quantificazione degli indennizzi liquidati dalle Corti d'appello, trattandosi di questioni attinenti al fatto e non alla legittimità.

La Grande Camera ha, inoltre, rigettato l'eccezione sollevata dal Governo italiano, secondo la quale i ricorrenti non potevano più essere qualificati "vittime" di violazioni della Convenzione, in considerazione del fatto che: a) essi avevano già percepito un indennizzo dalle autorità italiane grazie all'applicazione della legge Pinto; b) in alcuni casi, i ricorsi sarebbero stati portati avanti in modo pretestuoso solo per approfittare dell'intasamento degli uffici giudiziari e per poi pretendere l'indennizzo.

Al riguardo i giudici europei, dopo aver sottolineato che i giudizi in esame si inseriscono in un contesto di reiterazione continuata da parte dell'Italia della violazione del principio della ragionevole durata del processo, hanno affermato che il versamento di un indennizzo a seguito del riconoscimento di violazioni della Convenzione da parte degli Stati non è in sé sufficiente a far venir meno in capo al ricorrente lo status di "vittima" previsto dall'art. 34 CEDU. È necessario, infatti, che tale misura riparatoria sia dotata di specifiche caratteristiche. Innanzitutto deve essere pagata tempestivamente da parte dello Stato inadempiente e, cioè, al massimo, entro sei mesi dal momento in cui è stata definitivamente accertata la

violazione. Nelle fattispecie esaminate il pagamento era invece concretamente intervenuto anche anni dopo l'accertamento del diritto da parte delle Corti d'appello, poiché i ricorrenti avevano dovuto avviare contro lo Stato procedure esecutive per il rimborso. Ad avviso della Corte, tali inadempienze da parte dello Stato sono inaccettabili sia perché la legge Pinto prevede che la decisione della Corte d'appello sia immediatamente esecutiva, sia perché in tal modo non si fa altro che ritardare ancora di più la conclusione effettiva del processo (data la prosecuzione in sede esecutiva). D'altra parte, la Corte stessa ha in più occasioni evidenziato che l'eventuale mancanza di fondi non può costituire per lo Stato una giustificazione legittima per non adempiere e che, in ogni caso, lo Stato italiano deve predisporre degli stanziamenti adeguati per rendere concretamente efficace il (già debole) rimedio previsto dal proprio ordinamento.

L'indennizzo, ad avviso della Grande Camera, non deve essere eroso dal pagamento di tasse di giudizio eccessivamente alte, anche in considerazione del fatto che ad esso non si accompagnano misure acceleratorie a favore del ricorrente. Nei casi di specie, la Corte ha ritenuto che le (già inadeguate) somme liquidate a titolo di ristoro per l'eccessiva durata dei procedimenti siano state eccessivamente ridotte dal pagamento di tasse pagate prima e dopo gli stessi procedimenti.

L'indennizzo, infine, deve essere quantitativamente adeguato e deve comprendere tanto i danni materiali quanto quelli non patrimoniali. Nelle fattispecie, la Corte ha ritenuto irragionevolmente ed immotivatamente inadeguate le somme versate ai ricorrenti, poiché esse corrispondono al massimo al 15 % di quanto mediamente riconosciuto dalle Corti italiane in casi simili.

Alla luce di quanto osservato, la Grande Camera ha confermato quanto già ritenuto dalla Camera che aveva emanato le sentenze del 10 novembre 2004, circa il fatto che, nei casi concretamente esaminati, era stato superato (talvolta abbondantemente) il termine di durata ragionevole del processo. La Corte ha inoltre ribadito ulteriormente che, ancorché in Italia sia stato introdotto un rimedio indennitario (c.d. legge Pinto), nulla è in realtà cambiato dal punto di vista strutturale e che, dunque, la continua violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU costituisce una pratica oramai incompatibile con la Convenzione. Da tale situazione deriva la necessità che lo Stato interessato adotti le misure generali che ritenga adeguate per porre fine alle continue violazioni accertate giudizialmente. I giudici europei hanno inoltre evidenziato la necessità che, in base al principio di sussidiarietà, i magistrati nazionali applichino direttamente la giurisprudenza della Corte europea e che venga data maggiore diffusione e pubblicità alle sentenze della Corte europea e, in generale, al diritto CEDU.

Conclusivamente, in applicazione dell'art. 41 CEDU, la Grande Camera, accertata la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, ha disposto a favore dei ricorrenti il pagamento delle somme indicate nella tabella che segue.

<i>RICORRENTI</i>	<i>DANNO MORALE</i> <i>(in €)</i>	<i>SPESE GIUDIZIARIE</i> <i>(in €)</i>
<i>Apicella c. Italia</i>	<i>7.700</i>	<i>4.500</i>
<i>Cocchiarella c. Italia</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Ernestina Zullo c. Italia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>
<i>Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 1)</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 2)</i>	<i>9.300,00</i>	<i>4.300,00</i>
<i>Giuseppina e Orestina Procaccini c. Italia</i>	<i>5.700,00</i>	<i>2.250,00</i>
<i>Musci c. Italia</i>	<i>4.100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Riccardi Pizzati c. Italia</i>	<i>12.800,00</i>	<i>3.000,00</i>

V. SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

1. Espropriazioni

Causa Sciarrotta ed altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 12 gennaio 2006 (ricorso n. 14793/02)

Causa Genovese ed altri – Terza Sezione – sentenza del 2 febbraio 2006 (ricorso n. 9119/03³²)

Causa Prenna e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 9 febbraio 2006 (ricorso n. 69907/01)

Causa Immobiliare Cerro s.a.s c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 febbraio 2006 (ricorso n. 35638/03)

Causa Izzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 marzo 2006 (ricorso n. 20935/03)

Causa Gianni ed altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 30 marzo 2006 (ricorso n. 35941/03)

Causa De Sciscio c. Italia – Prima Sezione – sentenza 20 aprile 2006 (ricorso n. 176/04)

Causa Ucci c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 22 giugno 2006 (ricorso n. 213/04)³³

Causa Grossi e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 6 luglio 2006 (ricorso n. 18791/03)

Causa Maselli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 61211/00)

Causa La Rosa e Alba c. Italia (n. 5) – Quarta Sezione – sentenza 11 luglio 2006 (ricorso n. 63239/00)

³² Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice nazionale, con sentenza di primo grado passata in giudicato, la liquidazione di una somma equivalente al valore venale del bene. Per tale motivo il Governo aveva eccepito l'assenza della qualità di vittima, eccezione che la Corte ha esaminato insieme al merito della controversia e ha, quindi, respinto.

³³ Il ricorrente aveva fatto valere avanti il giudice nazionale l'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza poiché non recava l'indicazione del termine iniziale e finale. Ottenuto in primo grado il risarcimento per la perdita della proprietà della parte di terreno irreversibilmente trasformata, in misura pari al valore venale di essa, più rivalutazione e interessi, nonché un indennizzo con rivalutazione e interessi, per la perdita di valore del terreno restante, la sentenza era stata riformata in secondo grado in senso sfavorevole al ricorrente che, senza ricorrere in Cassazione, si era quindi rivolto al Giudice di Strasburgo. In questa sede è stata respinta l'eccezione del Governo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, esaminata unitamente al merito del ricorso.

Causa Zaffuto c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 12894/04)

Causa Lo Bue e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 12912/04)

Causa Janes Carratu c. Italia – Terza Sezione – sentenza 3 agosto 2006 (ricorso n. 68585/01)

Causa Capozzi c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 3 agosto 2006 (ricorso n. 3528/03)

Causa Croci e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 14828/02)

Causa Dedda e Fragassi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 settembre 2006 (ricorso n. 19403/03)

Causa Capoccia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 30227/01)

Causa Preziosi c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 67125/01)

Causa Spampinato c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 69872/01)

Causa Medici e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 70508/01)

Causa Gianazza c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 69878/01)

Causa Notarnicola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 64264/01)

Causa Labbruzzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 10022/02)

Causa Fendi e Speroni c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 37338/03)

Causa Messeni Nemaglia e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 9512/04)

Causa De Nigris c. Italia (1) – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 41248/04)

Causa Gautieri e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 68610/01)

Causa Ceglia c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 21457/04)

Causa Emanuele Calandra e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 26 ottobre 2006 (ricorso n. 71310/01)

Causa Ippoliti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 12263/05)

Causa Immobiliare Trieste s.r.l. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 19041/04)

Causa Rita Ippoliti c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 162/04)

Causa Di Pietro c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 73575/01)

Causa Milazzo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 77156/01)

Causa Matthias e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 35174/03)

Causa Perrella c. Italia – Terza Sezione – sentenza 2 novembre 2006 (ricorso n. 15348/03)

Causa Trapani Lombardo e altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 16 novembre 2006 (ricorso n. 25106/04)

Causa Iuliano altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 14 dicembre 2006 (ricorso n. 13396/03)

Causa De Angelis altri c. Italia – Terza Sezione – sentenza 21 dicembre 2006 (ricorso n. 68852/01)

(constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (protezione della proprietà) in relazione all'occupazione di terreni di proprietà dei ricorrenti effettuata dalla pubblica amministrazione e a irregolari procedimenti di espropriazione. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU. A seguito dell'occupazione i ricorrenti avevano esperito azione giudiziaria in sede nazionale per il risarcimento dei danni.

Decisione. La Corte ha ricordato che lo scopo della Convenzione è quello di proteggere diritti non teorici, ma concreti ed effettivi e, a tal fine, ha ritenuto di verificare se, nelle fattispecie esaminate, si fosse realizzata un'espropriazione di fatto, da ricondurre alla privazione dei beni prevista dall'art. 1, par. 1, Prot. 1³⁴. Poiché tale articolo consente agli Stati un'ingerenza sui beni dei privati solo in condizioni di legalità, la Corte ha precisato che il principio di legalità richiede norme di diritto nazionale sufficientemente accessibili, precise e prevedibili e ha quindi affrontato la questione della qualità della legge vigente nell'ordinamento italiano nella materia esaminata e dei relativi indirizzi giurisprudenziali. Sotto questo profilo la Corte ha evidenziato l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in materia di espropriazione indiretta, evoluzione che, talora, ha condotto ad indirizzi contrastanti. La Corte ha anche rilevato contraddizioni tra la giurisprudenza e le disposizioni contenute nell'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, recante T.U. sulle espropriazioni: infatti, se è vero che la giurisprudenza ha escluso, a partire dagli anni 1996-1997 che l'espropriazione indiretta possa intervenire quando la dichiarazione di pubblica utilità è stata annullata, è altrettanto vero che il testo unico ha previsto che in assenza di dichiarazione di pubblica utilità ogni fondo possa essere acquisito al patrimonio pubblico se il giudice non decide di ordinarne la restituzione se pure occupato e trasformato dall'amministrazione pubblica. Perciò, ad avviso della Corte non può escludersi il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia in caso di illegittimità originaria che sopravvenuta della procedura. La Corte ha anche rilevato che l'espropriazione indiretta consente all'amministrazione di occupare un terreno e trasformarlo senza versare contemporaneamente l'indennità, che deve essere chiesta dall'interessato nel termine prescrizione di cinque anni, decorrenti da quando il giudice ha ritenuto avvenuta l'irreversibile trasformazione del fondo; ciò con conseguenze nefaste per il proprietario e, in assenza di un formale atto di esproprio, una tale situazione non può essere considerata «prevedibile», poiché solo con la decisione giudiziale l'espropriazione indiretta si realizza e viene sanzionata l'acquisizione del bene al patrimonio pubblico.

La Corte ha espresso apprezzamento per la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2005 del Consiglio di Stato con la quale si è riconosciuta la carenza del principio dell'espropriazione indiretta sotto il profilo dell'esigenza di certezza giuridica. La Corte ha quindi affermato che, in ogni caso, l'espropriazione indiretta

³⁴ I precedenti di riferimento, in questa materia, sono costituiti dalle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera c. Italia del 2000. Nel corso del 2005, a partire dalle sentenze emanate il 17 maggio (Scordino c. Italia e Pasculli c. Italia), fino alle sentenze emanate il 15 dicembre 2005, la Corte ha emanato importanti arresti in materia di espropriazione indiretta nelle quali, per la prima volta, ha avuto modo di prendere in considerazione anche l'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001. Nelle sentenze del 2006, la Corte ripercorre, più sinteticamente il medesimo percorso logico argomentativo.

tende ad interimare, cioè a conferire validità giuridica, ad una situazione di fatto derivante da illegalità commesse da parte dell'amministrazione e a regolarne le conseguenze per il privato e la stessa amministrazione a beneficio di quest'ultima. Che ciò avvenga in virtù di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l'articolo 43 del D.P.R. n. 327 del 2001 non ha alcun rilievo, poiché l'espropriazione indiretta non può costituire un'alternativa ad una regolare procedura di espropriazione.

Occorre notare però che, nelle sentenze *Grossi e altri* del 6 luglio e *Maselli* dell'11 luglio, nonché in quelle emanate a partire dal 3 agosto, viene meno, nelle considerazioni in diritto della Corte, il riferimento espresso alle disposizioni del T.U. sulle espropriazioni, pur essendo comunque richiamata la precedente giurisprudenza in materia di espropriazioni, ivi compresi gli arresti del 2005.

In tutte le sentenze in titolo, la Corte – constatato che i ricorrenti avevano perso la disponibilità dei propri beni, occupati e trasformati in modo irreversibile dall'amministrazione, in mancanza di un regolare procedimento di espropriazione – ha ritenuto che i ricorrenti stessi avessero subito un'ingerenza nel diritto a disporre dei propri beni incompatibile con il diritto convenzionale. Pertanto, ha ravvisato la violazione dell'art. 1 del Prot. n. 1 e ha considerato la questione dell'applicazione dell'art. 41 CEDU non ancora in stato di essere decisa, riservandosi di stabilire il seguito della procedura per la pronuncia sui danni e le spese, ad eccezione del ricorso Ippoliti, in quanto il ricorrente non aveva effettuato, nei termini stabiliti alcuna quantificazione del danno.

Nelle sentenze *Milazzo* e *Di Pietro* la Corte, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, si è pronunciata anche sulla doglianza relativa all'eccessiva durata del processo intentato in sede nazionale in relazione alla privazione della disponibilità del bene, nonché sul rimedio nazionale previsto dalla legge Pinto. Quanto a tale rimedio, secondo la Corte, il fatto che l'esperimento del relativo ricorso non faccia perdere al ricorrente la qualità di vittima ai sensi della Convenzione – sia a causa della durata di tale procedimento, sia a causa degli indennizzi concessi in tale ambito – costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU. La situazione di ritardo nell'amministrazione della giustizia in Italia è tale, ad avviso della Corte, per cui l'accumulo di mancanze è costitutivo di una prassi incompatibile con la Convenzione. Tuttavia, la Corte non ha ravvisato, come richiesto dal ricorrente nel caso *Di Pietro*, la violazione dell'art. 13 CEDU: ciò in quanto il ricorso previsto dalla legge Pinto costituisce, ad avviso della stessa Corte, un rimedio accessibile e il fatto che il livello degli indennizzi concessi non sia elevato non costituisce in sé elemento sufficiente per mettere in discussione il carattere effettivo del ricorso medesimo. Pertanto, la Corte ha liquidato, a titolo di violazione dell'art. 6 CEDU,

par. 1, €10.000,00 per danni morali e €5.500,00 per spese nella sentenza Milazzo e €12.000,00 per danni morali e €3.500,00 per spese nella sentenza Di Pietro. In merito al ricorso ex legge Pinto, nella sentenza Gautieri e altri, la Corte ha affermato, richiamando gli otto arresti pronunciati il 29 marzo del 2006 dalla Grande Chambre in materia di ragionevole durata dei procedimenti, che il fatto che la procedura “Pinto” non abbia eliminato la qualità di vittima, ai sensi della Convenzione, costituisce un’aggravante in un contesto di violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, sotto il profilo dell’eccessiva durata del processo; pertanto, constatata tale violazione, la Corte ha concesso ai ricorrenti, a tale titolo, € 22.000,00 per danni morali e €1.500,00 per spese.

Nelle sentenze La Rosa e Alba, Spampinato, Preziosi, Capoccia, Notarnicola, Gianazza, Fendi e Speroni, Dedda e Fragassi, Ippoliti, Emanuele Calandra e altri, Matthias e altri, Rita e altri, Immobiliare Trieste, Trapani Lombardo e altri e De Angelis, la Corte, accertata la violazione dell’articolo 1 del Prot. n. 1, ha ritenuto di non esaminare i motivi di ricorso fondati sull’art. 6, par. 1, CEDU, richiamando *a contrario*, tranne che nelle pronunce Immobiliare Trieste e Trapani Lombardo, il precedente della sentenza *Scordino n. 1*.

Causa Scordino c. Italia (1) – Grande Camera – sentenza 29 marzo 2006 (ricorso n. 36813/97)³⁵

(constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, CEDU, relativo alla durata del processo e 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, rilevando, nelle considerazioni in diritto, una disfunzione strutturale nella legislazione italiana in materia di quantificazione dell’indennità di espropriazione)

Fatto. A seguito di ricorso proposto dagli eredi del sig. Scordino per la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (*protezione della proprietà*) e dell’articolo 6, par. 1, CEDU, (*diritto a un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento*) in relazione al computo dell’indennità di espropriazione di un terreno dei ricorrenti,³⁶ veniva emanata da una Camera della Prima Sezione della

³⁵ Nel giudizio sono intervenuti, in qualità di terzi, ai sensi dell’art. 36 CEDU, il governo ceco, il governo polacco e il governo slovacco.

³⁶ Il sig. Scordino, contestando l’ammontare dell’indennità di espropriazione stabilito dal comune di Reggio Calabria, nel cui territorio si trovava il fondo di sua proprietà, aveva adito, nel 1990, la Corte d’appello di Reggio Calabria chiedendo - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, che aveva dichiarato incostituzionale la legge n. 385 del 1980, con l’effetto che, in

Corte di Strasburgo la sentenza 29 luglio 2004. Tale pronuncia constatava una doppia violazione dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo sia della durata che dell'equità del procedimento. Circa la durata, la sentenza rilevava l'esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione, prassi risultante da un cumulo di inadempienze in relazione all'esigenza del «termine ragionevole». In particolare, si affermava che, nella misura in cui la Corte constatava tali inadempimenti, il cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell'art. 6 CEDU. Circa l'equità, con riferimento all'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, la sentenza affermava i seguenti principi, non nuovi alla giurisprudenza della Corte: non è interdotta al potere legislativo la facoltà di disciplinare, in materia civile, attraverso nuove disposizioni di portata retroattiva, i diritti che derivano da leggi in vigore; tuttavia, il principio di preminenza del diritto e quello dell'equo processo consacrati dall'art. 6 CEDU si oppongono, salvo imperativi motivi di interesse generale, all'ingerenza del suddetto potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di controversie. Nella fattispecie, l'applicazione del citato art. 5-bis al procedimento in corso aveva privato i ricorrenti di una parte sostanziale dell'indennizzo che avrebbero potuto pretendere. La Corte aveva anche ravvisato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 per mancanza del necessario equilibrio che deve sussistere, in tema di proprietà, tra le esigenze di carattere generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo l'indennizzo ricevuto dai ricorrenti non ragionevolmente rapportabile al valore della proprietà espropriata.

materia di computo dell'indennità di espropriazione, spiegasse nuovamente la sua efficacia la legge n. 2359 del 1865 - che il valore dell'indennità di espropriazione del fondo fosse stabilito in base al valore di mercato del terreno stesso; chiedeva, inoltre, di essere indennizzato per il periodo di occupazione precedente il decreto di esproprio, nonché per lo stato del terreno divenuto ormai inutilizzabile a seguito dei lavori di costruzione disposti dal comune. Nel corso del giudizio entrava in vigore la legge n. 359 del 1992 che, all'art. 5 bis, stabiliva nuovi criteri di calcolo dell'indennità di esproprio disponendo che essi si applicassero anche ai procedimenti in corso. Con sentenza del 7 luglio 1996, la Corte d'appello stabilì che l'indennità dovesse essere calcolata secondo i criteri contenuti nel citato articolo della legge n. 359, sia per il terreno formalmente espropriato che per quello divenuto ormai inutilizzabile a seguito dei lavori di costruzione disposti dal comune; dispose, inoltre, che sull'indennità così calcolata non si dovesse applicare l'abbattimento del 40% previsto dalla stessa legge n. 359 nel caso in cui l'espropriato non avesse concluso un accordo volontario di cessione del terreno, dato che, nella fattispecie, l'espropriazione era già avvenuta alla data di entrata in vigore della legge. Il 18 giugno 1997 l'indennità, così stabilita dalla Corte d'appello, fu depositata presso la Banca d'Italia e sottoposta a tassazione del 20% ai sensi della legge n. 413 del 1991. A seguito di ricorso esperito dagli eredi Scordino ai sensi della legge n. 89 del 2001, per ottenere un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la Corte d'appello di Reggio Calabria accordò una somma di 2.450 euro a titolo di danno morale ai ricorrenti, che non impugnarono in Cassazione la decisione, divenuta definitiva il 26 ottobre 2003.

Pertanto, disponendo un'equa riparazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, la sentenza concedeva ai ricorrenti:

- € 410.000,00 per danni materiali, rinviando la decisione sia per i danni morali che per le spese di giudizio;
- corresponsione degli interessi, da calcolare con riferimento al tasso marginale di prestito della Banca centrale europea, con l'aggiunta di tre punti percentuali.

Il 29 ottobre 2004 il Governo italiano chiedeva il rinvio della causa Scordino c. Italia (n. 1) alla Grande Camera, istanza accolta il 9 febbraio 2005. Il Governo italiano chiedeva anche che tutte le cause riguardanti le medesime questioni affrontate nell'ambito della causa in oggetto (circa 800) fossero rinviate in vista della pronuncia della Grande Camera.

Decisione. Nella preliminare ricognizione del diritto nazionale, la Grande Camera ha preso atto dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di diritto ad un equo processo. In particolare ha richiamato le seguenti sentenze: n. 28507 del 2005 delle Sezioni Unite,³⁷ dalla quale risulta l'applicabilità immediata dell'art. 6 CEDU nell'ordinamento interno; n. 18239 del 2004, con la quale si riconosce, in conformità alla giurisprudenza di Strasburgo, la risarcibilità del danno morale da eccessiva durata del processo in favore di persone giuridiche³⁸; n. 8568 del 2005, in materia di prova e di quantificazione del danno morale da durata eccessiva del procedimento, con la quale si afferma l'esigenza del rispetto della

³⁷ Secondo la quale il diritto all'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo non è stato introdotto dalla l. 89/2001, ma dalla CEDU, che è immediatamente precettiva nel nostro ordinamento. Ne consegue che il diritto all'equa riparazione può legittimamente essere esercitato anche dagli eredi della parte di un processo irragionevolmente protrattosi, deceduta anteriormente all'entrata in vigore della cosiddetta "legge Pinto".

³⁸ Si veda anche, più di recente, Cass. sent. n. 17500 del 2005 secondo la quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è - tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo - conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno "*in re ipsa*" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

CEDU nell'interpretazione ad essa data dalla Corte europea e quindi che i giudici si conformino a tale giurisprudenza nella liquidazione del danno, pur nei limiti posti dall'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 89 del 2001³⁹. Particolare risalto viene dato, quanto ai criteri di valutazione di tale danno morale, alla svolta giurisprudenziale delle Sezioni Unite, recata dalle sentenze del 26 gennaio 2004, con particolare riferimento alla sentenza n. 1339.

La Corte ha riconosciuto l'ampio margine di discrezionalità degli Stati parti della Convenzione – conferito dall'art. 1 del Prot. 1 – nella valutazione dei mezzi per raggiungere il giusto equilibrio tra il diritto del privato al rispetto dei propri beni e l'obiettivo dello Stato di realizzare fini di utilità sociale, rilevando, però, come spetti alla Corte stessa il potere di controllare la compatibilità della soluzione in concreto data dagli Stati alle fattispecie ad essa sottoposte. Tale compatibilità, ad avviso della Corte, va valutata alla luce della possibilità di distinguere due tipologie di obiettivi di utilità sociale a cui possono essere preordinate le espropriazioni.

Da un lato, obiettivi di riforma economica o sociale o di mutamento del contesto politico istituzionale; dall'altro obiettivi di utilità sociale che non si inseriscono in una prospettiva di ampia riforma e che si realizzano attraverso "espropriazioni isolate". Mentre per la prima categoria di espropriazioni è compatibile con la CEDU un'indennità inferiore al valore venale del bene, per la seconda categoria non è giustificata un'indennità inferiore a tale valore.

³⁹ Secondo la Corte di Cassazione, in tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 all'art. 6 CEDU, al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte EDU, la quale (con le sentenze adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il comma 3, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione medesima (art. 111, comma 2, cost., nel testo fissato dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2).

Pertanto, nella fattispecie, secondo la Corte, vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. 1, perché l'ingerenza dello Stato sul diritto del singolo alla protezione dei propri beni è risultata sproporzionata, non ricorrendo quelle esigenze di riforma politica economica o sociale che, in altre circostanze⁴⁰, avevano indotto la Corte a ritenere non sussistente alcuna violazione. Quanto alle doglianze relative all'art. 6, la Corte ha riconosciuto la violazione di tale articolo sia sotto il profilo della mancanza di equità della procedura, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata.

In particolare, quanto alla mancanza di equità, essa è stata ricondotta all'applicazione dei criteri di quantificazione dell'indennità stabiliti dall'art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992, non per la retroattività dell'applicazione della norma in sé considerata – dato che la modifica di una situazione di diritto in atto rientra, in via di principio nella discrezionalità del legislatore – ma perché tale retroattività ha inciso un credito del soggetto espropriato senza che fosse stata dimostrata la ragione di pubblica utilità. Infatti, secondo la Corte, tale ragione non poteva desumersi dalle motivazioni di finanza pubblica addotte dal Governo italiano in corso di causa, non idonee a dar risalto ad un interesse generale evidente a giustificazione dell'effetto retroattivo.

Quanto all'eccessiva durata – respinta l'eccezione dello Stato italiano ai sensi dell'art. 35 CEDU, sulla base della considerazione che, solo con la sentenza n. 1340 del 2004 e quindi dopo il 26 gennaio 2004, la Corte di Cassazione italiana ha affermato che la giurisprudenza di Strasburgo si impone ai giudici nazionali per la quantificazione del danno morale da eccessiva durata del processo, con la conseguenza che solo successivamente alla piena conoscenza di tale giurisprudenza il rimedio della legge Pinto ha assunto carattere di effettività – i ricorrenti sono da considerare vittime ai sensi dell'art. 34 CEDU, perché, pur avendo esperito il ricorso indennitario di cui alla legge n. 89 del 2001 ed essendo stata constatata la violazione del diritto ad processo in tempi ragionevoli, l'indennità concessa – che dovrebbe essere pagata, al più, nel termine di 6 mesi dalla pronuncia – si è attestata intorno al 10% di quella che la Corte avrebbe concesso. Per di più, per due terzi, tale indennità era stata compensata dalle spese di giudizio. Quindi, la Corte ha rilevato un'ulteriore manifestazione di quella pratica di ripetute violazioni del principio della ragionevole durata dei procedimenti che, come affermato fin dalla sentenza *Bottazzi c. Italia* del 1999, costituisce un'aggravante della violazione stessa.

⁴⁰ La Corte, a questo proposito, richiama, tra gli altri, i precedenti costituiti dalle sentenze del 1986 *James e altri c. Regno Unito*, relativa a fattispecie in cui era intervenuta la riforma dell'enfiteusi, nonché *Lithgow e altri*, in materia di nazionalizzazione delle industrie aeronavali, nonché dalle sentenze *ex Re di Grecia e altri c. Grecia* del 2000, *Fouerrer Niedenthal c. Germania* del 2003 e *Broniowski c. Polonia* del 2004.

La Corte ha quindi rilevato⁴¹ l'esistenza nell'ordinamento italiano di un problema su grande scala, risultante da una disfunzione della legislazione italiana che si riverbera una precisa categoria di cittadini, cioè quelli espropriati. Questa disfunzione, pur non riconosciuta dalle autorità italiane nel corso del contenzioso, tuttavia è emersa, secondo la Corte, da alcuni passaggi di sentenze della Corte costituzionale italiana, con particolare riferimento alla sentenza n. 442 del 1993, nella quale si attribuiva all'art. 5-*bis* della l. n. 359 del 1992 carattere urgente, ma provvisorio; fatto questo indicativo dell'avvenuta individuazione da parte della suddetta Corte dell'esistenza di un problema strutturale richiedente una soluzione legislativa.

La violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 constatata nella fattispecie riguarda una vasta categoria di persone e ad essa si riferiscono numerosi ricorsi. Perciò, in questo caso, ad avviso della Corte, la violazione è un'aggravante quanto alla responsabilità ex art. 46 CEDU, nonché una minaccia per l'effettività in futuro del meccanismo CEDU.

Pertanto, ha proseguito la Corte, sebbene non spetti ad essa indicare le misure più idonee dal punto di vista dell'art. 46 CEDU, in questo caso, dato il carattere strutturale della situazione rilevata, è opportuno constatare che, a livello nazionale, occorrono misure generali in grado di riparare – retroattivamente, se necessario, in modo tale che la Corte non debba reiterare le sue pronunce – alla lacuna dell'ordinamento rilevata nella fattispecie; ciò non solo per i ricorrenti, ma per tutte le persone che si trovino nella stessa situazione, in modo tale che il sistema della Convenzione non sia compromesso dal gran numero di ricorsi dello stesso tipo. Tali misure dovrebbero condurre all'eliminazione dall'ordinamento di qualsiasi ostacolo all'ottenimento di una indennità che sia in ragionevole rapporto con il valore del bene espropriato e a garantire con disposizioni normative, amministrative e finanziarie appropriate la realizzazione effettiva e rapida del diritto per tutti gli altri ricorrenti.

Quanto alle misure individuali, la Grande Camera ha disposto in favore dei ricorrenti una equa riparazione pari a:

- € 580.000,00 per danni materiali, quantificati sulla base del valore venale del bene attualizzato e con l'aggiunta degli interessi;

⁴¹ Dando seguito alla risoluzione del Comitato dei Ministri Res (2004)3, con la quale la Corte stessa è stata invitata a identificare, nelle sentenze che rivelano un problema strutturale, i fattori rivelatori di tale problema, nonché la fonte, in relazione a fattispecie che danno luogo a numerosi ricorsi. Il medesimo Comitato dei Ministri, con la raccomandazione Rec (2004)6 del 12 maggio 2004, ha affermato che gli Stati hanno obbligo di rimediare ai problemi sottostanti alle violazioni constatate e di dare effettività ai ricorsi nazionali per evitare ricorsi ripetitivi davanti alla Corte.

- €12.400,00 per danni morali;
- €50.000,00 per spese di giudizio.

Causa Stornaiuolo c. Italia – Terza Sezione – sentenza 3 agosto 2006 (ricorso n. 52980/99).

Si veda la sentenza *Scordino c. Italia n. 1*, nella quale sono affermati analoghi principi di diritto.

2. Valutazione d'impatto ambientale

Causa Giacomelli c. Italia – Terza Sezione – sentenza 19 ottobre 2006 (ricorso n. 59909/00)

(in materia di valutazione di impatto ambientale con riferimento ad attività di trattamento di rifiuti: constatata la violazione dell'articolo 8 CEDU in relazione al diritto al domicilio)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'articolo 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) in relazione a provvedimenti regionali di autorizzazione dell'attività di trattamento di rifiuti da parte di un'azienda operante nel territorio di residenza della ricorrente. La questione è stata sottoposta alla Corte successivamente alla presentazione in sede nazionale di una pluralità di ricorsi con i quali la ricorrente aveva impugnato avanti il competente tribunale amministrativo regionale atti della regione di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'azienda o che consentivano modifiche degli impianti e dei procedimenti di trattamento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di inertizzazione di rifiuti tossici. Dei giudizi avviati dalla ricorrente solo uno si era concluso in senso favorevole: infatti il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del tribunale amministrativo regionale, aveva ritenuto che dovesse essere annullato l'atto della regione del 29 aprile 1999, che rinnovava l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'azienda, poiché emanato senza previa valutazione dell'impatto ambientale. I procedimenti avviati per l'annullamento degli altri atti autorizzatori si erano conclusi con il rigetto del ricorso, mentre il procedimento avviato avverso l'atto regionale del 23 aprile 2004, con cui si rinnovava per cinque anni l'autorizzazione

all'esercizio dell'attività d'impresa, risultava ancora pendente all'atto di presentazione del ricorso avanti la Corte di Strasburgo.

Il Ministero dell'Ambiente aveva adottato, il 24 maggio 2000, un decreto di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) che dichiarava l'attività dell'impresa incompatibile con le disposizioni di tutela dell'ambiente e riteneva possibile la prosecuzione dell'attività stessa fino al 29 aprile 2004 a condizione che l'impresa rispettasse specifiche prescrizioni. Il Ministero dell'Ambiente, a seguito di impugnazione del decreto avanti al T.A.R. da parte dell'azienda emanava un nuovo decreto di V.I.A., sostanzialmente confermativo del precedente, anch'esso impugnato dalla suddetta azienda avanti al giudice amministrativo. Il 28 aprile 2004 veniva emanato un ulteriore decreto di V.I.A. con cui si consentiva il proseguimento dell'attività dell'azienda a condizione del rispetto di specifiche misure tecniche. Questo decreto veniva impugnato dalla ricorrente il cui ricorso era successivamente rigettato per motivi procedurali.

Anche la locale ASL e l'ARPA competente avevano presentato rapporti in cui si evidenziavano omissioni dell'azienda nel rispetto di misure e prescrizioni normativamente previste.

Decisione. La Corte si è preliminarmente soffermata sull'estensione del diritto al domicilio tutelato dall'art. 8 CEDU, ai sensi del quale tale diritto va concepito non solo in relazione allo spazio fisico, ma anche al pieno godimento dello spazio stesso. Perciò le minacce al medesimo diritto possono essere non solo di tipo materiale o fisico, ma anche immateriali, quali le emissioni. L'art. 8 trova quindi applicazione in materia ambientale (sentenze *Powell e Rayner c. U.K.* del 1990, *Lopez Ostra c. Spagna* del 1994, *Guerra e altri c. Italia* del 1998), sia che l'inquinamento sia direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato stesso derivi dalla mancanza di una adeguata disciplina di un'attività privata. Nell'ambito di entrambi i paragrafi dell'art. 8 occorre un bilanciamento tra i concorrenti interessi dell'individuo e della società e lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità nell'individuazione delle misure necessarie per il rispetto della Convenzione. Inoltre, gli obiettivi indicati al par. 2 hanno un ruolo nella ricerca del punto di equilibrio tra interessi concorrenti anche con riferimento agli obblighi positivi fondati sul par. 1.

Ciò posto, compete alla Corte valutare i provvedimenti adottati da parte dello Stato in causa nonché il procedimento seguito per la loro emanazione, per verificare la conformità del loro contenuto alla Convenzione e se il processo decisionale per essi seguito ha tenuto conto degli interessi dell'individuo.

Circa il contenuto di tali provvedimenti, la Corte ha più volte affermato, nelle questioni in materia ambientale, che spetta allo Stato valutare, in primo luogo l'*an*

di un'ingerenza, poiché le esigenze ad essa sottese sono valutabili in modo migliore dalle autorità nazionali più che da un giurisdizione internazionale.

Poiché lo Stato italiano ha motivato la concessione dell'autorizzazione all'azienda in questione con gli interessi economici della regione e dell'intero Paese, nonché con la necessità di salvaguardare la salute pubblica, la Corte deve verificare che gli interessi collettivi siano bilanciati con quelli individuali al rispetto del domicilio e della vita privata, valutando – pur in mancanza di specifiche previsioni procedurali nell'art. 8 – che il processo decisionale sia stato equo e rispettoso della Convenzione. In particolare, in materia ambientale tale processo comporta la realizzazione di indagini e studi per la valutazione preventiva degli effetti, anche sugli individui, delle misure che si intende adottare. E gli stessi individui devono avere la possibilità di ricorrere ad un giudice avverso gli atti del processo decisionale.

Nella fattispecie, la Corte ha riscontrato che gli atti autorizzatori relativi all'attività sui rifiuti tossici svolta dall'azienda in questione erano stati adottati in assenza di studi o indagini preventive ai sensi della legislazione nazionale vigente e che la procedura di V.I.A. era stata avviata ben sette anni dopo l'inizio dell'attività stessa. Inoltre, pur essendo stati emanati da parte del Ministero dell'Ambiente due decreti di V.I.A. nei quali si considerava l'attività di impresa incompatibile sotto il profilo ambientale e pur avendo ritenuto sia il T.A.R. che il Consiglio di Stato, con sentenze, rispettivamente, del 2003 e del 2004, che l'attività di impresa fosse priva di base legale e dovesse essere immediatamente sospesa, le autorità amministrative non avevano disposto la chiusura degli impianti. La mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie ha annullato le garanzie procedurali di cui la ricorrente aveva potuto beneficiare e ha comportato il disconoscimento del principio della preminenza del diritto. Comunque, anche se le prescrizioni contenute nel decreto di V.I.A. del 2004 fossero state attuate, ciò non elimina il fatto che per molti anni la ricorrente aveva subito, secondo la Corte, subito una grave lesione del diritto al rispetto del domicilio a causa dell'attività pericolosa dell'azienda, svolta a pochi metri dalla sua casa.

Perciò, la Corte ha rigettato l'eccezione preliminare del Governo, esaminata unitamente al merito, in relazione al fatto che fosse ancora pendente un giudizio avanti al T.A.R. in sede nazionale, e ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Poiché la ricorrente chiedeva, dichiarandosi disponibile a rinunciare alla soddisfazione economica, misure quali la cessazione dell'attività dell'impresa o la sua delocalizzazione, la Corte, richiamando la sentenza *Ocalan c. Turchia* del 2005, ha ricordato che le sue pronunce hanno natura meramente declaratoria e che, in linea generale, spetta allo Stato in causa, sotto il controllo del Comitato dei

Ministri, scegliere i mezzi per adempiere alle obbligazioni derivanti dall'art. 46 CEDU.

Quanto ai danni materiali, la Corte ha constatato la mancanza di argomentazioni in merito da parte della ricorrente e l'assenza di indicazioni circa il nesso di causalità, mentre ha concesso a titolo di equa soddisfazione € 12.000,00 per danni morali, nonché €8.598,00 per spese giudiziarie.

VI. DOCUMENTI

1. Scheda illustrativa della Convenzione e della Corte europea dei diritti dell'uomo

1. La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

La Convenzione per la difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) è stata elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Roma nel 1950. In conformità alla disposizione dell'art. 59 della Convenzione stessa, che prevedeva l'entrata in vigore in seguito al deposito di almeno dieci strumenti di ratifica, la CEDU è entrata in vigore nel settembre 1953 e il relativo sistema di protezione dei diritti raccoglie, ad oggi, 46 Stati.

Con la Convenzione si è inteso perseguire gli obiettivi del Consiglio d'Europa per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – avendo come punto di riferimento anche le enunciazioni della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948 – attraverso l'affermazione di diritti civili e politici e la previsione di un sistema teso ad assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti con la firma della Convenzione.

Tale sistema è stato inizialmente incentrato sull'istituzione di tre organi: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli esteri, o loro rappresentanti, degli Stati membri.

Nel corso degli anni il crescente aumento delle questioni sottoposte agli organi della Convenzione ha reso necessarie alcune modificazioni attraverso l'adozione di quattordici Protocolli addizionali. Tra le innovazioni più rilevanti figurano l'aggiunta di ulteriori diritti e libertà, il riconoscimento del diritto, non solo degli Stati, ma anche degli individui, di adire la Corte, nonché la semplificazione del complessivo sistema di decisione dei ricorsi per violazione dei diritti e delle libertà.

In particolare, quanto a quest'ultimo punto, il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, da un lato ha rafforzato il carattere giudiziario del menzionato sistema e, dall'altro, ha comportato sia la completa abolizione di competenze decisorie in capo al Comitato dei Ministri - al quale, attualmente, spetta il controllo sull'esecuzione delle decisioni della Corte - sia una sorta di riunione delle competenze, distribuite inizialmente tra la Commissione e la Corte, unicamente presso quest'ultimo organo, continuando la Commissione la propria attività in via transitoria solo per un anno.

L'attività della Corte ha registrato, negli anni un andamento sempre crescente. Il numero dei ricorsi presentati ha subito un incremento esponenziale, passando dai 18.164 del 1998 ai 47.733 del 2006 .

Compiendo un raffronto nell'ambito del biennio 2005-2006, si può notare che nel corso del 2005 la Corte ha reso 1105 sentenze, di cui 79 relative all'Italia, e nel 2006 sono state emanate 1560 sentenze, di cui 103 relative all'Italia. Tra queste ultime, ben 50 riguardano violazioni dell'art. 1 del Prot. n. 1 e costituiscono, sostanzialmente, casi "clone". Considerato il numero complessivo delle sentenze emanate dalla Corte nel corso del 2006, si riscontra un aumento delle pronunce di circa il 41%. Inoltre, mentre nel 2005 il numero delle cause concluse è stato pari a 27.612, nel 2006 è stato pari a 28.321, con un aumento, quindi, di circa il 2,5 %.

La considerazione del crescente aumento del carico di lavoro della Corte, a partire dal 1998, ha condotto ad avviare, nell'ambito della Conferenza svolta a Roma in occasione del 50° anniversario della Convenzione, una riflessione sulle possibili e ulteriori innovazioni del complessivo sistema. Si è così pervenuti, al fine di realizzare un più efficace funzionamento della Corte europea, alla redazione del Protocollo n. 14, che, aperto alla firma il 13 maggio 2004 e in quella stessa data firmato da 18 Stati tra cui l'Italia, introdurrà le seguenti principali modifiche:

- per i ricorsi palesemente inammissibili, le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verranno adottate da un singolo giudice, assistito da relatori non giudici, al fine di accrescere le capacità di filtro della Corte;
- per i ricorsi ripetitivi, che appartengono cioè ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, l'istanza è dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l'attuale sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, la Corte stessa potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il "rispetto dei diritti umani" non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo Stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.

Il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, potrà avviare un'azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno Stato. Il Comitato dei Ministri avrà anche il potere di chiedere alla Corte l'interpretazione di una sentenza, facoltà di

ausilio per il Comitato dei Ministri nell'ambito del compito di controllo dell'attuazione delle sentenze da parte degli Stati.

Le altre innovazioni previste nel Protocollo riguardano la modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni nonché l'introduzione di una disposizione che tiene conto dell'eventuale adesione dell'Unione europea alla Convenzione.

Il Protocollo n. 14 è stato ratificato, alla data del 21 marzo 2006, da 32 Stati, tra i quali l'Italia che ha proceduto alla ratifica con legge n. 280 del 15 dicembre 2005. Il Protocollo non è ancora entrato in vigore, stante la mancata ratifica da parte della Russia.

Relativamente al Protocollo n. 14, il Rapporto del Gruppo dei Saggi presentato al Comitato dei Ministri per la riunione del 15 novembre 2006⁴² definisce il Protocollo come lo strumento volto ad offrire alla Corte i mezzi procedurali e la necessaria flessibilità per la trattazione di tutti i ricorsi entro un termine ragionevole, consentendole di concentrarsi sui casi più importanti. La finalità è pertanto quella di risolvere i problemi di congestione del lavoro della Corte, già in precedenza evidenziati.

2. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte è composta da un numero di giudici pari a quello degli Stati firmatari, eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ogni sei anni, senza limiti di appartenenza alla stessa nazionalità. Ogni giudice esercita le proprie funzioni a titolo individuale, senza vincoli di rappresentanza dello Stato di provenienza.

La Corte è organizzata in quattro sezioni, nelle quali sono istituiti comitati composti da tre giudici e camere composte da sette giudici. La Corte si riunisce altresì come "Grande Chambre" nella composizione di diciassette giudici e vi appartengono di diritto il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione.

I ricorsi possono essere presentati dagli Stati firmatari o da individui per la violazione, da parte di uno Stato membro, di diritti tutelati dalla Convenzione. Ogni ricorso è assegnato ad una sezione e il relatore, all'uopo nominato dal presidente di sezione, valuta se l'atto debba essere esaminato da una camera o da un comitato.

⁴² Per il testo v. pag. 219.

Preliminare rispetto al merito è l'esame dei profili di ricevibilità dei ricorsi, salvo casi eccezionali di esame congiunto dalla ricevibilità e dal merito. Gli atti dichiarati irricevibili – le relative pronunce hanno forma di decisione, mentre le pronunce sul merito hanno forma di sentenza – sono eliminati dal ruolo della Corte. Gli atti ritenuti ricevibili, sono esaminati nel merito dagli organi cui sono stati assegnati, salvo che ritengano di rimettere il ricorso alla “Grande Chambre” quando si tratti di questioni che riguardino l'interpretazione della Convenzione o che possano condurre a decisioni diverse da altre già adottate nella stessa materia.

In linea generale, la procedura è ispirata ai principi del contraddittorio e della pubblicità. L'esame della ricevibilità avviene ordinariamente con procedura scritta, ma l'organo può decidere di tenere udienza pubblica, in tal caso pronunciandosi anche sul merito del ricorso.

L'esame del merito può richiedere supplementi di istruttoria e, nel corso del procedimento, può essere avanzata da parte del ricorrente una richiesta di decisione in via di equità, come, del resto, possono essere svolte negoziazioni finalizzate ad una composizione amichevole della controversia.

Le decisioni sono adottate a maggioranza e ogni giudice può far constare nel testo la propria opinione dissenziente. Nel termine di tre mesi dall'emanazione della decisione, le parti possono chiedere che la questione sia rimessa alla Grande Chambre - la cui pronuncia è definitiva - se vi sia un grave motivo di carattere generale o attinente all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei Protocolli.

L'art. 46 della Convenzione impegna gli Stati a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti e al Comitato dei Ministri è affidato il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze. Trattandosi di un obbligo di risultato, lo Stato può scegliere discrezionalmente il modo in cui adempiervi e ad esso spetta rimuovere, se possibile, la situazione lesiva constatata dalla Corte oppure di prevenirne l'insorgere di nuove.

Inoltre, l'articolo 53 CEDU dispone che “nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Nelle sue pronunce la Corte procede all'esame del diritto nazionale che riguarda la fattispecie dedotta in giudizio e valuta, ove riscontra la violazione denunciata dal ricorrente, la possibilità di un'effettiva riparazione dei pregiudizi conseguentemente subiti. Sotto questo profilo si deve notare che, ai sensi dell'art. 41 CEDU, in materia di equa soddisfazione, se la Corte dichiara che vi è stata

violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dello Stato non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A partire in particolare dalla giurisprudenza del 2004 si può rilevare l'orientamento della Corte di procedere nella via di una tutela sempre più efficace contro le violazioni dei diritti umani, ponendo a carico dello Stato convenuto in giudizio l'obbligo giuridico di adottare misure idonee a garantire nel proprio ordinamento giuridico l'effettività dei diritti tutelati nella Convenzione .

Occorre, infine, ricordare che la Corte ha anche competenze consultive - attivabili su richiesta del Comitato dei Ministri - su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

3. Ratifica ed esecuzione della CEDU

La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

Quanto ai Protocolli, sono state emanate le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione:

- legge n. 296 del 1997 per il protocollo n. 11 recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione;
- legge n. 17 del 1995 per il protocollo n. 10;
- legge n. 257 del 1993 per il protocollo n. 9;
- legge n. 98 del 1990 per il protocollo n. 7 concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici;
- legge n. 8 del 1989 per il protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte;
- legge n. 496 del 1988 per il protocollo n. 8;
- D.P.R. n. 217 del 1982 per il protocollo n. 4 che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963;
- legge n. 448 del 1967 per il Protocollo addizionale alla Convenzione n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione;

- legge n. 653 del 1966 per i Protocolli addizionali alla Convenzione numeri 2 e 3 concernenti, il Protocollo n. 2, l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo della competenza ad esprimere pareri consultivi, ed il Protocollo n. 3 la modifica degli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione stessa;
- legge n. 848 del 1955 per il Protocollo n. 1;
- legge n. 280 del 2005 per il Protocollo n. 14.

2. Tabelle statistiche

I dati contenuti nelle tabelle sono estratti dai dati ufficiali della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

*Ricorsi presentati alla Corte europea dei
Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2006
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione*

Anno di presentazione	Numero dei ricorsi
1995	11.200
1996	12.700
1997	14.200
1998	18.200
1999	22.600
2000	30.200
2001	31.300
2002	34.500
2003	38.800
2004	44.100
2005	45.500
2006	50.500

*Sentenze emanate dalla Corte europea
dei Diritti dell'Uomo dal 1995 al 2006
riguardanti tutti gli Stati parti della
Convenzione*

Anno di emanazione	Sentenze emanate
1995	56
1996	72
1997	106
1998	105
1999	177
2000	695
2001	889
2002	844
2003	703
2004	718
2005	1105
2006	1560

***Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell’Uomo nei confronti dell’Italia nel 2006***

Sentenze che accertano almeno una violazione delle norme CEDU o dei Protocolli	96
Sentenze che accertano l’inesistenza di violazioni	5
Composizione amichevole della controversia/cancellazioni dal ruolo	2
TOTALE	103

***Violazioni accertate dalla Corte europea dei Diritti
dell’Uomo nei confronti dell’Italia nel 2006***

Violazione del diritto alla libertà e sicurezza (art. 5 CEDU)	3
Violazione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU)	11
Violazione del diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (art. 6 comma 1 CEDU)	17
Violazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)	31
Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU)	25
Violazione della protezione della proprietà (art. 1 Prot. n. 1)	50
Violazione del diritto a libere elezioni (art. 3 Prot. n. 1)	10
Violazione di altri articoli della CEDU	3

*Sentenze emanate dalla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo nel 2006 nei confronti degli Stati parti
della Convenzione*

Albania	2
Andorra	1
Armenia	0
Austria	21
Azerbaidjan	3
Belgio	7
Bosnia Erzegovina	1
Bulgaria	45
Cipro	15
Croazia	22
Danimarca	2
Estonia	1
ERY Macedonia	8
Finlandia	17
Francia	96
Georgia	5
Germania	10
Grecia	55
Irlanda	0
Islanda	0
Italia	103
Lettonia	10
Liechtenstein	1

Lituania	7
Lussemburgo	2
Macedonia	4
Malta	8
Moldavia	20
Monaco	0
Norvegia	1
Paesi Bassi	7
Polonia	115
Portogallo	5
Repubblica Ceca	39
Romania	73
Regno Unito	23
Russia	102
San Marino	0
Serbia Montenegro	1
Slovacchia	35
Slovenia	190
Spagna	5
Svezia	8
Svizzera	9
Turchia	334
Ucraina	120
Ungheria	31
TOTALE	1560

3. Documentazione internazionale

3.1. Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - *Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo*

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - *Diritti e libertà*

Articolo 2 - *Diritto alla vita*

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza

capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa

pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - *Nulla poena sine lege*

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la

situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18 - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - *Numero di giudici*

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - *Condizioni per l'esercizio delle funzioni*

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno.

Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - *Elezione dei giudici*

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - *Durata del mandato*

1. I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere

abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.

7. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - *Revoca*

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 25 - *Ufficio di cancelleria e referendari*

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - *Assemblea plenaria della Corte*

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;
- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte, e
- e) elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.

La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua

soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - *Competenze della Grande Camera*

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - *Competenza della Corte*

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - *Ricorsi interstatali*

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - *Ricorsi individuali*

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - *Condizioni di ricevibilità*

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente

riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

a) è anonimo; oppure

b) è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - *Intervento di terzi*

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - *Cancellazione*

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - *Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole*

1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
 - a) prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
 - b) si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 - *Conclusione di un regolamento amichevole*

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - *Udienza pubblica e accesso ai documenti*

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - *Equa soddisfazione*

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - *Sentenze delle Camere*

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - *Disposizioni varie*

Articolo 52 - *Inchieste del Segretario Generale*

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - *Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti*

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - *Poteri del Comitato dei Ministri*

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - *Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie*

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - *Applicazione territoriale*

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
5. Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

3.2. Protocollo addizionale n. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 1

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si

impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

3.3. Protocollo addizionale n. 4

PROTOCOLLO N° 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.

3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

3.4. Protocollo addizionale n. 7

PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
- b. far esaminare il suo caso e
- c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può—

estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.

6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente

o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.5. Protocollo addizionale n. 14

PROTOCOLLO N. 14 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari di questo Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"),

vista la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottata alla Conferenza ministeriale europea sui diritti umani, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;

vista le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l'8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 ed il 15 maggio 2003, rispettivamente alla 109a, 111a e 112a Sessione;

visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 aprile 2004;

considerando l'urgente necessità di emendare alcune disposizioni della Convenzione al fine di mantenere e migliorare l'efficienza del sistema di controllo nel lungo periodo, soprattutto alla luce del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

considerando, in particolare, la necessità di assicurare che la Corte possa continuare a svolgere il suo ruolo preminente nella protezione dei diritti umani in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 23 – Durata del mandato e revoca:

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non possono essere rieletti.
2. Il mandato dei giudici scade al raggiungimento del settantesimo anno di età.
3. I giudici restano in funzione fino a quando non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a conoscere dei casi che hanno già cominciato ad esaminare.
4. Nessun giudice può essere revocato dall'ufficio a meno che gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che quel giudice ha cessato di soddisfare le condizioni richieste”.

Articolo 3

L'articolo 24 della Convenzione è soppresso.

Articolo 4

L'articolo 25 della Convenzione diventa l'articolo 24 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 24 – Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una Cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal Regolamento della Corte.
2. Allorché siede nella formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte. Essi fanno parte della Cancelleria della Corte”.

Articolo 5

L'articolo 26 della Convenzione diventa l'articolo 25 (“Assemblea plenaria”) ed il suo testo è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo *d*), la virgola è sostituita da un punto e virgola e la parole “e” è soppressa.
2. Alla fine del paragrafo *e*), il punto è sostituito da un punto e virgola.
3. È aggiunto un nuovo paragrafo *f*), il cui testo è:
f) formula qualsiasi richiesta ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2”.

Articolo 6

L'articolo 27 della Convenzione diventa l'articolo 26 ed il suo testo è modificato come segue:

“Articolo 26 – Formazione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per l'esame dei casi portati dinanzi ad essa, la Corte siede in formazioni di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione all'unanimità e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione ad un'Alta Parte contraente parte ella controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o allorché egli non è in condizioni di esercitare le sue funzioni, siede in qualità di giudice una persona scelta dal Presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.

5. Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Camere e gli altri giudici designati conformemente al Regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Grande Camera in virtù dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha reso la sentenza può sedervi, ad eccezione del Presidente della Camera e del giudice che sedeva in relazione all'Alta Parte contraente interessata”.

Articolo 7

Dopo il nuovo articolo 26, un nuovo articolo 27 è inserito nella Convenzione, il cui testo è:

“Articolo 27 – Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare un ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché una tale decisione può essere assunta senza alcun esame ulteriore.
2. La decisione è definitiva.
3. Se il giudice unico non dichiara il ricorso irricevibile o lo cancella dal ruolo, tale giudice lo trasmette ad un comitato o ad una Camera per l'ulteriore esame”.

Articolo 8

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 28 – Competenza dei Comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale introdotto in virtù dell'art. 34 può, con voto unanime, dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo allorché tale decisione può essere assunta senza alcun esame ultore;
o dichiararlo ricevibile e rendere congiuntamente una sentenza sul merito allorché la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso è oggetto di una giurisprudenza ben consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compreso se tale Parte ha contestato l'applicazione della procedura ai sensi del paragrafo 1 lett. b)”.

Articolo 9

L'articolo 29 della Convenzione è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1 è modificato come segue: “Se non è stata assunta alcuna decisione a norma degli articoli 27 o 28, né alcuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 28, una Camera si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei

ricorsi individuali introdotti in virtù dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere assunta separatamente”.

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunta una nuova frase, il cui testo è: “Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è presa separatamente”.

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 10

L'articolo 31 della Convenzione è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo a), la parola “e” è soppressa.

2. Il paragrafo b) diventa il paragrafo c) ed un nuovo paragrafo b) è inserito, il cui testo è:

b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è stata investita dal Comitato dei Ministri in virtù dell'articolo 46, paragrafo 4; e”

Articolo 11

L'articolo 32 della Convenzione è modificato come segue:

Alla fine del paragrafo 1, una virgola e il numero 46 sono inseriti dopo il numero 34.

Articolo 12

Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:

“3 La Corte dichiara irricevibili tutti i ricorsi individuali introdotto in applicazione dell'articolo 34 allorché ritiene:

che il ricorso sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o

che il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito ed a condizioni di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.

Articolo 13

Un nuovo paragrafo 3 è aggiunto alla fine dell'articolo 36 della Convenzione, il cui testo è:

“3 In tutti i casi dinanzi ad una Camera o alla Grande Camera, il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze”.

Articolo 14

L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 38 – Esame contraddittorio del caso

La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e procede, ove necessario, ad un’inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie”.

Articolo 15

L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 39 – Regolamento amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si può mettere a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole del caso che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il caso dal ruolo con una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l’esecuzione dei termini del regolamento amichevole quali figurano nella decisione”.

Articolo 16

L’articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

“Articolo 46 – Forza obbligatoria ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie di cui sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione.

3. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza sull’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolata da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato.

4. Allorché il Comitato dei Ministri ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi ad una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi il diritto di sedere in seno al Comitato, deferire alla Corte la questione del rispetto di tale Parte del suo obbligo in base al paragrafo 1.

5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esso esamini le misure da prendere. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, essa rinvia al Comitato dei Ministri che decide di chiudere il suo esame”.

Articolo 17

L'articolo 59 della Convenzione è modificato come segue:

1. Un nuovo paragrafo 2 è inserito, il cui testo è:
“2 L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione”
2. I paragrafi 2, 3 e 4 diventano rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 18

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati a mezzo di;
firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.

Articolo 20

1. Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto di sorveglianza da parte del Comitato dei Ministri.
2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3 lett. b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Camere e la Grande Camera della Corte possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che completano il loro primo mandato è prolungato di pieno diritto fino al raggiungimento di un totale di nove anni. Gli altri giudici terminano il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.

Articolo 22

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

tutte le firme;

il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19;

e ogni altro atto, notificazione e comunicazione relativa al presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

3.6. Rapporto del Gruppo dei Saggi (versione inglese)

979bis Meeting, 15 November 2006

Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers

Appointment, terms of reference and work of the Group

I. THE CONTEXT

Human rights protection in the Council of Europe framework

The judicial control mechanism

The explosion in the number of cases

Protocol No 14

A Court able to perform its essential functions

II. THE PROPOSED REFORM MEASURES

A. Concerning the structure and modification of the judicial machinery

1. Greater flexibility of the procedure for reforming the judicial machinery

2. Establishment of a new judicial filtering mechanism

B. Concerning relations between the Court and the States Parties to the Convention

3. Enhancing the authority of the Court's case-law in the States Parties

4. Forms of co-operation between the Court and the national courts – Advisory opinions

5. Improvement of domestic remedies for redressing violations of the Convention

6. The award of just satisfaction

7. The “pilot judgment” procedure

C. Concerning alternative (non-judicial) or complementary means of resolving disputes

8. Friendly settlements and mediation

9. Extension of the duties of the Commissioner for Human Rights

D. Concerning the institutional status of the Court and the judges

10. The institutional dimension of the control mechanism

III. SUMMARY

Appointment, terms of reference and work of the Group

1 The Heads of State and Government of the Council of Europe member states, meeting in Warsaw on 16 and 17 May 2005, decided in their Action Plan to set up a Group of Wise Persons to consider the long-term effectiveness of the ECHR control mechanism, including the initial effects of Protocol No. 14 and the other decisions taken in May 2004. They asked them to submit, as soon as possible, proposals going beyond these measures, while preserving the basic philosophy underlying the Convention.

2 At their 927th meeting, on 25 May 2005, the Ministers' Deputies entrusted their Chair, in conjunction with the Chairman of the European Court of Human Rights Liaison Committee, with carrying out the necessary consultations in order to present at the earliest opportunity proposals regarding the composition of the Group of Wise Persons set up by the Summit to draw up an overall strategy to ensure the long-term effectiveness of the Convention.

3 At their 937th meeting, on 14 September 2005, the Deputies decided that the Group of Wise Persons would comprise the following persons:

- Mr Rona AYBAY, Turkey
- Ms Fernanda CONTRI, Italy,
- Mr Marc FISCHBACH, Luxembourg,
- Ms Jutta LIMBACH, Germany,
- Mr Gil Carlos RODRIGUEZ IGLESIAS, Spain,
- Mr Emmanuel ROUCOUNAS, Greece
- Mr Jacob SÖDERMAN, Finland,
- Ms Hanna SUCHOCKA, Poland,
- Mr Pierre TRUCHE, France,
- Lord WOOLF of BARNES, United Kingdom,
- Mr Veniamin Fedorovich YAKOVLEV, Russia.

4 The Ministers' Deputies invited the Secretary General of the Council of Europe to provide the Group of Wise Persons with the appropriate assistance and asked the Group to submit an interim report on its work to the 116th session of the Committee of Ministers in May 2006.

5 On 18 October 2005, Mr Rodriguez Iglesias was elected Chair of the Group. On 9 November 2005, the Group appointed Mr Kurt Riechenberg, law clerk at the Court of Justice of the European Communities, as its secretary.

6 After being set up on 18 October 2005, the Group held meetings on 9 November and 7 December 2005 and on 9 January, 6/7 February, 6 March, 30/31 March, 24/25 April, 12 May, 14/15 June, 11/12 September and 4/5 October 2006.

7 The Group drew up an interim report which was presented by its Chair to the Committee of Ministers on 19 May 2006 [document CM (2006) 88]. This report incorporates much of the content of that document.

8 The Group was assisted in its work by Mr Patrick Titium, Deputy Head of the Legal Advice Department, and Ms Susan Bradbury, Administrative Assistant,

who were placed at its disposal by the Secretary General of the Council of Europe. The Group invited the Registrar of the Court, Mr Erik Fribergh, to attend its meetings.

9 In the course of its work, the Group:

- gave hearings to Mr Luzius Wildhaber, President of the European Court of Human Rights, Ms Maud De Boer Buquicchio, Deputy Secretary General of the Council of Europe, and Mr Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe;
- held a meeting with NGOs, namely Amnesty International and the AIRE Centre (at their request);
- held a meeting with members of the Court, at which they reported on their work to implement the four main innovations introduced by Protocol No. 14, namely the single judge/rapporteur system, the new competence of committees under Article 28 amended, the new admissibility criterion provided for in Article 35 amended, and the new “admissibility/merits” procedure under Article 29 amended;
- held a meeting with the staff of the Registry, the main focus being on how cases are processed and prepared for hearing in the divisions and how the committees’ decisions are prepared;
- gave a hearing to Mr Roeland Böcker, Chair of the Steering Committee for Human Rights.

10 The Group also considered a large amount of written material, in particular:

- resolutions and recommendations of the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers;
- documents produced by the Court, in particular the report by its committee on working methods;
- the report drawn up under the authority of Lord Woolf entitled “Review of the working methods of the European Court of Human Rights”;
- the comments by Mr Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following the interim report.

11 The Chair of the Group also met representatives of the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 7 June 2006. The committee members expressed the wish that a link be established in the final report between the work of the Court and the tasks performed by other Council of Europe bodies (in particular the Parliamentary Assembly’s monitoring work). They also raised the issue of the independence of judges.

12 They further expressed the wish that the filtering body mentioned in the interim report should not be a replica of the old European Commission of Human Rights.

13 Lastly, the Group took note of the many comments made following the presentation of the interim report.

I. THE CONTEXT

Human rights protection in the Council of Europe framework

14 It is important to begin by reiterating the fundamental importance attaching to human rights protection in the Council of Europe framework and the diversity of the means employed to achieve this, as it is in this context that the role and long-term effectiveness of the judicial control must be assessed.

15 The enlargement of the Council of Europe and the accession to the European Convention on Human Rights (hereinafter “the Convention”) of the central and east European democracies have contributed to stability in the whole of Europe. The Convention and the Court have become genuine pillars in the protection of human rights and fundamental freedoms. For its part, the Committee of Ministers plays an important role in monitoring the execution of judgments.

16 Since the Convention forms part of the national law of the member states, the remedies available at national level must be effective and well known to their citizens. Indeed, they constitute the first line of defence of the rule of law and human rights. Initially, it is for the national courts to protect human rights within their domestic legal systems and to ensure respect for the rights safeguarded by the Convention. The principle of subsidiarity is one of the cornerstones of the system for protecting human rights in Europe.

17 In addition, the Council of Europe has set up many other institutions and bodies in the human rights field. These have proved their commitment and effectiveness. Not only is there the Commissioner for Human Rights. The European Committee for the Prevention of Torture, the European Commission against Racism and Intolerance, the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Committee on Social Rights also play important complementary roles.

18 It should also be remembered that the Council of Europe has a number of information offices which were set up pursuant to Committee of Ministers Resolution (99)9.

19 The Group noted with great interest the lessons drawn from the Warsaw information office project. In view of the success of this innovative initiative, the functions of such offices could be expanded and strengthened. In particular, they could provide potential applicants with information on admissibility issues and familiarise them with the existing domestic remedies and other, non-judicial

remedies. These offices could assist in making citizens more aware of how the Convention operates and so save them from initiating proceedings unnecessarily or prematurely, without exhausting domestic remedies.

20 Furthermore, in many member states, non-judicial institutions such as ombudsmen, petition committees and human rights institutions play or could play a significant role in providing information on, and promoting, human rights.

21 Lastly, civil society plays a significant part in human rights protection. Partnership with civil society has always been important in the Council of Europe. It is reflected inter alia in the participation of many non-governmental organisations in the Organisation's activities. These play a leading role in the field of human rights protection which it is important to maintain and expand.

The judicial control mechanism

22 The setting up of a Court whose jurisdiction is binding on all the States Parties to the Convention represents the basic mechanism for supervising compliance by the Contracting Parties with the rights recognised in the Convention.

23 The right of individual application enshrined in Articles 34 and 35 of the Convention is the most distinctive feature of this control mechanism. The Court is the only international court to which any individual, non-governmental organisation or group of individuals have access for the purpose of enforcing their rights under the Convention. The right of individual application is today both an essential part of the system and a basic feature of European legal culture in this field.

24 This protection mechanism confers on the Court at one and the same time a role of individual supervision and a "constitutional" mission. The former consists in verifying the conformity with the Convention of any interference by a state with individual rights and freedoms and making findings as to any violation by the respondent state. Its other function leads it to lay down common principles and standards relating to human rights and to determine the minimum level of protection which states must observe.

25 The Group stresses that the credibility of the human rights protection system depends to a great extent on execution of the Court's judgments. Full execution of judgments helps to enhance the Court's prestige and the effectiveness of its action and has the effect of limiting the number of applications submitted to it.

The explosion in the number of cases

26 The exponential increase in the number of individual applications is now seriously threatening the survival of the machinery for the judicial protection of human rights and the Court's ability to cope with its workload. This dramatic development jeopardises the proper functioning of the Convention's control

system. This trend has been clear since the entry into force of Protocol No.11 and the abolition of the European Commission of Human Rights.

27 It should be stressed that over 90% of cases brought before the Court are declared inadmissible. At the end of September 2006, 89,000 cases were pending before the Court. Of this total, 24,650 individual communications are awaiting “regularisation” as applications. Many of these cases have been pending for a very long time. In addition, out of the total mentioned above, 21,900 are chamber cases.

28 This situation, which, despite the various measures taken by the Court, is likely to get worse, is extremely serious. If nothing is done to resolve the problem, the system is in danger of collapsing. It is the Group’s responsibility, therefore, to recommend effective measures to remedy this situation on a permanent basis, thus making it possible to ensure the long-term effectiveness of the Convention’s control mechanism. Achieving this is the main purpose of this report.

Protocol No. 14

29 Protocol No. 14 is designed to give the Court the necessary procedural means and flexibility to process all applications within a reasonable time, while enabling it to concentrate on the most important cases. It seeks in particular to reduce the time spent by the Court on manifestly inadmissible and repetitive cases.

30 The changes introduced by Protocol No. 14 will no doubt be extremely useful. The Group can only add its voice to those who have already stressed the need for this protocol to enter rapidly into force.

31 The Group is pleased to note that only 1 more instrument of ratification is now needed for this protocol to enter into force.

32 It will not be possible to make a final assessment of the effects of the entry into force of Protocol No. 14 until it has been in operation for some time. However, it can already be anticipated that the reforms it introduces will not be sufficient to enable the Court to find any lasting solution to the problem of congestion. According to estimates produced within the Court, the increase in productivity resulting from the implementation of this protocol might be between 20 and 25%.

33 The Group expects Protocol No. 14 to be rapidly implemented. It takes this protocol as a starting point. Its proposals go further than the protocol and are designed to ensure that the Court is able to perform its specific functions fully and on a long-term basis.

34 Lastly, although the Group’s proposals are aimed at the long term, attention should be drawn to the need to take exceptional measures as of now to reduce the backlog. The Group calls on the member states to support the measures which the Court will be required to take for this purpose, by making the necessary resources available to it.

A Court able to perform its essential functions

35 In accordance with Article 32, paragraph 1 of the Convention, “the jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto”. The Group believes that the Court should be relieved of a large number of cases which should not “distract” it from its essential role. Manifestly inadmissible or repetitive cases, in particular, need to be considered in this connection.

36 It is important, therefore, to set out measures which will enable the Court to concentrate on its function as the custodian of human rights by relieving it of a whole body of litigation which places an unnecessary burden on it. The *raison d’être* of this high-level European Court is to monitor states’ compliance with human rights. Its authority and effectiveness will be all the greater if it is able to concentrate on interpretation and application of the Convention through decisions on the merits given within a reasonable time.

37 There is a fundamental conflict between the size of the population who have access to the Court with the right to lodge an individual application and the Court’s responsibility as the final arbiter in human rights matters for so many different states. No other international court is confronted with a workload of such magnitude while having at the same time such a demanding responsibility for setting the standards of conduct required to comply with the Convention.

II. THE PROPOSED REFORM MEASURES

Introduction

38 With a view to proposing reforms based on the foregoing considerations, the Group examined a range of measures relating notably to the functioning of the judicial control system established by the Convention and to decentralised actions at the level of member states. The combined effect of the different proposals adopted should ensure the efficient long-term functioning of the control mechanism.

39 The measures which the Group is proposing concern the structure and modification of the judicial machinery, the relations between the Court and the States Parties to the Convention, alternative (non-judicial) or complementary means of resolving disputes and the institutional status of the Court and judges. They are arranged under ten headings:

1. Greater flexibility of the procedure for reforming the judicial machinery
2. Establishment of a new judicial filtering mechanism
3. Enhancing the authority of the Court’s case-law in the States Parties

4. Forms of co-operation between the Court and the national courts
- Advisory opinions
5. Improvement of domestic remedies for redressing violations of the Convention
6. The award of just satisfaction
7. The “pilot judgment” procedure
8. Friendly settlements and mediation
9. Extension of the duties of the Commissioner for Human Rights
10. The institutional dimension of the control mechanism.

40 The Group also considered other possible lines of reform which it finally decided not to pursue.

41 Thus, it thought that the setting up of “regional courts of first instance” would entail a risk of diverging case-law and be costly. An innovation of this kind would also be likely to raise a large number of procedural issues.

42 The Group also decided not to pursue the idea of giving the Court a discretionary power to decide whether or not to take up cases for examination (a system analogous to the *certiorari* procedure of the United States Supreme Court). It felt that a power of this kind would be alien to the philosophy of the European human rights protection system. The right of individual application is a key component of the control mechanism of the Convention and the introduction of a mechanism based on the *certiorari* procedure would call it into question and thus undermine the philosophy underlying the Convention. Furthermore, a greater margin of appreciation would entail a risk of politicising the system as the Court would have to select cases for examination. The choices made might lead to inconsistencies and might even be considered arbitrary.

43 The Group is fully aware that implementation of the ideas and proposals put forward in this report is not budget-neutral. It feels, however, that it is essential to accept the additional cost involved in view of the importance of the issue at stake, which is nothing less than ensuring the long-term effectiveness of the control mechanism of the Convention. The Group’s discussions have therefore been structured around three main objectives, the first being to harmonise the principles underpinning the Convention system, the second to ensure its long-term effectiveness and the third to guarantee its budgetary viability.

A. Concerning the structure and modification of the judicial machinery

1. Greater flexibility of the procedure for reforming the judicial machinery

44 The Group believes that it is essential to make the judicial system of the Convention more flexible. This aim could be achieved through an amendment to the Convention authorising the Committee of Ministers to carry out reforms by way of unanimously adopted resolutions without an amendment to the Convention being necessary each time.

45 This method has been used on numerous occasions in the European Communities. One notable example was the setting up of the Court of First Instance. The Treaty of Nice subsequently introduced the possibility for the Council to create “judicial panels to hear and determine at first instance certain classes of action or proceeding brought in specific areas”. It was this means that was employed to set up the new European Union Civil Service Tribunal. In addition, under Article 245, second paragraph, of the treaty, the provisions of the Statute of the Court of Justice of the European Communities, with the exception of Title I, may also be amended by the Council acting unanimously. This reform facilitated the adjustments to the Community judicial system that were deemed necessary having regard to the trends in litigation.

46 Such a method could prove effective in the long term as a tool for making the Convention system more flexible and capable of adapting to new circumstances. The Group notes, however, that this method cannot apply to the substantive rights set forth in the Convention or to the principles governing the judicial system. Furthermore, any amendment would have to be subject to the Court’s approval.

47 The idea underlying the proposal is to create a system structured around three levels of rules governing the system, viz:

- first of all, the Convention itself and its protocols, for which the amendment procedure would remain unchanged;
- secondly, the “statute” of the Court, ie a legal level whose content would need to be defined, comprising provisions relating to the operating procedures of the Court (and the “Judicial Committee” – see paragraphs 51 et seq);
- lastly, texts such as the Rules of Court, which could be amended by decisions taken by the Court itself.

48 The innovation suggested by the Group is the establishment of a “second” level of rules: the statute. The provisions of a statute could be amended by the Committee of Ministers, with the Court’s approval.

49 If the European Union model were to be followed, the statute would be appended to the Convention and would form part of it, but, in accordance with a provision of the Convention itself, its provisions, with some exceptions, would be subject to a “simplified” amendment procedure, ie by decision of the Committee of Ministers with the Court’s agreement. The statute of the Court should include all the provisions of section II of the Convention (and those governing the operation of the Judicial Committee, see paragraphs 51 et seq) with the exception of the following provisions, which could either be kept in the body of the Convention or included in the statute, but would be explicitly excluded from any possibility of “simplified” amendment:

- Art. 19 (Establishment of the Court)
- Art. 20 (Number of judges)

- Art. 21 (Criteria for office)
- Art. 22 (Election of judges)
- Art. 23 (Terms of office and dismissal)
- Art. 24, paragraph 1 (Registry)
- Art. 32 (Jurisdiction of the Court)
- Art. 33 (Interstate cases)
- Art. 34 (Individual applications)
- Art. 35, paragraph 1 (Admissibility criteria)
- Art. 46 (Binding force and execution of judgments)
- Art. 47 (Advisory opinions)
- Art. 51 (Privileges and immunities of judges)

50 The criterion governing this choice is the removal from the “simplified” amendment procedure of provisions defining key institutional, structural and organisational elements of the judicial system of the Convention, namely the establishment of the Court, its jurisdiction and the status of its judges.

2. Establishment of a new judicial filtering mechanism

51 The Group notes that Protocol No. 14 opens up significant possibilities for more efficient processing of cases by assigning new responsibilities to committees of three judges and by introducing the figure of the single judge. The Court is currently studying ways of implementing these possibilities, in particular a system whereby a number of judges might perform these new functions on an annual rotating basis.

52 The Group, whose proposals are aimed at the long term, beyond Protocol No. 14, recommends the setting up of a judicial filtering body which would be attached to, but separate from the Court, in order to guarantee, on the one hand, that individual applications result in a judicial decision and, on the other, that the Court is relieved of a large number of cases, enabling it to focus on its essential role. This body would be called the “Judicial Committee”. It would, in particular, perform functions which, under Protocol No. 14, are assigned to committees of three judges and single judges.

53 The members of the Judicial Committee would be judges enjoying full guarantees of independence. Their number should be less than the number of member states. It would be decided – and could be modified – by the Committee of Ministers on a proposal from the Court. The composition of the Judicial Committee should reflect a geographical balance as well as a harmonious gender balance and should be based on a system of rotation between states. The term of office of its members would be limited in duration in accordance with rules to be laid down by the Committee of Ministers.

54 The members of the Judicial Committee, like those of the Court, should be of high moral character and possess the qualifications required for appointment to

judicial office. They would be subject to the same requirements as the members of the Court with regard to impartiality and meeting the demands of a full-time office. Candidates' professional qualifications and knowledge of languages should be assessed by the Court in an opinion prior to their election by the Parliamentary Assembly.

55 In principle, the Judicial Committee would have jurisdiction to hear:

- all applications raising admissibility issues;
- all cases which could be declared manifestly well-founded or manifestly ill-founded on the basis of well-established case-law of the Court.

56 The power of the Judicial Committee to hear cases on the merits would also entail, where such cases are concerned, the exercise of the same powers as the Court in respect of just satisfaction (in this connection, see paragraphs 94 et seq).

57 Institutionally and administratively, the Judicial Committee would come under the Court's authority. The Group considers that, in order to ensure harmonious co-operation between the two bodies, the Chair of the Judicial Committee should be a member of the Court appointed by the Court for a set period.

58 For the same reason, the Judicial Committee should draw on the support of the Registry of the Court. It would be useful if a section of the Registry were assigned to the Committee. This section could be headed by a deputy registrar. There should be no rigid separation, however, so that it is possible to make optimum use of the Registry's human resources by placing its staff members' professional and linguistic skills at the service of both bodies.

59 As is already the case at present, each application should first be examined by the Registry, which would then refer it either to the Judicial Committee where it appears in principle to fall within its jurisdiction, or, if not, to the Court.

60 The Group considers that, if effective filtering of the many inadmissible applications is to be achieved, it is important to ensure that applications provide all the information necessary for assessing their admissibility within the time-limit set by the Convention and that the time-limit is strictly applied, save in exceptional circumstances where the Court or the Judicial Committee might give leave for an application to be lodged out of time. The Group is pleased to note that the Court has devised an application form which will soon be available in electronic form. When the Registry receives an application which seems admissible but does not contain all the information needed to assess its admissibility, it should quickly make the form available to the applicant and draw his or her attention to the need to submit an application in the proper form within the time-limit set by the Convention.

61 The Judicial Committee could refer a case to the Court either if it considered that it lacked jurisdiction or if it considered that the case raised admissibility or substantive issues which would warrant consideration by the Court.

62 The Court could also refer a case to the Judicial Committee if it considered that the case fell within the jurisdiction of the latter. It could, however, decide to keep the case if it deemed this preferable in the interests of the proper administration of justice, for example for reasons of procedural economy.

63 The Group believes that it would be inappropriate to provide for the possibility of appealing against the decisions of the Judicial Committee. Providing for such a possibility would place an additional burden on the control system and jeopardise the aim of easing the Court's workload.

64 However, the Court should be given a special power allowing it, of its own motion, to assume jurisdiction to review any decision adopted by the Judicial Committee. This procedure could be initiated by the President of the Court or by the Chair of the Committee (him/herself a member of the Court).

65 The decisions of the Judicial Committee should, in principle, be taken by benches of three judges. However, since the Judicial Committee would perform, among others, functions which, under Protocol No. 14, are assigned to a single judge, the Group considers it appropriate that provision should also be made for manifestly inadmissible cases to be heard by a single judge.

B. Concerning the relations between the Court and the States Parties to the Convention

3. Enhancing the authority of the Court's case-law in the States Parties

66 The dissemination of the Court's case-law and recognition of its authority above and beyond the judgment's binding effect on the parties would no doubt be important elements in ensuring the effectiveness of the Convention's judicial control mechanism.

67 It was with this in mind that, in the interim report, the Group referred to the possibility of making certain recommendations on "*judgments of principle*".

68 After discussing the matter in greater depth, the Group believes that it would be difficult to arrive at a precise definition of this category of judgments. Furthermore, it is not always possible to identify in advance all the cases that might give rise to judgments of principle.

69 The Group therefore does not make any proposal as to a specific procedure for dealing with such cases. It merely recommends that judgments of principle – like all judgments which the Court considers particularly important – be more widely disseminated.

70 The authority of the Court's case-law could also be enhanced through judicial co-operation with national courts. This aspect is dealt with in paragraphs 76 et seq.

71 The Group considers that national judicial and administrative institutions should be able to have access to the case-law of the Court in their respective

language. This would assist them in identifying any judgments which might be relevant to deciding the cases before them.

72 In the Group's view, responsibility for translation, publication and dissemination of case-law lies with the member states and their competent bodies. Each country should make its own arrangements while taking due account of the importance of these texts.

73 On the other hand, it is for the Court to decide, as is already the case, which judgments to publish in full (or in summary form, as the case may be, including judgments on the admissibility of applications) and to ensure a structured presentation of these documents. Regular production of handbooks or other summaries in languages other than the Council of Europe official languages, in hard copy and/or in electronic form, might also constitute a useful means of dissemination.

74 These publications should be distributed as widely as possible, particularly within public institutions such as courts, investigative bodies and prison administrations, and non-state entities such as bar associations and professional organisations. Law faculties should also figure among the most important recipients of these publications. The basic principles of international and European law should be compulsory subjects in both secondary and university-level education.

75 In this connection, the Group emphasises the importance of implementing Committee of Ministers Recommendation (2002) 13 and Resolution (2002)58 of 18 December 2002, on the publication and dissemination in the member states of the text of the Convention and the case-law of the European Court of Human Rights.

4. Forms of co-operation between the Court and the national courts – Advisory opinions

76 The Group paid close attention to the relations between the Court and the national courts. The latter have responsibility for protecting human rights by upholding the Convention within their sphere of competence.

77 It should be noted in this connection that the national courts are called upon in particular to guarantee the effectiveness of domestic remedies and, where appropriate, the award of just satisfaction and proper execution of the Court's judgments. The Group therefore recommends that the Council of Europe continue and expand as far as possible its activities relating to human rights training for national judges.

78 The role of the member states' highest courts in applying the Convention is of paramount importance. The Group notes with satisfaction that the Court is maintaining and expanding its contacts with these courts. It emphasises the

usefulness of those contacts and the importance of maintaining and even strengthening them.

79 The Group studied the possibility of institutionalising the links between the Court and the highest courts in the member states.

80 In this connection, the introduction of a preliminary ruling mechanism on the model of that existing in the European Union was discussed. However, the Group reached the conclusion that the EU system is unsuitable for transposition to the Council of Europe. The preliminary ruling mechanism represents an alternative model to the judicial control established by the Convention, which requires domestic remedies to be exhausted. The combination of the two systems would create significant legal and practical problems and would considerably increase the Court's workload.

81 On the other hand, the Group considers that it would be useful to introduce a system under which the national courts could apply to the Court for advisory opinions on legal questions relating to interpretation of the Convention and the protocols thereto. This is an innovation which would foster dialogue between courts and enhance the Court's "constitutional" role.

82 Requests for an opinion would always be optional for the national courts and the opinions given by the Court would not be binding.

83 The rules governing this category of advisory opinions should differ from those governing opinions given at the request of the Committee of Ministers, which are provided for under Article 47 of the Convention. Opinions given at the request of a national court should not be subject to the restrictions laid down in paragraph 2 of that provision.

84 The Group also believes that, to enhance the judicial authority of this type of advisory opinion, all the States Parties to the Convention should have the opportunity to submit observations to the Court on the legal issues on which an opinion is requested.

85 The Group is aware of the repercussions which the proliferation of requests for opinions might have on the Court's workload and resources, since the requests for opinions and the member states' observations would also need to be translated. In addition, providing such opinions would not be the Court's principal judicial function. Accordingly, the Court's new advisory jurisdiction should be subject to strict conditions.

86 It is proposed in this connection that:

- a) only constitutional courts or courts of last instance should be able to submit a request for an opinion;
- b) the opinions requested should only concern questions of principle or of general interest relating to the interpretation of the Convention or the protocols thereto.

c) the Court should have discretion to refuse to answer a request for an opinion. For example, the Court might consider that it should not give an answer in view of the state of its case-law or because the subject-matter of the request overlaps with that of a pending case. It would not have to give reasons for its refusal.

5. Improvement of domestic remedies for redressing violations of the Convention

87 The Group considers that, to ensure effective judicial protection of the rights secured by the Convention, domestic remedies for redressing violations of those rights should be improved.

88 The length of proceedings in civil, criminal and administrative cases, which is one of the main sources of litigation before the Court, highlights the need for such an improvement. Registry statistics show that the relevant cases represent a considerable workload for the Court. It has been estimated that this category of cases accounted for 25% of all judgments delivered in 2005.

89 One of the reasons for this profusion of cases is the fact that the majority of states do not have domestic procedures for redressing the damage resulting from the length of proceedings. The same question arises with regard to other violations, such as excessive length of detention pending trial, which is prohibited by Article 5, paragraph 3 of the Convention.

90 Several countries have introduced legislative, judicial and other machinery to remedy this type of shortcoming. The purpose of these solutions is to enhance the subsidiary nature of the central control mechanism by giving potential applicants satisfaction at domestic level before they submit an application to the Court.

91 Provided it is effective, the introduction of such a mechanism at domestic level would relieve the Court of a considerable number of cases. Persons seeking justice would not need to apply to the Court to obtain redress. In accordance with the rule of subsidiarity, it would be for the States Parties to pass appropriate legislation. States should, however, comply with a number of uniform criteria which can be derived from the Court's case-law.

92 Indeed, in a Grand Chamber judgment (cf *SCORDINO v. Italy* No 1 of 29 March 2006 – no 183), the Court set out the guidelines to be adopted:

- a combination of two types of remedy, one designed to expedite the proceedings, the other to afford compensation;
- in the latter case, there is a margin of appreciation depending, *inter alia*, on the standard of living in the country concerned;
- an application for compensation must remain an effective, adequate and accessible remedy. It must comply with the reasonable-time requirement;
- the same applies to the execution of the decision;

- the applicable procedural rules may not be exactly the same as for ordinary applications for damages;
- procedural and registration costs must not significantly reduce the compensation requested;
- where the national court has not afforded appropriate and sufficient “redress”, the applicants can still claim to be “victims” and obtain compensation from the Court for pecuniary and non-pecuniary damage and the payment of costs and expenses.

93 Going beyond Recommendation (2004) 6 of the Committee of Ministers to member states on the improvement of domestic remedies, a Convention text should be introduced placing an explicit obligation on the States Parties to introduce domestic legal mechanisms consistent with the criteria noted above to redress the damage resulting from any violation of the Convention, and especially those resulting from structural or general shortcomings in a state’s law or practice.

6. The award of just satisfaction

94 The Group considers that changes to the rules laid down in Article 41 of the Convention are necessary. The proposed reform would concern the function assigned both to the Court and to the Judicial Committee, which, in cases where it was competent to find a violation of the Convention, would exercise the same powers as the Court in this regard. The proposal is based on the principle of subsidiarity and is inspired by a concern to relieve the Court and the Judicial Committee of tasks which could be carried out more effectively by national bodies. This would apply in particular where expert reports were needed owing to the factual complexity of a case.

95 The question does not arise where the Court or, where appropriate, the Judicial Committee, finds a violation of the Convention but considers that there are no grounds for awarding compensation to the victim, in particular because full reparation is possible or because the judgment finding the violation constitutes sufficient reparation in itself.

96 On the other hand, where the Court or, where appropriate, the Judicial Committee holds that the victim must be awarded compensation, it is proposed that the general rule should be that the decision on the amount of compensation is referred to the state concerned. However, the Court and the Judicial Committee would have the power to depart from this rule and give their own decision on just satisfaction where such a decision is found to be necessary to ensure effective protection of the victim, and especially where it is a matter of particular urgency.

97 Where the decision on the amount of compensation is referred to the state, it should discharge this obligation within the time-limit set by the Court or the Judicial Committee.

98 It would be for the state to determine the arrangements for affording just satisfaction while complying with the following requirements:

- each state should designate a judicial body with responsibility for determining the amount of compensation and inform the Committee of Ministers of the Council of Europe of the body so designated;
- the progress of the procedure should not be hindered by unnecessary formalities or the charging of unreasonable costs or fees.

99 Lastly, the determination of the amount of compensation should be consistent with the criteria laid down in the Court's case-law and the victim would be able to apply to the Court, or to the Judicial Committee where the latter gave the decision finding a violation of the Convention, to challenge the national decision by reference to those criteria, or where a state failed to comply with the deadline set for determining the amount of compensation.

7. The “pilot judgment” procedure

100 Among the many different initiatives taken by the Court to speed up the processing of the cases brought before it, the Group focused particular attention on the measures to facilitate increased use of the “pilot judgment” procedure.

101 In its judgment of 22 June 2004 in the *Broniowski v Poland* case, which concerned the compatibility with the Convention of legislative provisions affecting a large number of people (approximately 80,000), the Court for the first time found a systemic violation, which it defined as a situation where “the facts of the case disclose the existence, within the [domestic] legal order, of a shortcoming as a consequence of which a whole class of individuals have been or are still denied the peaceful enjoyment of [a right safeguarded by the Convention]” and where “the deficiencies in national law and practice identified in the applicant's individual case may give rise to numerous subsequent well-founded applications”. The Court also found in this case that the violation originated in a “widespread problem which resulted from a malfunctioning of Polish legislation and administrative practice and which has affected and remains capable of affecting a large number of persons”.

102 In that connection, the Court directed that “the respondent State must, through appropriate legal measures and administrative practice, secure the implementation of the property right in question in respect of the remaining (...) claimants or provide them with equivalent redress in lieu, in accordance with the principles of protection of property rights under Article 1 of Protocol No. 1”

103 The object in the Court's designating a case for a “pilot-judgment procedure” is to facilitate the most speedy and effective resolution of a dysfunction affecting the protection of the Convention right in question in the national legal order. One of the relevant factors considered by the Court in devising and applying that procedure has been the growing threat to the Convention system resulting from

large numbers of repetitive cases that derive from, among other things, the same structural or systemic problem (see judgment of 19 June 2006 in the case of *Hutten-Czapska v. Poland*, para 234).

104 In its Rules for the supervision of the execution of judgments of 10 May 2006 [CM(2006)90], the Committee of Ministers said that it will give priority to supervision of judgments in which the Court has identified a systemic problem (Rule 4, paragraph 1). In addition, Resolution (2004)3 of the Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem invited the Court to identify in these judgments what it considered to be the underlying systemic problem and the source of this problem and to notify such judgments to, among others, the states concerned and the Committee of Ministers.

105 The Group supports these developments. In the light of practical experience, consideration would need to be given in future to the question of whether the existing judicial machinery, including the Court's rules of procedure, will suffice for this model to be able to produce the desired results or whether a reform of the Convention should be contemplated in this connection. In any event, the Group encourages the Court to use the "pilot judgment" procedure as far as possible in future. To ensure that victims who have already applied to the Court do not have to wait indefinitely for just satisfaction, time-limits subject to supervision by the Court should be laid down.

C. Concerning alternative (non-judicial) or complementary means of resolving disputes

8. Friendly settlements and mediation

106 The Group notes that Protocol No 14, in an amendment to Article 39 of the Convention, provides that the Court "may place itself at the disposal of the parties concerned with a view to securing a friendly settlement of the matter on the basis of respect for human rights".

107 The Group also notes with approval that the Registry of the Court is already stepping up its efforts to encourage parties to reach friendly settlements in cases that lend themselves to the mediation approach.

108 In order to reduce the Court's workload still further and to assist both victims and member states, recourse to mediation at national or Council of Europe level should be encouraged where the Court, and more particularly the Judicial Committee, considers that an admissible case lends itself to such a solution. Proceedings in the cases concerned would be suspended for a limited and identified period pending the outcome of the mediation. This method of settlement would in any event be subject to the parties' agreement.

9. Extension of the duties of the Commissioner for Human Rights

109 Appointed under Resolution (99)50 of the Committee of Ministers, the Commissioner for Human Rights functions independently and impartially to “identify possible shortcomings in the law and practice of member states concerning the compliance with human rights as embodied in the instruments of the Council of Europe, promote the effective implementation of these standards by member states and assist them, with their agreement, in their efforts to remedy such shortcomings”. Protocol No. 14 introduces a provision allowing the Commissioner to submit written observations and take part in hearings before the Court.

110 The Group considers that the Commissioner should have the necessary resources to be able to play a more active role in the Convention’s control system, acting either alone or in co-operation with European and national non-judicial bodies. In particular, the Commissioner should respond actively to the announcement of Court decisions finding serious violations of human rights. The Commissioner could also promote the setting up of bodies with responsibility for resolving human rights violations through mediation at national level.

111 Under his mandate, the Commissioner facilitates the activities of national ombudsmen and similar institutions. However, these are not always competent in human rights matters. The Committee of Ministers might consider adopting a recommendation with the aim of assigning such competence to them.

112 The Group notes with approval that the Commissioner is extending his current co-operation with national and regional ombudsmen and national human rights institutes in order to form an active network of all these institutions, so as to disseminate appropriate information on human rights and, as far as their competence permits, take action on alleged violations and abuses.

113 This network could help to reduce the Court’s workload with the active support of the Commissioner, who could identify a specific problem in a state likely to trigger a large number of applications to the Court and help to find a solution to the problem at national level in conjunction with the national ombudsman. National ombudsmen could also play a role in informing the public about the right to apply to the Court by distributing application forms and, above all, informing the public about the Court’s mandate and competence and about the admissibility criteria contained in the Convention.

D. Concerning the institutional status of the Court and the judges

10. The institutional dimension of the control mechanism

114 The Group considered a number of institutional issues which are of undoubted importance for the effectiveness of the Convention’s judicial control system.

115 They looked first of all at the question of whether the existing legal framework offers all the guarantees that are essential to ensure the independence of judges.

116 In this connection, they noted the total lack of any social security scheme (coverage for medical expenses and pension entitlement). It considers the setting up of such a scheme to be of vital importance.

117 Secondly, the Group considers that the professional qualifications and knowledge of languages of candidates for the post of judge should be carefully examined during the election procedure.

118 For this purpose, before the Parliamentary Assembly considers the candidatures, an opinion on the suitability of the candidates could be given by a committee of prominent personalities possibly chosen from among former members of the Court, current and former members of national supreme or constitutional courts and lawyers with acknowledged competence.

119 The Group also looked at the particularly sensitive issue of the number of judges. It noted that the present system as provided for under Article 20 of the Convention is based on the principle that the Court consists of a number of judges equal to the number of States Parties to the Convention.

120 In the Group's opinion, the logic underlying the new role proposed for the Court and the setting up of the Judicial Committee should lead in due course to a reduction in the number of judges, bringing it into line with the Court's functional requirements and the need to ensure consistency of case-law.

121 The Group therefore recommends limiting the number of members of the Court while ensuring the presence of a national judge of the State party to a dispute through the appointment of an ad hoc judge. In order to respect the principle of equality between States Parties to the Convention, it would be appropriate if the judges were elected on the basis of a system of rotation between states.

122 It should be noted that, in most international courts, the number of judges is significantly less than the number of States Parties. It need only be pointed out that the International Court of Justice consists of 15 judges and that the Inter-American Court of Human Rights based in San José (Costa Rica) – which, like the European Court, protects human rights in a regional framework – has only 7 judges for 23 States Parties.

123 The foregoing considerations may be applied to the proposed Judicial Committee, subject to the following reservations: first, it would be appropriate for the Court to participate in the procedure for electing the members of this Committee, and secondly, it would be disproportionate to provide for the presence of a national judge of the respondent member State in all cases coming under this Committee's jurisdiction.

124 Lastly, in the interests of enhancing the Court's independence and effectiveness, the Group recommends granting it the greatest possible operational autonomy, as regards in particular the presentation and management of its budget and the appointment, deployment and promotion of its staff.

III. SUMMARY

125 The survival of the machinery for the judicial protection of human rights and the Court's ability to cope with its workload are seriously under threat from an exponential increase in the number of individual applications which jeopardises the proper functioning of the Convention's control system. It is essential to recommend effective measures to remedy this situation on a permanent basis, thus making it possible to ensure the long-term effectiveness of the Convention's control mechanism, without the right of individual application being affected, and allowing the Court to concentrate on its function as the custodian of human rights by relieving it of a whole body of litigation which places an unnecessary burden on it.

THE PROPOSED REFORM MEASURES

126 The Group has adopted a set of proposals of different kinds, which, combined, should ensure the efficient functioning of the control mechanism in the long term.

A. Concerning the structure and modification of the judicial machinery

1. Greater flexibility of the procedure for reforming the judicial machinery

127 The Group believes that it is essential to make the judicial system of the Convention **more flexible**. This could be achieved through an amendment to the Convention authorising the Committee of Ministers to carry out reforms by way of unanimously adopted resolutions without an amendment to the Convention being necessary each time. This method would make the Convention system more flexible and capable of adapting to new circumstances, but would not apply to the substantive rights set forth in the Convention or to the principles governing the judicial system.

128 The system created would be structured around three levels of rules, namely:

- the Convention itself and its protocols, for which the amendment procedure would remain unchanged;
- the "statute" of the Court, ie a legal level whose content would need to be defined, comprising provisions relating to the operating procedures of the Court. This second level would be an innovation. The provisions of this statute could be amended by the Committee of Ministers with the Court's approval;

- texts such as the Rules of Court, which could be amended by the Court itself.

2. Establishment of a new judicial filtering mechanism

129 A judicial filtering body should be set up which would be attached to, but separate from, the Court, in order to guarantee, on the one hand, that individual applications result in a judicial decision and, on the other, that the Court can be relieved of a large number of cases and focus on its essential role.

130 The members of the Judicial Committee would be judges enjoying full guarantees of independence. Their number should be less than the number of member states. It would be decided – and could be modified – by the Committee of Ministers on a proposal from the Court. The composition of the Judicial Committee should reflect a geographical balance as well as a harmonious gender balance and should be based on a system of rotation between states. The term of office of its members would be limited in duration in accordance with rules to be laid down by the Committee of Ministers.

131 The members of the Judicial Committee, like those of the Court, should be of high moral character and possess the qualifications required for appointment to judicial office. They would be subject to the same requirements as the members of the Court with regard to impartiality and meeting the demands of a full-time office. Candidates' professional qualifications and knowledge of languages should be assessed by the Court in an opinion prior to their election by the Parliamentary Assembly.

132 The Judicial Committee would have jurisdiction to hear all applications raising admissibility issues and all cases which could be decided on the basis of well-established case-law of the Court allowing an application to be declared either manifestly well-founded or manifestly ill-founded. The Judicial Committee's jurisdiction to decide cases on the merits would involve, where such cases are concerned, the exercise of the same powers as the Court in respect of just satisfaction.

133 Institutionally and administratively, the Judicial Committee would come under the Court's authority. It would be chaired by a member of the Court, appointed by the latter for a set period, and would draw on the support of the Registry of the Court, thus enabling it to make optimum use of the Registry's human resources. There would be no possibility of appealing against the decisions of the Judicial Committee, although the Court would have a special power allowing it, of its own motion, to assume jurisdiction in order to review any decision adopted by the Judicial Committee.

B. Concerning the relations between the Court and the States Parties to the Convention

3. Enhancing the authority of the Court's case-law in the States Parties

134 The dissemination of the Court's case-law and recognition of its authority above and beyond the judgment's binding effect on the parties would no doubt be important elements in ensuring the effectiveness of the Convention's judicial control mechanism. The Group recommends that judgments of principle and judgments which the Court considers particularly important be more widely disseminated in line with the recommendations of the Committee of Ministers.

4. Forms of co-operation between the Court and the national courts – Advisory opinions

135 The Group considers that it would be useful to introduce a system under which the national courts could apply to the Court for advisory opinions on legal questions relating to interpretation of the Convention and the protocols thereto, in order to foster dialogue between courts and enhance the Court's "constitutional" role. Requests for an opinion, which would be submitted only by constitutional courts or courts of last instance, would always be optional and the opinions given by the Court would not be binding.

5. Improvement of domestic remedies for redressing violations of the Convention

136 Domestic remedies for redressing violations of the rights secured by the Convention should be improved. The length of proceedings in civil, criminal and administrative cases, which is one of the main sources of litigation before the Court, highlights the need for such an improvement, which would be achieved by means of a Convention text placing an explicit obligation on the States Parties to introduce domestic legal mechanisms to redress the damage resulting from any violation of the Convention, and especially those resulting from structural or general shortcomings in a state's law or practice.

6. The award of just satisfaction

137 Changes to the rules laid down in Article 41 of the Convention are necessary to relieve the Court and the Judicial Committee of tasks which could be carried out more effectively by national bodies (especially when expert reports are needed).

138 Where the Court or, where appropriate, the Judicial Committee holds that the victim must be awarded compensation, the decision on the amount of compensation would be referred to the state concerned. However, the Court or, as appropriate, the Judicial Committee would have the power to depart from this rule and give its own decision on just satisfaction where such a decision was found to be necessary.

139 The state should discharge its obligation to award compensation within the time-limit set by the Court or the Judicial Committee. It would be for the state to determine the arrangements for this, while complying with certain requirements. The amount of compensation should be consistent with the criteria laid down in the Court's case-law. The victim would be able to apply to the Court or to the Judicial Committee where the latter gave the decision finding a violation of the Convention, to set aside the national decision by reference to those criteria, or where the state failed to comply with the time-limit set for determining the amount of compensation.

7. The “pilot judgment” procedure

140 The Group encourages the Court to make the fullest possible use of the “pilot judgment” procedure. In the light of practical experience, consideration would need to be given in future to the question of whether the existing judicial machinery, including the Court's rules of procedure, will suffice for this model to be able to produce the desired results or whether a reform of the Convention should be contemplated in this connection.

C. Concerning alternative (non-judicial) or complementary means of resolving disputes

8. Friendly settlements and mediation

141 In order to reduce the Court's workload, recourse to mediation at national or Council of Europe level should be encouraged where the Court, and more particularly the Judicial Committee, considers that an admissible case lends itself to such a solution. Proceedings in the cases concerned would be suspended pending the outcome of mediation. This method of settlement would be subject to the parties' agreement.

9. Extension of the duties of the Commissioner for Human Rights

142 The Group considers that the Commissioner should have the necessary resources to be able to play a more active role in the Convention's control system, acting either alone or in co-operation with European and national non-judicial bodies. In particular, the Commissioner should respond actively to the announcement of Court decisions finding serious violations of human rights. The Commissioner could also lend his assistance to mediation machinery at national level. Under his mandate, the Commissioner facilitates the activities of national ombudsmen and similar institutions. The Committee of Ministers might consider adopting a recommendation aimed at assigning them competence in human rights matters in all cases. The Group notes with approval that the Commissioner is extending his current co-operation with national and regional ombudsmen and national human rights institutes in order to form an active network of all these

institutions. This network could help to reduce the Court's workload with the active support of the Commissioner.

D. Concerning the institutional status of the Court and judges

10. The institutional dimension of the control mechanism

143 The Group thought that the existing legal framework should offer all the guarantees that are essential to ensure the independence of judges. In this connection, it considers the setting up of a social security scheme (coverage for medical expenses and pension entitlement) to be of vital importance.

144 The professional qualifications and knowledge of languages of candidates for the post of judge should be carefully examined during the election procedure. For this purpose, before the Parliamentary Assembly considers the candidatures, an opinion on the suitability of the candidates could be given by a committee of prominent personalities possibly chosen from among former members of the Court, current and former members of national supreme or constitutional courts and lawyers with acknowledged competence. As regards the members of the proposed Judicial Committee, the prior opinion should be given by the Court.

145 The Group also looked at the particularly sensitive issue of the number of judges. In the Group's opinion, the logic underlying the new role proposed for the Court and the setting up of the Judicial Committee should lead in due course to a reduction in the number of judges.

146 Lastly, in the interests of enhancing the Court's independence and effectiveness, the Group recommends granting it the greatest possible operational autonomy, as regards in particular the presentation and management of its budget and the appointment, deployment and promotion of its staff.

3.7. Risoluzione n. 2/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution CM/ResDH(2007)2 concerning the problem of excessive length of judicial proceedings in Italy

(adopted by the Committee of Ministers on 14 February 2007, at the 987th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of former Articles 32 and 54 and present Article 46, paragraph 2, of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”),

Considering the large number of judgments of the European Court of Human Rights (“the Court”) and decisions of the Committee of Ministers since the early 1980s finding structural problems underlying the excessive length of civil, criminal and administrative proceedings in Italy;

Recalling the major reforms undertaken in respect of civil and criminal proceedings as well as proceedings before courts of audit which led the Committee to close its examination of these aspect of the problem in the 1990s (see Resolutions DH(1992)26, (1995)82 and (1994)26);

Recalling that given the subsequent, continued influx of new findings of violations the Committee resumed its examination of these proceedings;

Recalling that the Committee decided to keep these cases on its agenda until such time as effective reforms were implemented and the reversal of the national tendency was definitely confirmed (Interim Resolution DH(2000)135);

Taking note of the numerous efforts made by the Italian authorities by the adoption of various general reforms and different specific measures which, nonetheless, have not led to satisfactory results to date.

Recalling that the dysfunction of the working of justice remains and in so doing represents an important danger, not least to the Rule of Law;

Welcoming the establishment in 2001 (Law No. 89) of a domestic remedy to compensate victims and reduce the pressure on the Court, and furthermore acknowledging the efforts of the Court of Cassation to ensure an interpretation in line with the Court's case-law;

Noting also the constant increase in the amounts paid in compensation by the state in this respect;

Recalling that in these circumstances the Committee, in December 2005, demanded in its last Interim Resolution, ResDH(2005)114, the establishment of a new strategy, relying in particular on a reinforcement of political support, at the highest level, for an interdisciplinary approach to which all the main actors of the judicial system would contribute;

Welcoming the various declarations and speeches made during 2006 by the President of the Republic, the Head of the Government and the Minister of Justice indicating the authorities' full awareness of the seriousness of the problem and their determination to give it priority;

Welcoming also Parliament's approval of Law No. 12 of 9 January 2006 assigning competence to the Presidency of the Council of Ministers to co-ordinate the execution of the Court's judgments and to keep Parliament regularly informed of progress achieved;

Noting that in its most recent report to the Committee of Ministers in November 2006 (CM/Inf/DH(2007)9), the Italian government mentioned a number of proposed legislative reforms to judicial proceedings together with an ambitious project for the computerisation of civil proceedings (*processo telematico*);

Considering nonetheless that these new measures only address certain aspects of the complex problem of the length of proceedings in Italy, which still needs a complete, in-depth analysis for an overall strategy to be presented;

Noting that in September 2006 a ministerial commission was set up, mandated to submit proposals to reduce the delays in proceedings;

Stressing the importance of organising effective follow-up and co-ordination, at the highest national level, of the action need to ensure the execution of the judgments and decisions concerned and noting in this context the possibilities offered by Law No. 12 of 9 January 2006;

Welcoming the Italian authorities' expressed intention to co-operate regularly and closely with the Secretariat of the Council of Europe so that the Committee of

Ministers may be kept informed of their thinking in relation to the strategy to be implemented and progress achieved;

Recalling in this context the rich comparative experience accumulated, not least in the framework of the supervision of the execution of the Court's judgments, concerning various means of resolving the problem of excessive length of judicial proceedings;

Convinced that this co-operation and reflection should fully involve the main actors of the Italian judicial system,

URGES the Italian authorities at the highest level to hold to their political commitment to resolving the problem of the excessive length of judicial proceedings;

INVITES the authorities to undertake interdisciplinary action, involving the main judicial actors, co-ordinated at the highest political level, with a view to drawing up a new, effective strategy;

DECIDES to resume consideration of the progress achieved at the latest before 1 November 2008 and asks the Italian authorities and the Secretariat to keep the Committee informed of the progress made in setting up the new national strategy in this respect.

3.8. Risoluzione n. 3/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution ResDH(2007)3

Systemic violations of the right to the peaceful enjoyment of possessions through “indirect expropriation” by Italy

(adopted by the Committee of Ministers on 14 February 2007 at the 987th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”),

Considering the judgments of the European Court of Human Rights (“the Court”) finding violations of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention by Italy on account of the resort to what is known as “indirect expropriation”, a practice characterised by:

- emergency occupation of land by local administrative authorities pursuant to Law No. 85 of 1971, without any formal expropriation procedure, the occupation subsequently becoming irrevocable on account of the transformation of the property by the realisation of public works;
- the lack of clear and predictable rules covering the transfer of property and compensation;
- the absence of adequate mechanisms to afford redress, including the inadequacy of compensation awarded;

Recalling that the Committee of Ministers has been examining the problems at the origin of these violations and the means of solving them since 2000 in the framework of the execution of two judgments against Italy, namely the cases of Belvedere Alberghiera and Carbonara and Ventura, as well as many similar subsequent judgments (see appendix II);

Recalling the declarations by the Committee of Ministers as well as the Warsaw Summit underlining the importance of executing the Court’s judgments promptly, which is particularly necessary in cases like these which reveal structural problems and thus give rise to an influx of new applications before the Court;

Stressing states’ obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to comply with the Court’s judgments by adopting individual measures to erase as far as possible the consequences of violations for the applicants (*restitutio in integrum*) as well general measures to put an end to any ongoing situation and avoid new, similar violations;

Having noted with interest that following the initial judgments related to this problem Italy adopted, through Presidential Decree No. 327 of 8 June 2001, a general “Consolidated Text” on expropriation, Article 43 of which authorised public authorities to issue formal deeds of expropriation which are valid for the future but also acknowledge the unlawfulness of such acquisitions in the past;

Noting in this respect that in the government’s view (see Appendix I) the new procedure will constitute a break with the practice of indirect expropriation and will rule out any undue interference by the administration with property rights as recognised by the Convention, provided it is correctly and consistently implemented.

Underlining that the Court noted contradictory applications found in past case-law as well as contradictions between case-law and statute law, including the Consolidated Text (see judgment in the case of *Prenna and Others* of 9 February 2006, paragraphs 40-43, 65);

Supporting the government’s firm intention to do everything in its power to bring procedures in this area into complete conformity with the obligations flowing from the Convention and the Court’s judgments (see appendix I);

Welcoming the recent case-law of the Italian Council of State (Decision No. 2 of 2005) which contains some provisions needed to sanction unlawful action by administrative authorities and secure the return of property to its owner irrespective of any transformation carried out;

Being of the opinion that this case-law must be followed by the Italian judiciary and further developed in order to overcome the remaining points of uncertainty inherent in Article 43 of the “Consolidated Text”;

Welcoming generally the increasing efforts made by the senior Italian Courts to give direct effect to the Court’s judgments and the government’s will to have this direct effect consolidated and strengthened at every level of the Italian judicial and administrative systems;

Convinced that the measures taken or to be taken in national law must result in adequate and effective redress which complies with the requirements of the Convention as embodied in the Court’s case-law;

Considering that redress mechanisms must also, to the fullest possible extent, allow victims of violations already found by the European Court to be fully compensated, given that the Court has systematically reserved the question of just satisfaction, leaving it initially to the Italian authorities to provide such reparation;

Noting with satisfaction the new law which aims to discourage resort to indirect appropriation by providing a right to oblige responsible administrations to cover the cost of reparation due following the finding of a violation by the European Court (Article 1, paragraph 1217, of Law No. 296 of 2006);

Being of the view that this law will further contribute to preventing public authorities from benefiting from their own unlawful acts,

ENCOURAGES the Italian authorities to continue their efforts and rapidly take all further measures needed to bring an end definitively to the practice of “indirect expropriation” and to ensure that any occupation of land by the public authority complies with the requirement of legality as required by the Convention;

INVITES the authorities to ensure that redress mechanisms are rapid, efficient and able to the fullest possible extent of discharging the Court of its function under Article 41 of the Convention;

DECIDES to continue supervision of the measures required by the Court’s judgments and to resume consideration of the cases at issue in the light of the progress achieved, at the latest at their second human rights meeting in 2008.

Appendix I

Information provided by the Italian government to the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgements of the Court concerning indirect expropriation in Italy

Through Presidential Decree No. 327 of 8 June 2001 (modified in 2002 and in force since 30 June 2003), introducing a general Consolidated Text on expropriation, Italy has improved the procedures for expropriation in the public interest.

Article 2 of this Consolidated Text provides that each expropriation must be carried out according to law; Articles 20 *et seq* require that expropriation proceedings are based on respect for the rules in force.

Thus, in general and besides exceptional, urgent public works, authorities may no longer occupy property unless or until they own it.

Article 43 authorises the public authority to issue “deeds of expropriation”, valid *ex nunc*. Such deeds do not regularise past illegalities, but rather define the situation with reference to the future, guaranteeing a just balance between the public interest (which must be particularly important and is subject to the strict supervision of a magistrate) and that of the individual, who is entitled to receive, within a reasonable time and in addition to reimbursement of the market value of the property, overall damages in respect of the prejudice sustained up until the date of issue of the deed.

The *travaux préparatoires* of the Consolidated Text explicitly show that the aim of this article is to rule out indirect expropriation so as to give full effect to the relevant judgments rendered by the European Court of Human Rights since 2000.

The recent provisions and decisions have not yet been examined in depth by the European Court which has so far gone no further than declaring that indirect expropriation should not be regarded as a valid alternative to a proper expropriation procedure, referring in doing so to the parallel declaration by the Council of State contained in the decision mentioned above (see the Prena judgment, §§43-66).

The prime competence for ensuring respect of Article 43 lies with the magistrates of administrative tribunals, one of whose institutional roles is to protect the interests of individuals against illicit acts by public authorities (see decision No. 191 of 2006 of the Constitutional Court).

The higher administrative courts in Italy, which are competent for disputes concerning the application of Article 43, have already interpreted the article in the light of the requirements of the Convention as they flow from the European Court's judgments (Council of State, Plenary Assembly, decision No. 2 of 2005; Sicilian Regional Council of Administrative Justice, decisions Nos. 934 of 2005 and 440 and 442 of 2006).

In the government's view, the procedure provided by Article 43 might fulfil the requirements of the Convention provided that it is interpreted along the following lines:

1. The application and interpretation of Article 43 must be clear, consistent and predictable so as to embody the relevant discretionary powers of the state and thus satisfy the Convention's requirement relating to the *quality* of the law;
2. The procedure provided by Article 43 is not an alternative to the ordinary procedure provided for expropriation and thus is not generally applicable: on the contrary it is an exceptional measure to be used only in case of demonstrably urgent public interest;
3. Formal acquisition must be established promptly and only by the relevant public administrative authority;
4. If no acquisition is thus established, under Article 43, the property must be promptly restored;
5. Under no circumstance may acquisition of property be considered automatic on the grounds that public works or other transformations have been carried out;
6. The procedure must, as far as possible, be applied to all cases of illicit occupation even if this came about before the entry into force of the Consolidated Text.

The government is encouraging all national authorities to apply the Consolidated Text in this way so as to comply with its obligations under the Convention and the Court's judgments, i.e., to redress the violations committed and to prevent further similar violations. The government considers that the direct effect recently given to the Court's judgments by the higher Italian courts in various fields of jurisdiction establishes the conditions needed in order to satisfy the Convention's requirements through application of the Consolidated Text. The government encourages and supports the broadest possible extension of the direct effect of the Court's judgments in Italian law.

Beyond the Consolidated Text, another significant measure has been taken to discourage public authorities from having recourse to indirect expropriation: Law No. 296 of 2006 (Article 1, paragraph 1217) provides that damages awarded to individuals in respect of illegal occupation of land are covered by the budget of the public authority responsible. The law also provides the possibility for the public authority concerned to sue the individual official at the origin of the illegal act. The government takes the view that that this measure will not fail to contribute to preventing violations similar to those found in the cases at issue.

Appendix II – List of cases

31524/96 Belvedere Alberghiera S.R.L., judgment of 30/05/00, final on 30/08/00 and of 30/10/03 final on 30/01/04
41040/98 Acciardi and Campagna, judgment of 19/05/2005, final on 12/10/2005
71603/01 Binotti, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63632/00 Binotti, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
20236/02 Capone, judgment of 06/12/2005, final on 06/03/2006
62592/00 Capone, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
24638/94 Carbonara and Ventura, judgment of 30/05/00 and judgment of 11/12/03
63861/00 Carletta, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
63620/00 Chiro' and 3 others No. 1, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
65137/01 Chiro' and 3 others No. 2, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
67196/01 Chiro' and 3 others No. 4, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
67197/01 Chiro' and 3 others No. 5, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
65272/01 Chiro' Dora No. 3, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
63296/00 Colacrai No. 1, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63868/00 Colacrai No. 2, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
63633/00 Colazzo, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
71175/01 De Pasquale, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
176/04 De Sciscio, judgment of 20/04/2006, final on 20/07/2006
44897/98 Di Cola, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
64111/00 Dominici, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
63242/00 Donati, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
19734/92 F.S. No. 1, Interim Resolution DH(98)209 of 10/07/98
63864/00 Fiore, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
9119/03 Genovese, judgment of 02/02/2006, final on 03/07/2006
16041/02 Giacobbe and others, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
35941/03 Gianni and others, judgment of 30/03/2006, final on 30/06/2006
60124/00 Gravina, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
18791/03 Grossi and others, judgment of 06/07/2006, final on 06/10/2006
58858/00 Guiso-Gallisay, judgment of 08/12/2005, final on 08/03/2006
35638/03 Immobiliare Cerro S.a.s., judgment of 23/02/2006, final on 23/05/2006
62876/00 Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
20935/03 Izzo, judgment of 02/03/2006, final on 02/06/2006
63240/00 La Rosa and 3 others No. 6, judgment of 15/07/2005, final on 30/11/2005
58119/00 La Rosa and Alba No. 1, judgment of 11/10/2005, final on 11/01/2006
58386/00 La Rosa and Alba No. 3, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
63238/00 La Rosa and Alba No. 4, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
63239/00 La Rosa and Alba No. 5, judgment of 11/07/2006, final on 11/10/2006
63241/00 La Rosa and Alba No. 7, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
63285/00 La Rosa and Alba No. 8, judgment of 15/07/2005, final on 15/10/2005
56578/00 Lanteri, judgment of 15/11/2005, final on 15/02/2006
12912/04 Lo Bue and others, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006
61211/00 Maselli No. 2, judgment of 11/07/2006, final on 11/10/2006
63866/00 Maselli, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
43663/98 Mason and others, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
36818/97 Pasculli, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
69907/01 Prenna and others, judgment of 09/02/2006, final on 09/05/2006

14793/02 Sciarotta and others, judgment of 12/01/2006, final on 12/04/2006
43662/98 Scordino No. 3, judgment of 17/05/2005, final on 12/10/2005
67790/01 Scozzari and others, judgment of 15/12/2005, final on 15/03/2006
67198/01 Serrao, judgment of 13/10/2005, final on 13/01/2006
77822/01 Serrilli, judgment of 06/12/2005, final on 06/03/2006
77823/01 Serrilli Pia Gloria and others, judgment of 17/11/2005, final on 17/02/2006
213/04 Ucci, judgment of 22/06/2006, final on 22/09/2006
12894/04 Zaffuto and others, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006

3.9. Risoluzione n. 27/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

Bankruptcy proceedings in Italy: progress achieved and problems remaining in the execution of the judgments of the European Court of Human Rights

(adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2007, at the 992nd meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee shall supervise the execution of the final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Considering the judgments listed in Appendix II, in which the Court found that the restrictions imposed on individuals' rights and freedoms in the context of bankruptcy proceedings violated various provisions of the Convention, in particular:

- the right to respect for correspondence (violations of Article 8);
- the right of freedom of movement (violations of Article 2 of Protocol No. 4);
- the right to the peaceful enjoyment of one's possessions (violations of Article 1 of Protocol No. 1); and
- the right to an effective remedy in respect these violations (violations of Article 13);
- the right of access to a court (violation of Article 6, paragraph 1);

Recalling the Court's finding that the need for these restrictions, which were not open to criticism in themselves diminishes with the passage of time so that the excessive length of bankruptcy proceedings upsets the balance between the individual interest of the bankrupt and the general interest of the creditors;

Recalling further that Court considered that the imposition of certain personal disqualifications resulting from the public registration of bankrupts was not necessary in a democratic society and ran counter to the respect of the right to private life (violations of Article 8);

Underlining states' obligation under the terms of Article 46, paragraph 1, of the Convention, to comply with the Court's judgments by adopting individual measures designed to put an end to the violations found, and to erase their consequences to

ensure as far as possible *restitutio in integrum*, as well as general measures to prevent similar violations in the future;

Noting that many of the restrictions at issue originated from Royal Decree No. 267 of 16 March 1942 which imposed on declared bankrupts the supervision of their correspondence, the prohibition on leaving their place of residence without judicial authorisation as well as certain personal disqualifications and banned them from administering their property and from going to law with regard to such property;

Noting further that Decree No. 223 of 20 March 1967 by the President of the Republic, as amended by Law No.15 of 16 January 1992 provided the suspension of bankrupts' electoral rights for five years following the declaration of their bankruptcy;

Noting however that the most intractable cause of the violations remains the structural problem of the excessive length of judicial proceedings in Italy;

Welcoming the reform brought in on 9 January 2006 by Legislative Decree No. 5/2006 which introduced new rules, lifting most of the restrictions previously imposed in bankruptcy proceedings, thus making good a number of the violations found by the Court (for more details, see Appendix I);

Noting with satisfaction that the restrictions on bankrupts have thus been lifted with immediate effect in all proceedings still pending, that the rules governing complaints against acts of liquidators and magistrates in bankruptcy matters have been effectively changed and that the suspension of their electoral rights and the personal disqualifications have also been lifted;

Noting that the reform also introduced measures to accelerate bankruptcy proceedings, the efficacy of which will be examined in the context of the general problem of the excessive length of proceedings;

Recalling in this respect that the general problem of the length of judicial proceedings continues to exist in Italy and also affects bankruptcy proceedings, leading in addition to violations of the requirement of reasonable time and other related violations(right to the peaceful enjoyment of possessions and right of access to a court);

Emphasising that the problem of the excessive duration of judicial proceedings, by dint of its persistency and scope, represents a concrete danger for the respect of the Rule of Law in Italy (see Interim Resolution ResDH(2005)114) and that Italy still has to comply with its obligation under the Convention to solve this structural

problem which has given rise to so many, varied violations of the Convention since the 1980s;

Recalling that, in its last Interim Resolution on the subject, ResDH(2007)2, the Committee of Ministers invited the Italian authorities to undertake interdisciplinary action involving all the major judicial actors and co-ordinated at the highest political level, to draw up a new, effective strategy to overcome this structural problem;

Also recalling its decision to resume consideration of the progress achieved setting up this strategy before 1 November 2008 and welcoming the Italian authorities' intention of co-operating closely and regularly with the Council of Europe Secretariat in this respect,

Noting with concern where individual measures are concerned all proceedings have been closed except for those in the case of S.C., V.P., F.C. and E.C which are still pending after 14 years, which means that certain effects of the violation of Article 1 Protocol No. 1 found by the Court remain,

INVITES the authorities to bring an end as soon as possible to the 14-year-old proceedings in the case of S.C., V.P., F.C. and E.C and to erase thus all remaining effects of the violations found by the European Court;

WELCOMES the 2006 reform of bankruptcy proceedings and its immediate effect in erasing many restrictions of rights and freedoms criticised in the Court's judgments;

DECIDES examine these cases in conjunction with those related to the more general problem of the excessive duration of judicial proceedings and to resume examination of the measures required in the context of its next examination of that problem which is scheduled for before 1 November 2008;

CALLS ON the Italian authorities and the Secretariat to keep it regularly informed of progress achieved in setting up the new national strategy to overcome the general problem of the duration of judicial proceedings in Italy as well as the effects of the reform on the acceleration of bankruptcy proceedings.

Appendix I to Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

Information provided by the Government on measures adopted to erase the consequences of the violations found by the Court and to prevent new, similar violations

Individual measures

Following the reform of 2006 (see General measures below) the restrictions on correspondence and freedom of movement as well as the disqualifications and the suspension of electoral rights have been lifted with immediate effect. In addition, means of complaint against acts and omissions by liquidators and judges have been improved. No further measure is necessary in respect of these restrictions with regard to any of the cases at issue.

In the only pending case, that of S.C., V.P., F.C. and E.C., the length of the proceedings is not solely the fault of the authorities but also due to the conduct of the applicants which has obliged the liquidator to take measures to recover certain property fraudulently misappropriated from the property due to the creditors. However, the competent authorities are fully aware of the pressing need to accelerate these proceedings as far as possible.

General measures

1) Legislative measures adopted in 2006: Italy has reformed its bankruptcy law through Legislative Decree No. 5/2006, of 9 January 2006, which brought about a number of modifications to remedy the violations found, in particular:

- Respect for correspondence: (Article 48 of the Decree):

The bankrupt now receives all his correspondence and is obliged to transmit to the liquidator only communications concerning the bankruptcy proceedings, whereas beforehand all letters were diverted directly to the liquidator;

- Freedom of movement: (Article 49):

The only obligation remaining now the bankrupt is to inform the competent authorities of any change of residence, whereas formerly he could not leave his residence without authorisation;

- Personal disqualifications (Article 47):

The public bankruptcy register has been abolished.

- Suspension of electoral rights (Article 152):

The relevant provisions have been repealed.

- Complaints against the acts or omissions of liquidators and magistrates (Article 26 and 36 of the Decree):

This new rule, which abolished preventive supervision of correspondence, should also resolve the problem found by the Court concerning remedies. In any event, the new reform has improved remedies in that decisions must be given rapidly and in that omissions by the liquidator may be challenged.

- Right to a trial within a reasonable time:

According to information already provided by the government in the course of consideration of the cases of length of judicial proceedings, the recent reform of bankruptcy law has modified many specific rule governing bankruptcy to avoid opening proceedings where possible or otherwise to accelerate them by simplifying them and introducing deadlines and more efficient mechanisms.

2) **Publication of the European Court's judgments:** The judgments in Luordo and Bottaro have been published in Italian in the Ministry of Justice's Bulletin, No. 1 of 15 January 2004 and have been brought to the attention of the competent authorities. Certain judgments in this group of cases have been published on Italian legal websites (see: <http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Italia/2003/Fallito2003.htm>)

3) *Questions still outstanding: Property rights, right to a court, excessive length of proceedings*

For the duration of bankruptcy proceedings, the liquidator administers the property and is responsible before the courts for all questions relating to it. The reform did not cover this aspect because it is inherent in the very aim of the bankruptcy procedure. In this respect, the European Court underlined that such interference in the administration and representation of property was not to be called into question in itself but only insofar as they lasted too long. The origin of the violation is thus to be found in the excessive length of bankruptcy proceedings.

The government is thus of the view that the general measures which remain to be taken for compliance with the judgments in these case are closely linked with those to be envisaged to overcome the general problem of the excessive length of judicial proceedings. The adoption of such measure, including setting up the new national strategy, will remain under the supervision of the Committee of Ministers in the framework of its role pursuant to Article 46, paragraph 2, of the convention (see Interim Resolution ResDH(2007)2).

Appendix II to Interim Resolution CM/ResDH(2007)27

List of cases

32190/96 Luordo, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03
56298/00 Bottaro, judgment of 17/07/03, final on 17/10/03
47778/99 Bassani, judgment of 11/12/03, final on 11/03/04
25513/02 Bova, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
17175/02 Calicchio and Urriolabeitia, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
21757/02 Campello, judgment of 06/07/2006, final on 06/10/2006
3649/02 Chiumiento, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
6597/03 Ciaramella Pietro, judgment of 06/07/2006, final on 11/12/2006
10644/02 Collarile, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006
77986/01 Forte, judgment of 10/11/2005, final on 10/02/2006
3643/02 Francesca Carmine, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
3647/02 Francesca Cosimo, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
55984/00 Goffi, judgment of 24/03/2005, final on 06/07/2005
3653/02 La Frazia, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
3656/02 Marrone, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
42053/02 Matteoni, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006
7774/02 Minicozzi, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006

10399/02 Moretti Francesco, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
7503/02 Neroni, judgment of 20/04/2004, final on 10/11/2004
21120/02 Pantuso, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
39884/98 Parisi and 3 others, judgment of 05/02/04, final on 05/05/04
20662/02 Pernici, judgment of 24/05/2006, final on 11/12/2006
44521/98 Peroni, judgment of 06/11/03, final on 06/02/04
52985/99 S.C., V.P., F.C. and E.C., judgment of 6/11/03, final on 6/02/04
3641/02 Taiani Pio and Ermelinda, judgment of 20/07/2006, final on 20/10/2006
3638/02 Taiani Vincenzo, judgment of 13/07/2006, final on 13/10/2006
51703/99 Vadalà, judgment of 20/04/2004, final on 20/07/2004
29871/02 Vertucci, judgment of 29/06/2006, final on 11/12/2006
27394/02 Ziccardi, judgment of 08/06/2006, final on 08/09/2006

3.10. Risoluzione n. 53/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Resolution CM/ResDH(2007)53(1)
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Pezone against Italy

(Application No. 42098/98, judgment of 18 December 2003, final on 18 March 2004)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the judgment transmitted by the Court to the Committee once it had become final;

Recalling that the violations of the Convention found by the Court in this case concern the applicant's unlawful detention for 15 months and 14 days (from 11 December 1992 to 25 March 1994) on account of an error in the calculation of his sentence (violation of Article 5, paragraph 1), and the fact that he could not obtain compensation for this unlawful detention (violation of Article 5, paragraph 5) (see details in Appendix);

Having invited the government of the respondent state to inform the Committee of the measures taken in order to comply with Italy's obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by the judgment;

Having examined the information provided by the government in accordance with the Committee's Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention;

Having satisfied itself that, within the time-limit set, the respondent state paid the applicant the just satisfaction provided in the judgment (see details in Appendix),

Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgment, the adoption by the respondent state, where appropriate, of

- individual measures to put an end to the violations and erase their consequences so as to achieve as far as possible *restitutio in integrum*; and
- general measures preventing, similar violations;

Having examined the measures taken by the respondent state (see Appendix),

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination of this case.

Appendix to Resolution CM/ResDH(2007)53

Information about the measures taken to comply with the judgment in the case of Pezone against Italy

Introductory case summary

The case concerned the applicant's unlawful detention for 15 months and 14 days, from 11 December 1992 to 25 March 1994, due to an error in the calculation of his sentence, the previous period of detention on remand not having been deducted from the sentence passed (violation of Article 5, paragraph 1).

The case also concerned the fact that the applicant could not obtain compensation for this unlawful detention. The European Court of Human Rights noted that the legislation in force at the material time did not provide such compensation; that the applicant's claim for damages against the judicial authorities had been unsuccessful and that Italian courts had constantly denied any direct effect to Article 5, paragraph 5 of the Convention (violation of Article 5, paragraph 5).

I. Payment of just satisfaction and individual measures

a) Details of just satisfaction

<i>Pecuniary damage</i>	<i>Non-pecuniary damage</i>	<i>Costs and expenses</i>	<i>Total</i>
35 000 €		8 000 €	43 000 €
<i>Paid between 19/04/2004 and 27/05/2004</i>			

b) Individual measures

The consequences of the violation sustained by the applicant because of his unlawful detention and lack of compensation have been considered and given redress by the European Court of Human Rights in the context of the award of just satisfaction. The adoption of further specific individual measure was, thus, not necessary.

II. General measures

In the government's opinion, the unlawfulness of the applicant's detention, which brought about the violation of Article 5, paragraph 1, arose from an isolated error of computation committed by the authorities. They were accordingly informed of the judgment of the European Court in this case in order to prevent as far as possible the recurrence of a similar violation.

As to the violation of Article 5, paragraph 5, the government recalls that since 1996 compensation has been possible in cases similar to the Pezone case. A decision of the Italian Constitutional Court (judgment no. 310/96) of 25/07/96 declared Article 314 of the Code of Criminal Procedure unconstitutional insofar as it did not provide a right to compensation in the event of unwarranted detention resulting from an error of computation.

III. Conclusions of the respondent state

In the light of the foregoing considerations, the Italian government takes the view that the applicant has received full satisfaction and that there is no longer a risk of fresh violations resembling those found in this case. **Italy** has therefore complied with its obligations under Article 46, paragraph 1, of the Convention.

1 Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2007 at the 992nd meeting of the Ministers' Deputies

3.11. Risoluzione n. 83/2007 del Comitato dei Ministri (versione inglese)

Final Resolution CM/ResDH(2007)83⁷

Execution of the decisions of the Committee of Ministers - Case of Dorigo against Italy

(Application No. 33286/96, Interim Resolution DH(99)258 of 15/04/99 (violation), Interim Resolutions ResDH(2002)30 of 19/02/02, ResDH(2004)13 of 10/02/04 and ResDH(2005)85)

The Committee of Ministers, under the terms of former Article 32 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter “the Convention”),

Having regard to Interim Resolution DH(99)258, adopted on 15 April 1999 in the case of Dorigo against Italy case, in which it concluded, in agreement with the report of the European Commission of Human Rights, that Article 6, paragraph 1 of the Convention had been violated by the unfairness of criminal proceedings brought against the applicant, who had been unable to question hostile witnesses, or have them questioned, and authorised publication of the report of the European Commission of Human Rights;

Whereas the Committee of Ministers has examined the proposals on just satisfaction in the Commission’s report, which were supplemented by a letter from the President of the Commission of 30 March 1999;

Whereas, in a decision adopted under the former Article 32, paragraph 2, of the Convention, on 3 December 1999 at the Deputies’ 688th meeting, the Committee of Ministers ruled that the respondent government should, as proposed by the Commission, pay the applicant 5.000.000 million Italian lire within three months as just satisfaction for non-pecuniary damage, plus 7.000.000 million Italian lire to cover costs and expenses, *i.e.*, a total of 12.000.000 million Italian lire, and that interest assessed on each full month’s delay, at the legal rate applying on the date of the decision, should be payable on any sums unpaid, from expiry of the deadline until full payment had been made;

Having asked the government of the respondent state to inform it of action taken on its decisions in this case, having regard to Italy’s duty of compliance, under the former Article 32, paragraph 4 of the Convention;

Recalling that Committee of Ministers' decisions finding a breach of the Convention, taken under former Article 32 require the respondent state, in addition to paying just satisfaction, to take, if necessary:

- individual measures putting an end to the violations and remedying their consequences, if possible through *restitutio in integrum*; and
- general measures to prevent similar violations;

Just satisfaction

Having verified that the respondent state had paid the applicant the just satisfaction awarded within the time-limit laid down (see details in appendix);

General measures

Taking note of the general measures taken by the authorities to prevent violations of the Convention similar to those found in the present case (see details in appendix);

Noting in particular that certain requirements of Article 6 of the Convention were incorporated into the Italian Constitution in 1999, and that other changes in the law and subsequent case-law rulings have reinforced the direct effect of the Convention;

Individual measures

Having examined the information submitted by the government on problems encountered in executing the Committee's decisions in this case (see details in appendix), and having regard to the various interim resolutions adopted to encourage the Italian authorities to solve them, i.e.:

- ResDH(2002)30, noting that the absence of means of reopening the proceedings at issue had made it impossible fully to rectify the serious and continuing consequences of the violation found, and encouraging the Italian authorities to ensure the rapid adoption of new legislation in conformity with the principles laid down in its Recommendation No. R (2000) 2 on the reopening of domestic proceedings;
- ResDH(2004)13, noting that the legislative process had not yet borne fruit and strongly urging the Italian authorities to ensure that measures making it possible to erase the consequences of the violation for the applicant in this case be adopted quickly;

- ResDH(2005)85, firmly recalling the obligation on all the authorities concerned to ensure the adoption of appropriate measures in favour of the applicant, and calling for prompt adoption of legislation authorising re-examination of the Dorigo case at domestic level in conditions consistent with the Convention;

Deploring, first, the considerable delays noted in implementing its decisions and resolutions in this case, notwithstanding the importance and urgency of the measures required to remedy the consequences of the violation for the applicant, and, secondly, the fact that the applicant has thus been obliged to serve nearly all the prison sentence passed on him in the unfair trial;

Considering, however, that the Italian authorities' recent decisions respond positively to the requirements stated in its own decisions in this case, i.e. remedy, as far as possible, the serious consequences of the violation for the applicant;

Taking note with satisfaction, more specifically, of the firm action taken by the public prosecutor in Udine, who applied first to the Assize Court and then to the Court of Cassation to release the applicant, arguing that his detention was rendered unlawful by the violation of the Convention found in this case;

Welcoming the judgment given, in response to this action, on 1 December 2006 by the Court of Cassation, which declared the applicant's detention unlawful, and ordered his final release, referring to the direct effects of the Convention in Italian law, noted Italy's prolonged failure to take action, in persistent violation of the Convention – in spite of the various interim resolutions adopted by the Committee of Ministers;

Noting moreover with satisfaction the conclusion of the Court of Cassation concerning the urgent need for legislative intervention to introduce into Italian Law the possibility to reopen criminal proceedings following judgments of the European Court;

Believing that it is for the competent Italian authorities to draw all the necessary consequences from the decision of the court of Cassation and the requirements of the Convention, both generally and in the present case, particularly with regard to the erasure of the negative effects for the applicant of mentioning the conviction in his criminal record, as well as any other redress which may be due to him;

Strongly urging the Italian authorities to complete, as rapidly as possible, the legislative action needed to make it possible, in Italian law, to reopen proceedings following judgments given by the Court,

DECLARES, having examined the measures taken by the respondent state (see details in appendix), and noting that the applicant now has effective means of securing, as far as this is possible, erasure of the consequences of the violation, that it has fulfilled its obligations under the former Article 32 of the Convention in the present case, and

DECIDES to close the examination of this case.

Appendix to Resolution CM/ResDH(2007)83

Information about the measures to comply with the decisions of the Committee of Ministers in the case of Dorigo against Italy

Introductory summary of the case

The case concerns the unfair nature of criminal proceedings which resulted in the applicant's being sentenced in 1994 to over 13 years and 6 months in prison, and also fined, for his involvement in a terrorist attack on a NATO military base in 1993. His conviction was solely based on statements made before the trial by three co-accused, without his being able to question them, or have them questioned, in accordance with the law applying at the material time (violation of Article 6§1 in conjunction with Article 6§3).

I. Payment of just satisfaction and individual measures

A. Details of just satisfaction

Name and No. of application	Pecuniary damage	Non-pecuniary damage	Costs and expenses	Total
Dorigo 33286/96	-	5°000 000 ITL	7 000 000 ITL	12 000 000 ITL
Paid on 21/03/2000				

B. Individual measures

1) *Measures expected:* Italy's obligation to take individual measures was emphasised by the Committee of Ministers from the time the violation was found, in 1999. Specifically, it noted that the violation had had very serious negative consequences for the applicant. The payment of just satisfaction, covering only the non-pecuniary damage suffered up to 1999, was not in itself sufficient to erase these consequences, since the violation of the rights of the defence raised serious doubts concerning the validity of the conviction itself. Since no adequate execution measures had been taken, the Committee was obliged to adopt a series of measures to encourage the Italian authorities to respect their obligations under the Convention.

2) Various initiatives taken by the Council of Europe:

- *The Committee of Ministers:* To accelerate execution in this case, the Committee adopted several interim resolutions between 2002 and 2005 (see in particular ResDH(2002)30 of 19/02/2002, ResDH(2004)13 of 10/02/2004 and ResDH(2005)85 of 12/10/2005). In the last of those resolutions, it firmly reminded all the authorities concerned of their obligation to ensure the adoption of adequate execution measures benefiting the applicant, and called, in particular, for the adoption of legislation making it possible to reopen judicial proceedings when this was necessary to repair, as far as possible, the consequences of violations of the Convention (see, on this question, Committee of Ministers Recommendation (2000)2.)

This resolution was adopted in response to the unsatisfactory reply received from the Italian Minister of Foreign Affairs, Mr Fini, to a letter of 18/01/2005 from the Chairman-in-Office of the Committee, the Polish Minister of Foreign Affairs, Mr Rotfeld, requesting rapid practical action to benefit the applicant.

- *The Parliamentary Assembly* also reacted on several occasions to Italy's failure to take action, particularly in Recommendation 1684(2004) and Resolution 1411(2004), both of 23/11/2004, and Resolution 1516(2006) of 2 October 2006, and also in several parliamentary questions: by Mr Jurgens, No. 13 of 05/10/2004, Ms Bemelmans-Videc, No. 15 of 26/01/2005, and Mr Lloyd, No. 13 of 22/06/2005).

3) Principal measures examined by the Committee of Ministers:

Over the years, the Committee specifically considered the following solutions in this case.

- *Presidential pardon*: this possibility was referred to in the Committee in July 2004 (see Addendum 4 to the annotated agenda for the 948th meeting, 29-30 November 2005). The Italian delegation said, however, that a pardon was unlikely to be obtained rapidly. The Deputies concluded that this was an ineffective remedy, even if coupled with adequate complementary measures (see CM/Inf/DH(2005)13), and so did not discuss it further.

- *Reopening of the unfair proceedings*: The Interim Resolutions, ResDH(2002)30 of 19/02/2002, ResDH(2004)13 of 10/02/2004 and ResDH(2005)85 of 12/10/2005 emphasised that reopening the proceedings complained of was still the best way of securing *restitutio in integrum* in this case. Several bills providing for reopening of the proceedings were tabled in Parliament. One was approved by one chamber, but not by the other.

At its 960th (March 2006) and 966th (July 2006) meetings, in view of the difficulties encountered with the adoption of effective measures, the Committee again called on the Italian authorities to remedy the consequences of the violation without delay, either by changing the law or developing the case-law.

4) Measures adopted in 2006: Notwithstanding the lack of progress on reopening the proceedings or securing a pardon, recent proceedings in two courts have produced practical results, i.e.:

- *The proceedings for review of sentence, brought by the applicant in the Bologna Appeal Court.* In March 2006, the Bologna Appeal Court questioned the constitutional legitimacy of domestic law, insofar as it did not allow the reopening of proceedings on the basis of a finding of a violation by the European Court. Pending the Constitutional Court's decision, the Appeal Court decided to suspend execution of Mr Dorigo's sentence, and he was provisionally released in March 2006.

- *The proceedings brought in the Assize Court by the public prosecutor in Udine:* the public prosecutor in Udine referred the case to the Assize Court, arguing that the applicant's detention was rendered unlawful by the European Court's finding that the Convention had been violated. In January 2006, the Assize Court rejected his application, whereupon he appealed. On 1 January 2006, the Court of Cassation set the Assize Court's decision aside, without referring it back, and ordered Mr Dorigo's unconditional release. In this judgment, the Court of Cassation confirmed that the direct effect of the Convention was an established principle in the Italian judicial system. It insisted that machinery for the reopening of domestic proceedings was urgently needed, and noted that this was already possible in the case of *in absentia* judgments.

The Court of Cassation also emphasised that the Constitutional Court had not yet answered the question put to it by the Bologna Appeal Court, and that this created a legal vacuum. In these circumstances, and in view of Italy's prolonged inaction – despite the interim resolutions adopted by the Committee of Ministers and the persistent violations of Article 46 of the Convention – it ruled that the detention of the applicant, who had been convicted in unfair judicial proceedings, was unlawful.

- *Subsequent action:* In view of the Court of Cassation's decision, the applicant now has several new remedies which he can use to obtain compensation for his unlawful detention, and secure deletion of the conviction from his criminal record.

II. General measures

Adopted (See Resolution ResDH(2005)86 in the Lucà v. Italy case). Article 111 of the Italian Constitution, as amended in November 1999, gave constitutional status to certain requirements laid down in Article 6 of the Convention. This new constitutional provision was implemented by Act No. 63 of 1 March 2001, which amended Article 513 of the Code of Criminal Procedure. Under the law as it stands, statements made by other accused persons in a non-adversarial context outside the court may be used in court against an accused person only with his consent (unless the judge finds that the other accused persons' refusal to be questioned at the trial results from corruption or intimidation). This rule applies not only to statements made in the same, but also in different proceedings. In current proceedings, Act No. 35 of 25 February 2000 provides that statements made by witnesses who have not been exposed to questioning may be used against an accused person in court only if corroborated by other evidence.

III. Conclusions of the respondent state

The government considers that the action taken is such as to remedy, as far as possible, the effects of the violation for the applicant and prevent similar violations in future, and that Italy has therefore fulfilled its obligations under the former Article 32 of the Convention.

3.12. Risoluzione n. 1516/2006 dell'Assemblea Parlamentare

RISOLUZIONE N. 1516 (2006)*⁴³

Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo

1. L'Assemblea parlamentare sottolinea che il rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che comprende il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte) e del carattere vincolante delle sue sentenze, è la chiave di volta dell'ordine pubblico europeo, che garantisce la pace, la democrazia e il buon governo in seno alla Grande Europa. E' quindi essenziale che l'Assemblea si interessi da vicino ai differenti aspetti del sistema della CEDU e in particolare all'effettiva attuazione delle sentenze, da cui dipende l'autorità della Corte.

2. L'Assemblea nota che l'attuazione delle sentenze della Corte è un processo giuridico e politico complesso il cui fine è quello di porre rimedio alle violazioni constatate e di evitare che non si producano violazioni nuove o simili. Questa attuazione, condotta sotto la sorveglianza del Comitato di Ministri (CM), può essere facilitata attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni nazionali e le altre, ivi compresi l'Assemblea e i Parlamenti degli Stati membri.

3. Sebbene, in virtù dell'art. 46 CEDU (effetto obbligatorio ed esecuzione delle sentenze), sia il Comitato dei ministri a sorvegliare l'esecuzione delle sentenze, tuttavia l'Assemblea contribuisce sempre di più all'attuazione delle pronunce della Corte. Dal 2000, essa ha adottato cinque rapporti e risoluzioni, nonché quattro raccomandazioni specificamente dedicate all'esecuzione delle sentenze. Inoltre, essa ha regolarmente sollevato problemi di attuazione attraverso altri strumenti, in particolare attraverso le interrogazioni parlamentari orali e scritte. Molti casi complessi di attuazione sono stati risolti con l'aiuto dell'Assemblea, dei Parlamenti nazionali e delle Delegazioni parlamentari.

4. Tenuto conto della decisione adottata in occasione del summit del Consiglio d'Europa del maggio 2005, secondo la quale tutti gli Stati membri devono eseguire più rapidamente e completamente le sentenze della Corte, tenuto inoltre conto della Dichiarazione del 19 maggio 2006 del Comitato dei Ministri che indica che l'Assemblea parlamentare sarà associata alla redazione di una raccomandazione in merito agli strumenti più efficaci da azionare a livello interno per una rapida attuazione delle decisioni della Corte, l'Assemblea ritiene che sia suo compito

*Traduzione non ufficiale a cura degli Uffici della Camera dei deputati.

⁴³ Testo discusso e adottato dall'Assemblea il 2 ottobre 2006 (24° seduta).

indagare ulteriormente con riferimento ai principali problemi di non esecuzione delle sentenze della Corte.

5. La Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo dell'Assemblea ha pertanto adottato un approccio più proattivo e ha dato la priorità all'esame dei maggiori problemi strutturali riguardanti affari nei quali l'esecuzione della sentenza ha raggiunto un ritardo inaccettabile, cosa che al momento riguarda cinque Stati membri: l'Italia, la Federazione Russa, la Turchia, l'Ucraina e il Regno Unito. Il relatore si è recato in questi Paesi per esaminare con le autorità nazionali i motivi della non esecuzione di sentenze e per sottolineare l'urgente necessità di trovare soluzioni ai problemi constatati. Una attenzione particolare è stata prestata al miglioramento dei meccanismi interni che favoriscono l'esecuzione delle sentenze della Corte.

6. In altri otto Stati Membri – Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Moldova, Polonia e Romania – i motivi della non esecuzione delle sentenze e gli strumenti per regolare le questioni sospese sono stati esaminati attraverso scambi di documentazione con le delegazioni nazionali all'Assemblea parlamentare.

7. L'Assemblea accoglie positivamente gli sforzi con i quali la maggioranza dei tredici Stati Membri interessati e le loro delegazioni parlamentari nazionali collaborano con la Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo. Tuttavia deplora l'insufficienza delle risposte di alcune delle delegazioni parlamentari (per esempio la Francia e l'Ucraina) alle domande di informazioni scritte.

8. Vi sono in particolare tre Stati membri che meritano degli elogi per i loro tentativi diretti a disciplinare specifici problemi di attuazione migliorando i meccanismi interni:

8.1. l' *Italia*, che, adottando la legge Azzolini del 2006, ha creato il fondamento giuridico di una procedura speciale di supervisione dell'esecuzione delle sentenze da parte del Governo e del Parlamento;

8.2. l' *Ucraina*, che, nel 2006, ha adottato una legge che prevede un meccanismo di coordinamento, posto sotto la supervisione dell'agente del Governo presso la Corte, destinato a garantire l'adeguata attuazione delle sentenze della Corte;

8.3. il *Regno Unito*, che ha introdotto nel marzo 2006 una nuova prassi consistente in periodici rapporti sull'esecuzione delle sentenze della Corte

presentati dalla Commissione mista sui diritti dell'uomo del Parlamento britannico.

9. Con riferimento ai problemi di attuazione affrontati dall'Assemblea, risultano particolarmente decisivi i progressi realizzati nei seguenti affari:

9.1. *Slivenko c. Lettonia*, causa in cui i diritti dei ricorrenti a risiedere permanentemente in Lettonia sono stati recentemente ribaditi, in conformità alle richieste del Comitato dei ministri. La Lettonia ha quindi rimosso gli effetti dell'espulsione dei ricorrenti in Russia, misura che la Corte aveva ritenuto contraria alla CEDU;

9.2. *Broniowski c. Polonia*, prima sentenza "pilota" della Corte, in seguito alla quale il Parlamento polacco ha adottato una nuova legge (in vigore dal 7 ottobre 2005), che disciplina la questione delle richieste di indennizzo relative a beni situati al di là del fiume Boug, in conformità alle indicazioni della Corte e ad una risoluzione interinale del Comitato dei ministri;

9.3. *Dogan c. Turchia*, sentenza che solleva anch'essa un importante problema strutturale: in seguito a questa pronuncia, la Turchia ha adottato una nuova legge in materia di indennizzo che costituisce, per tutte le persone trasferite all'interno del paese, un ricorso interno effettivo che permette loro di ottenere una riparazione per la distruzione dei loro beni (senza pregiudizio del loro diritto al ritorno).

10. Al contempo, l'Assemblea è vivamente preoccupata per la persistenza di grosse carenze strutturali, che causano numerose constatazioni di violazioni ripetitive della CEDU e rappresentano una grave minaccia per il principio della preminenza del diritto nei Paesi interessati. I problemi sono i seguenti:

10.1. la durata eccessiva dei processi in *Italia* (risoluzione interinale ResDH (2005) 114 del CM), che rende anche non effettiva la protezione di un'ampia gamma di altri diritti sostanziali;

10.2. le più rilevanti carenze che riguardano l'organizzazione giudiziaria e le procedure nella *Federazione Russa*, di cui le più importanti sono:

10.2.1. l'insufficiente controllo giudiziario in materia di detenzione provvisoria che ne provoca la durata eccessiva, nonché il sovraffollamento dei centri di detenzione (Risoluzione interinale RESDH(2003)123 del CM);

10.2.2. la cronica non esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emanate nei confronti dello Stato (CM/Inf(2006)19);

10.2.3. le violazioni del principio di certezza legale causate dall'annullamento massiccio di decisioni giudiziali definitive nell'ambito della procedura del *nazdor*⁴⁴ (Risoluzione interinale RESDH(2006)1 del CM);

10.3. numerosi problemi strutturali di carattere simile in *Ucraina* aggravati da importanti interferenze sull'indipendenza del potere giudiziario (risoluzione interinale ResDH [2004] 14 del CM).

11. L'Assemblea deplora inoltre che i seguenti importanti problemi di attuazione, che essa stessa e il Comitato dei Ministri hanno già sollevato più volte, non siano stati ancora risolti, cosa che fa perdurare la situazione di non rispetto delle sentenze della Corte:

11.1. In *Italia*, e, in una certa misura, in *Turchia*, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea (tra numerosi altri casi *Dorigo c. Italia* e *Hulki Gunes c. Turchia*);

11.2. nessun progresso è stato realizzato per ciò che riguarda la liberazione di due ricorrenti, ancora detenuti nella Repubblica moldava di Transnistria (causa Ilascu ed altri, c. Moldova e Federazione Russa; ultima risoluzione interinale del CMDH (2006) 26); in particolare la Russia ha affermato di non avere alcuna influenza in Transnistria, affermazione che non può essere seriamente accettata;

11.3. la *Grecia* non ha presentato alcun progetto complessivo per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento dei centri di detenzione (sentenza *Dougoz e Peers*, Risoluzione interinale RESDH(2005)2 della CM), che è stata di nuovo posta in evidenza in un'altra sentenza (*Kaja c. Grecia* del 27 luglio 2006);

11.4. L'*Italia* ha dato prova di una mancanza di progressi nella soluzione del problema strutturale delle espropriazioni indirette, prassi abusiva delle autorità locali – equivalente di fatto ad una confisca illegale – che costituisce un attentato ai diritti di proprietà dei ricorrenti ai sensi della CEDU;

11.5. la *Romania* non ha riportato alcun recente progresso nella riforma in corso della legislazione sulla sicurezza nazionale e su altri testi connessi, avviata in

⁴⁴ Procedura di controllo in vista di una revisione.

seguito all'emanazione della sentenza Rotare (Risoluzione interinale ResDH(2005)57 del CM.

12. L'Assemblea ribadisce che, se è ben comprensibile che gli Stati incontrino all'inizio obiettive difficoltà, ciò però non li esonera dall'obbligo di superare tali difficoltà e di risolvere senza ritardo i menzionati problemi al fine di rendere conformi gli ordinamenti nazionali alla CEDU. Il fatto che queste situazioni di non rispetto siano perduranti compromette l'efficacia del meccanismo della CEDU e dovrebbe essere considerato come un'inadempimento degli Stati ai sensi della CEDU e dello Statuto del Consiglio d'Europa.

13. L'Assemblea accorda una attenzione particolare all'attuazione da parte della *Federazione Russa*, della *Turchia* e del *Regno Unito* delle sentenze riguardanti gli abusi commessi dalle forze di sicurezza e/o l'assenza di una inchiesta effettiva su tali abusi. Inoltre accoglie positivamente i progressi che la *Turchia* e il *Regno Unito* hanno raggiunto nel disciplinare i problemi strutturali sottostanti, così come la volontà delle autorità russe di fare altrettanto, volontà di cui è testimone la prima parte del piano di azione che tali autorità hanno presentato al Comitato dei Ministri. L'Assemblea incoraggia le autorità russe a trarre partito dall'esperienza di altri Stati e ad attuare nel più breve termine le sentenze riguardanti l'azione delle forze di sicurezza, in particolare nella Repubblica Cecena.

14. Inoltre, l'Assemblea pone l'accento sul fatto che spetta a tutti gli Stati contro i quali le sentenze richiamate al paragrafo 13 sono state rese, rimediare alle precise lacune che la Corte ha constatato in materia di inchieste interne, affinché i ricorrenti possano ottenere una riparazione effettiva. Nessuno dei tre Stati in questione è ancora giunto a risultati concludenti sotto questo aspetto.

15. La questione del rispetto da parte della *Turchia* delle sentenze della Corte in diversi ambiti è oggetto di un'attenzione particolare da parte dell'Assemblea (vedere le Risoluzioni 1297 (2002) e 1831 (2004), nonché la Raccomandazione 1576 (2002)); in generale, i progressi ad oggi registrati sono molto incoraggianti. Numerosi problemi posti in evidenza dalla Corte sono stati risolti, ma la soluzione di quelli che perdurano richiede sforzo ulteriore. La *Turchia* dovrebbe in particolare impegnarsi a meglio prevenire la violazione di violazioni del diritto alla libertà di espressione, poiché non è sempre sicuro che le autorità nazionali interpretino le nuove disposizioni in conformità alla CEDU.

16. Inoltre, la *Turchia* è tuttora obbligata al pieno rispetto delle sentenze della Corte relative alla questione delle persone scomparse a Cipro, sospesa ormai da lungo tempo, nonché ad una serie di violazioni dei diritti dei Ciprioti greci

dell'enclave. La questione dei beni delle persone scomparse è anch'essa oggetto di preoccupazione. L'Assemblea annette un'importanza particolare alle misure già adottate o che ancora devono esserlo a seguito di sentenza della Corte di Strasburgo; tali misure dovrebbero, in effetti, apprtare un contributo tangibile alla complessiva sistemazione della questione cipriota.

17. Risulta da una valutazione globale da parte dell'Assemblea che i casi in cui gli Stati convenuti tardano ad eseguire le sentenze della Corte o le attuano imperfettamente, debbono essere oggetto di una più ampia visibilità politica, sia nell'ambito del Consiglio d'Europa che nei Paesi membri. Di conseguenza, l'Assemblea ritiene che dovrebbe rimanere investita di tale questione per garantire un seguito parlamentare costante e rigoroso dell'attuazione delle sentenze sia a livello europeo che nazionale. Le prime iniziative adottate in questo senso da alcuni parlamenti nazionali sono incoraggianti, ma resta molto da fare.

18. Una delle principali ragioni di difficoltà di esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo è l'assenza di procedure e di meccanismi interni effettivi che permettano l'applicazione rapida delle misure richieste, che spesso necessitano una azione coordinata di più autorità nazionali. Non è raro che, negli Stati membri, i responsabili ignorino le esigenze derivanti dall'esecuzione di sentenze sottolineate dal Comitato dei Ministri, o non dispongano delle necessarie procedure interne per una azione concertata efficace.

19. Bisognerebbe quindi modificare i metodi e le procedure del Comitato dei Ministri e degli Stati membri per garantire la comunicazione immediate delle informazioni a tutti i responsabili nazionali interessati e la loro partecipazione alla fase di esecuzione, se necessario con l'aiuto del Consiglio d'Europa.

20. L'Assemblea nota con interesse il fatto che nel Piano d'azione del summit del 2005 la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa sia stata invitata a facilitare, attraverso i suoi mezzi di intervento, l'attuazione di politiche negli ambiti ricoperti dalla CEDU. L'Assemblea incoraggia vivamente la Banca dello sviluppo e gli Stati interessati a usare questa possibilità quando ciò possa consentire la rapida esecuzione delle sentenze che rivelano importanti problemi strutturali.

21. L'Assemblea prende ugualmente nota, con interesse, della recente instaurazione della procedura di "sentenze pilota", procedura messa in atto dalla Corte per trattare problemi strutturali. Essa tuttavia osserva con una certa inquietudine che questa procedura è applicata a problemi strutturali complessi sulla base di una sola causa che non mette forse in evidenza tutti gli aspetti del problema esaminato. In questo caso la procedura pilota non può consentire una valutazione completa del

problema stesso e, restando “congelati” tutte le altre cause simili, rischia di ritardare la piena attuazione della CEDU invece che accelerarla. L’Assemblea constata anche che l’efficacia della procedura pilota non può essere garantita se il Comitato dei Ministri non adempie attivamente il suo compito di stabilire se le misure di esecuzione adottate dagli Stati convenuti sono adeguate e sufficienti.

22. Tenuto conto di quanto sopra, l’Assemblea:

22.1. Invita tutti i parlamenti nazionali ad instaurare meccanismi e procedure per garantire un controllo parlamentare effettivo dell’esecuzione delle sentenze della Corte fondato su periodici rapporti dei ministeri competenti;

22.2. Chiede agli Stati membri di creare, con strumenti legislativi o di altro tipo, meccanismi interni che permettano la rapida esecuzione delle sentenze della Corte e di fare in modo che un organo con poteri decisionali situato al più alto livello politico nell’ambito del Governo possa assumere la piena responsabilità di tutti gli aspetti del processo nazionale di attuazione e possa coordinarli;

22.3. Decide di verificare periodicamente se questi meccanismi sono stati effettivamente adottati dagli Stati membri e, in caso affermativo, se sono efficaci;

22.4. Chiede con urgenza ai Governi dei tredici Stati interessati di risolvere senza ritardo i problemi di attuazione rilevati nel rapporto della Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell’uomo;

22.5. Chiede in particolare ai Governi della Grecia, dell’Italia, della Romania, della Federazione Russa, della Turchia, del Regno Unito e dell’Ucraina di porre al vertice delle priorità politiche la disciplina dei problemi di esecuzione di particolare importanza menzionati nella presente risoluzione;

22.6. Invita le delegazioni parlamentari degli Stati in cui il relatore si è recato a presentare all’Assemblea, attraverso la Commissione delle questioni giuridiche dei diritti dell’uomo, nel termine di sei mesi, i risultati ottenuti in materia di disciplina dei problemi strutturali evidenziati nel rapporto, o prove dell’elaborazione di realistici piani d’azione che prevedano l’adozione delle misure richieste;

22.7. Si riserva il diritto di utilizzare i mezzi di cui dispone, in particolare quelli previsti all’art. 8 del suo Regolamento (contestazione dei poteri di una

delegazione nazionale), se lo Stato interessato continua a non adottare le misure richieste da sentenze della Corte o se il parlamento nazionale non esercita le pressioni necessarie sul governo affinché si conformi alla sentenza della Corte;

22.8. Decide di mantenere la questione al suo esame e accoglie con favore le recenti proposte del Comitato dei Ministri di rinforzare gli scambi di informazione con l'Assemblea e di associare l'Assemblea stessa nell'elaborazione di una raccomandazione agli Stati membri sugli strumenti da mettere in opera a livello interno per una rapida esecuzione delle sentenze della Corte;

22.9. In vista dell'imperativa esigenza che gli Stati membri accelerino l'attuazione delle sentenze della Corte e le rispettino pienamente, decide di continuare un regolare monitoraggio della situazione e invita la Commissione delle questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo a riferire all'Assemblea quando lo riterrà necessario.

4. Documentazione nazionale

4.1. Legge 24 marzo 2001, n. 89

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1. (*Pronuncia in camera di consiglio*)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto;

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma».

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (*Diritto all'equa riparazione*)

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Art. 3 (*Procedimento*)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 4. (Termine e condizioni di proponibilità)

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5 (Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari

dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6. (Norma transitoria)

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

4.2. Legge 9 gennaio 2006, n. 12

"Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2006

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

4.3. Legge 27 dicembre 2006, n. 296

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

(omissis)

1217. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salva-guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:

a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

1219. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

1220. I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

1221. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

(omissis)

4.4. Lettera del Presidente della Camera dei deputati ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 30 giugno 2006



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Signor Presidente,

nella scorsa legislatura – a seguito di una sollecitazione del Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – il Presidente della Camera aveva posto all'attenzione dei Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera in data 30 novembre 2005, la questione dello stato di attuazione, da parte dell'Italia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, quella della conformità del nostro ordinamento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nella lettera citata, il Presidente della Camera sottolineava, in primo luogo, che il sistema giuridico istituito dalla Convenzione si basa sul principio di sussidiarietà per quanto concerne il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, la cui tutela deve essere pertanto assicurata innanzi tutto dagli ordinamenti degli Stati sottoscrittori della Convenzione medesima. L'adeguamento di tali ordinamenti alle norme della Convenzione rappresenta quindi un obiettivo che, se riguarda in via immediata gli esecutivi degli Stati membri, non può tuttavia non coinvolgere, per quanto di competenza, i Parlamenti nazionali.

In questa ottica, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha chiesto alle delegazioni nazionali, con una risoluzione approvata nel novembre 2004, di svolgere un ruolo più attivo nei Parlamenti di appartenenza ai fini dell'attuazione delle pronunce della Corte europea, riservandosi perfino – nel caso di persistente inadempienza da parte di singoli Stati membri – il diritto di applicare la norma del proprio regolamento che prevede la possibilità di non procedere alla ratifica dei poteri delle corrispondenti delegazioni. A sua volta, la Commissione per le questioni giuridiche della stessa Assemblea ha stigmatizzato, in un documento del giugno 2005, i ritardi del nostro Paese nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea, sottolineando l'elevato numero degli affari in sofferenza relativi all'Italia pendenti presso il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (ossia presso l'organo cui spetta vigilare sulla predetta esecuzione).



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nei mesi più recenti sono altresì intervenute numerose nuove pronunce della Corte, con le quali tale organo non si è limitato a stabilire misure individuali in favore dei ricorrenti ed a carico dello Stato italiano, ma ha altresì accertato l'esistenza nel nostro ordinamento di lacune strutturali tali da esigere l'adozione di provvedimenti di carattere generale.

E' pertanto necessario ribadire gli indirizzi dettati dalla Presidenza della Camera nella ricordata lettera del 30 novembre 2005, in primo luogo per quanto concerne l'esigenza che la legislazione in preparazione sia coerente con gli obblighi assunti dal nostro Paese attraverso l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Raccomando quindi che la valutazione di compatibilità dei progetti di legge con il diritto della CEDU, come interpretato dalla Corte europea, costituisca un criterio di riferimento nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Tale valutazione potrà inoltre formare oggetto di specifica attenzione, sotto il profilo della responsabilità internazionale dell'Italia, nell'ambito dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione affari esteri e comunitari, la cui competenza mi riservo di attivare ove se ne ravvisino i presupposti.

Quanto poi al profilo dell'esecuzione delle pronunce della Corte europea concernenti l'Italia, segnalo che è nel frattempo entrata in vigore la legge 9 gennaio 2006, n. 12, che ha novellato la legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'obbligo per il Governo di comunicare tempestivamente alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni permanenti, le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano e di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.

Al riguardo, la Presidenza applicherà analogicamente la procedura prevista dall'articolo 127-*bis* del Regolamento per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, provvedendo pertanto a trasmettere e ad assegnare le sentenze della Corte comunicate dal Governo alle Commissioni competenti per materia, nonché, in via generale, alla Commissione affari esteri e comunitari.



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Come già preannunciato nella più volte citata lettera del mio predecessore, saranno inoltre assegnate alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riguardanti la materia dell'esecuzione, da parte dell'Italia, delle pronunce della Corte europea.

Le Commissioni saranno pertanto nelle condizioni – attivando, ove occorra, gli ordinari strumenti procedurali – di disporre dei necessari elementi conoscitivi circa lo stato di esecuzione delle sentenze di condanna emanate nei confronti dell'Italia e potranno conseguentemente valutare le eventuali iniziative da assumere in proposito.

Confido che tutto ciò possa consentire alla Camera dei deputati di contribuire efficacemente al progressivo adeguamento del nostro sistema giuridico alle norme della CEDU e all'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con i migliori saluti.



Ai Presidenti delle Commissioni permanenti

SEDE

INDICE ALFABETICO DELLE SENTENZE

<i>Albanese</i>	109	<i>Di Pietro</i>	133
<i>Apicella</i>	124	<i>Dorigo</i>	27
<i>Ay Ali</i>	87		
		<i>Federici M.</i>	101
<i>Bastone</i>	63	<i>Fendi e Speroni</i>	132
<i>Bogdanovski</i>	68	<i>Fodale</i>	66
<i>Bova</i>	113	<i>Francesco Moretti</i>	113
<i>Calandra E.</i>	133	<i>Gasser</i>	108
<i>Calicchio e Urriolabeitia</i>	105	<i>Gautieri</i>	132
<i>Campagnano</i>	112	<i>Genovese</i>	131
<i>Campello</i>	107	<i>Giacomelli</i>	142
<i>Campisi</i>	63	<i>Gianazza</i>	132
<i>Capoccia</i>	132	<i>Gianni</i>	131
<i>Capozzi</i>	132	<i>Grossi</i>	131
<i>Carmine Francesca</i>	112		
<i>Carratu J.</i>	132	<i>Hermi</i>	78
<i>Carta</i>	72	<i>Hu</i>	84
<i>Ceglia</i>	133		
<i>Chiumiento</i>	106	<i>Immobiliare Cerro</i>	131
<i>Chizzotti</i>	103	<i>Immobiliare Trieste</i>	133
<i>Ciaramella</i>	107	<i>Ippoliti</i>	133
<i>Ciucci</i>	100	<i>Ippoliti Rita</i>	133
<i>Cocchiarella</i>	124	<i>Iuliano</i>	133
<i>Collarile</i>	114	<i>Izzo</i>	131
<i>Comellini</i>	96		
<i>Cosimo Francesca</i>	112	<i>La Frazia</i>	106
<i>Croci</i>	132	<i>La Rosa e Alba</i>	131
		<i>Labruzzo</i>	132
<i>De Angelis</i>	133	<i>Lo Bue</i>	132
<i>De Blasi</i>	120		
<i>de Luca O.</i>	96	<i>Majadallah</i>	73
<i>De Nigris</i>	132	<i>Margherini</i>	97
<i>De Sciscio</i>	131	<i>Markovic</i>	91
<i>Dedda e Fragassi</i>	132	<i>Marrone</i>	112

<i>Martellacci</i>	109	<i>Roda e Bonfatti</i>	121
<i>Maselli</i>	131	<i>Sannino</i>	74
<i>Matteoni</i>	117	<i>Sciarrotta</i>	131
<i>Matthias</i>	133	<i>Scordino</i>	136
<i>Mazzei</i>	96	<i>Scorzolini</i>	102
<i>Medici</i>	132	<i>Sejdovic</i> ... 75; 81; 85; 87; 88; 89; 90;	
<i>Messeni Nemaglia</i>	132	91	
<i>Micozzi</i>	112	<i>Spampinato</i>	132
<i>Milazzo</i>	133	<i>Stornaiuolo</i>	142
<i>Mosconi</i>	99	<i>Taiani P. e E.</i>	119
<i>Mostacciuolo G.</i>	124	<i>Taiani V.</i>	118
<i>Musci</i>	124	<i>Trapani</i>	133
<i>Notarnicola</i>	132	<i>Ucci</i>	131
<i>Pantuso</i>	113	<i>Vertucci</i>	106
<i>Patrono, Cascinelli e Stefanelli</i>	70	<i>Viola M.</i>	61; 76
<i>Pernici</i>	113	<i>Vitiello</i>	112
<i>Perrella</i>	133	<i>Zaffuto</i>	132
<i>Pilla</i>	64	<i>Ziccardi</i>	115
<i>Prenna</i>	131	<i>Zullo E.</i>	124
<i>Preziosi</i>	132	<i>Zunic</i>	89
<i>Procaccini G. e O.</i>	124		
<i>Riccardi Pizzati</i>	Vedi		